RegioneAutonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol | **Region Autonoma Trentin-Südtirol** | **Autonome Region Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
Tel: 0461 201444 / 0461 201309
e-mail: previdenza@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it

Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

Preg.mo Signor
JOSEF NOGGLER
Presidente del Consiglio regionale
BOLZANO

Herrn
JOSEF NOGGLER
Präsident des Regionalrats
BOZEN

Oggetto: Trasmissione dei testi della normativa richiamata

Betreff: Übermittlung der im Gesetzentwurf erwähnten gesetzlichen Bestimmungen

Egregio Presidente,

con riferimento al disegno di legge:

Legge regionale di stabilità 2027

già trasmesso con nota del Presidente della Regione di data 30 ottobre 2026, provvedo a trasmetterLe copia delle disposizioni normative ivi richiamate.

Con i migliori saluti.

Sehr geehrter Herr Präsident!

Mit Bezug auf den mit Schreiben des Präsidenten der Region vom 30. Oktober 2026 übermittelten Gesetzentwurf

Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2027 der Region

erhalten Sie anbei die Gesetzesbestimmungen, auf die im genannten Gesetzentwurf verwiesen wird.

Mit freundlichen Grüßen

LA DIRIGENTE
DIE LEITERIN
Claudia Anderle
[firmato digitalmente/digital signiert]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993)

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7

Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni[1] [2] [3]

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I
Principi organizzativi e delega di funzioni

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Trentino - Alto Adige interviene a sostegno della contribuzione previdenziale delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 2 (Delega di funzioni amministrative)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano con le stesse modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa".
2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene all'esercizio delle funzioni delegate.
3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.
4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso, entro sessanta giorni alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

Art. 3[4]

---

[1] In B.U. 4 agosto 1992, n. 32 – Supplemento ordinario.

[2] Sono abrogate le norme della presente legge regionale incompatibili con quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Si veda anche il comma 10 per la decorrenza dell'applicazione di tale disposizione.

[3] Titolo dapprima modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6, comma 2 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

TITOLO II
Interventi specifici

CAPO I
Contributo ai fini della costituzione della pensione dell'INPS[5]

Art. 4 (Finalità)

1. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino – Alto Adige, autorizzate ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, o autonomi, la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 1992, con un contributo rapportato all'anno non superiore ad euro 4 mila. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al presente comma è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda volta ad ottenere il presente contributo[6].[7]

1-*bis*. Il contributo spetta a coloro che si trovano nelle condizioni previste dal regolamento regionale, individuate tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare del soggetto richiedente di figli o familiari non autosufficienti o di situazioni di difficoltà derivanti dalla perdita del lavoro. Il contributo non spetta ai titolari di pensione diretta e a coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e usufruiscono di analoga provvidenza a carico di istituti assicurativi o previdenziali.[8]

1-*ter*. Il contributo di cui al presente articolo spetta solo qualora il nucleo familiare del richiedente si trovi nelle condizioni economiche stabilite con regolamento regionale.[9]

2. Il contributo previsto dal comma 1 spetta fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione[10] di vecchiaia o la pensione anticipata.[11]

2-*bis*. Il contributo di cui al presente articolo non è compatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e non è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni.[12]

---

5 Titolo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

6 Periodo aggiunto dall'art. 9, comma 3, della l.r. 18 febbraio 2005, 1.

7 Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6, dall'art. 2, comma 1 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 13, comma 9 della l.r. n. 1/2005 e l'art. 3 della l.r. n. 4/2013. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) sub 1.1 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

8 Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), sub 1.2 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

9 Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, della l.r. 6 dicembre 2005, n. 9 (legge finanziaria).

10 Le parole "di anzianità o" sono state soppresse dall'art. 9, comma 5, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

11 Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. Per effetto del comma 3 del medesimo art. 6 l.r. 6/1998, la modifica si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. 7/1992. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 ed infine modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) sub. 1.3 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

12 Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 ed infine modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) sub. 1.4 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

Art. 5 (Domanda)

1. Per ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4, i soggetti interessati devono presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento della contribuzione volontaria[13].

2. Le modalità ed i termini di presentazione della domanda sono demandate al Regolamento provinciale di cui all'articolo 17 bis.[14]

Art. 6 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

CAPO I-*bis*[15]
Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare

Art. 6-*bis* (Finalità e beneficiari)

1. Nei confronti delle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252[16], la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 2005 con un contributo che, a seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente da stabilirsi con regolamento regionale varia dal trenta al cinquanta per cento del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500 euro annui. Il contributo non può essere erogato per più di dieci anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 non spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente supera i limiti stabiliti con il regolamento regionale di cui al medesimo comma 1.

3. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato immediatamente prima la presentazione della domanda.

4. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

5. I regolamenti regionali di cui al presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa consiliare.

6. Non possono accedere al contributo di cui al presente articolo coloro che sono iscritti all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

---

13 Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

14 Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. e) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

15 Il Capo I-*bis* è stato introdotto dall'art. 9, comma 6, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

16 Le parole "decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono state sostituite dalle parole "decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252", testo quest'ultimo introdotto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

Art. 6-*ter*[17] (Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, è concesso annualmente un contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e successive modificazioni.

2. Il contributo spetta purché l'interessato versi nel fondo di cui al comma 1 una somma pari almeno ad euro 500,00 e, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, purché l'azienda presenti un punteggio pari almeno a 50 punti di svantaggio secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

3. Il contributo è pari ad euro 500,00 all'anno.[18]

4. Il contributo è integrativo dei versamenti che la persona interessata è tenuta ad effettuare ai sensi del comma 2 e viene erogato secondo le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 4.

5. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda per beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma secondo i rispettivi ordinamenti.

CAPO II
Contributo sui versamenti previdenziali dei lavoratori stagionali[19]

Art. 7 (Beneficiari)

1. Ai lavoratori stagionali dei settori turistico ed agro-forestale, nonché a quelli individuati dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, che risultino iscritti alle liste di collocamento quali disoccupati, che siano cittadini residenti da almeno tre anni nella regione Trentino - Alto Adige, viene corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1992 un contributo regionale annuo sull'importo pagato all'INPS per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

2. Il contributo spetta al lavoratore che nei dodici mesi antecedenti alla data della richiesta abbia effettuato almeno settantotto giornate lavorative alle dipendenze di datori di lavoro operanti nell'ambito del territorio regionale.

Art. 8 (Misura del contributo)

1. Il contributo è pari al cinquanta per cento dell'importo effettivamente versato all'INPS dal lavoratore stagionale richiedente per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

Art. 9 (Documentazione richiesta)

1. Ai fini della concessione del contributo regionale di cui all'articolo 7, il lavoratore deve presentare alla Provincia autonoma territorialmente competente apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato dal quale risultino la cittadinanza e la residenza;
b) dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'interessato ha prestato lavoro subordinato ed il numero di giornate lavorative effettuate;

---

17 Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera d) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. n. 4/2013.

18 Comma prima modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.

19 Il presente capo cessa di avere applicazione con l'entrata in vigore della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1, come stabilito dall'art. 13, comma 13 della medesima.

c) copia del documento attestante l'iscrizione alle liste di collocamento, quale disoccupato;
d) copia della ricevuta del versamento per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

2. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal versamento dell'importo relativo al quarto trimestre dell'anno solare.

Art. 10 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

[CAPO III][20]

Art. 11[21]

Art. 12[22]

Art. 13[23]

CAPO IV
Intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Art. 14 (Finalità)

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, operanti in aziende che si trovino in condizioni particolarmente sfavorite, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1992, un contributo regionale annuo sulla contribuzione previdenziale che gli stessi sono tenuti a versare ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 per l'assicurazione Invalidità - Vecchiaia - Superstiti (IVS).

2. Ai fini della presente legge, le condizioni particolarmente sfavorite di singole aziende o di zone specifiche del territorio sono quelle emergenti dalla regolamentazione emanata in materia rispettivamente dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 15[24] **(Misura del contributo)**

1. Il contributo è pari al 50 per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per le aziende della provincia di Bolzano che presentano un punteggio superiore a 75 punti di svantaggio, secondo quanto definito in base

---

20 Capo abrogato (articoli 11, 12 e 13) dall'art. 3, comma 2, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.
21 Vedi nota al Capo III.
22 Vedi nota al Capo III.
23 Vedi nota al Capo III.
24 Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. Si veda la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 343, per la determinazione dell'intervento a sostegno per l'anno 2009.

all'articolo 14, comma 2, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento. Per le aziende della provincia di Trento che operano ad un'altitudine superiore ai 900 m s.l.m., secondo quanto definito in base all'articolo 14, comma 2, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento.[25]

Art. 16 (Domanda)

1. Per ottenere il contributo di cui all'articolo 14, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni interessati sono tenuti a presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, entro tre mesi dalla scadenza[26] dell'ultima rata della contribuzione previdenziale obbligatoria dell'anno di competenza, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento, salvo quanto diversamente disposto da ciascuna Provincia autonoma.[27]

Art. 17 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in unica soluzione posticipata, per ogni anno solare.

Art. 17-*bis*[28] (Regolamenti provinciali)

1. Per l'attuazione delle norme demandate dalla presente legge ai Regolamenti provinciali, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.

Art. 18 (Norma finale)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno attuati fino a quando, con legge dello Stato, non saranno istituite analoghe provvidenze.
2. La misura del contributo di cui all'articolo 4 potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa competente, a seguito dell'eventuale variazione degli importi contributivi stabiliti dagli Enti previdenziali nazionali di riferimento.[29]

Art. 19 (Relazione annuale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

Art. 20[30]

---

25 Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 3, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 18 dicembre 2017, n. 11.

26 Le parole "due mesi dalla scadenza" sono state sostituite dalle parole "tre mesi dalla scadenza", testo quest'ultimo introdotto dall'art. 2, comma 3 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

27 Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

28 Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. g) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

29 Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

30 Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2 della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

REGIONALGESETZ VOM 25. JULI 1992, NR. 7

Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und Teilpächter[1] [2] [3]

I. TITEL
Allgemeine Bestimmungen

I. KAPITEL
Organisatorische Grundsätze und Übertragung von Aufgaben

Art. 1 Zielsetzungen
(1) In Anwendung des Art. 6 des Sonderautonomiestatutes ergreift die Region Trentino-Südtirol Maßnahmen zur Unterstützung der Sozialbeiträge der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter.

Art. 2 Übertragung von Verwaltungsaufgaben
(1) Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes werden die Verwaltungsaufgaben betreffend die Verwirklichung der Vorsorgemaßnahmen auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen, die sie durch die gleichen im Art. 2 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 betreffend „Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge“ vorgesehenen Einzelvorschriften ausüben.
(2) Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen regeln durch eigene Gesetzgebungs- und Verordnungsmaßnahmen die Einzelheiten zur Auszahlung der Leistungen und überhaupt alles, was die Ausübung der übertragenen Aufgaben betrifft.
(3) Der Regionalausschuss tritt in der Ausübung der übertragenen Aufgaben im Falle einer fortdauernden Untätigkeit oder einer Übertretung des vorliegenden Gesetzes an die Stelle der Landesausschüsse.
(4) Für die Maßnahmen, welche in der Ausübung der mit diesem Gesetz übertragenen Verwaltungsaufgaben getroffen werden, ist innerhalb von sechzig Tagen eine Beschwerde an den gebietsmäßig zuständigen Landesausschuss zugelassen, der darüber endgültig entscheidet.

Art. 3[4]

II. TITEL
Besondere Maßnahmen

I. KAPITEL
Beitrag zu den Zwecken des Aufbaus der Rente des NISF-INPS[5]

---

1 Im ABl. vom 4. August 1992, Nr. 32, ord. Beibl.
2 Die mit den Bestimmungen laut Art. 13 des RG vom 16. Juli 2004, Nr. 1 unvereinbaren Bestimmungen wurden im Sinne des Abs. 9 desselben Artikels aufgehoben. Hinsichtlich der Anwendung genannter Bestimmung siehe den Abs. 10.
3 Der Titel wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.
4 Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 2 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 aufgehoben.
5 Der Titel wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

Art. 4 Zielsetzungen

(1) Gegenüber den Personen laut Abs. 1-*bis*, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die dazu ermächtigt sind, die freiwilligen Beitragsleistungen zu den Versicherungen der – in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst – unselbständig Beschäftigten oder der selbständigen Erwerbstätigen vorzunehmen, leistet die Region ab 1. Jänner 1992 einen Beitrag, der auf Jahresbasis höchstens 4 Tausend Euro betragen darf. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut diesem Absatz wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches um den hier genannten Beitrag liegen muss[6].[7]

(1-*bis*) Der Beitrag steht den Personen zu, auf die die Umstände laut der regionalen Verordnung zutreffen, und zwar vor allem, wenn in der Familie der antragstellenden Person Kinder oder pflegebedürftige Angehörige leben oder Schwierigkeiten wegen Arbeitsplatzverlust bestehen. Der Beitrag steht nicht den Personen zu, die eine direkte Rente beziehen, sowie jenen, die aufgrund einer selbständigen oder abhängigen Arbeitstätigkeit bei Formen der Pflichtvorsorge eingetragen sind und ähnliche Vorsorgeleistungen von Versicherungs- oder Vorsorgeinstituten erhalten.[8]

(1-*ter*) Der Beitrag laut diesem Artikel wird nur dann gewährt, wenn die wirtschaftliche Lage der Familie des/r Antragstellers/in den Vorgaben der regionalen Verordnung entspricht.[9]

(2) Der im Abs. 1 vorgesehene Beitrag steht bis zur Erreichung der Voraussetzung der Mindestbeitragsleistung für die[10] Alters- oder Frührente zu.[11]

(2-*bis*) Der Beitrag laut diesem Artikel ist mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 vorgesehenen freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen nicht vereinbar sowie nicht mit den Leistungen laut Art. 1 und 2 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen kumulierbar.[12]

Art. 5 Antrag

(1) Um den Regionalbeitrag nach Art. 4 zu erhalten, müssen die Betroffenen bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz einen Antrag einreichen und die Unterlagen beilegen, die die erfolgte Einzahlung der freiwilligen Versicherungsbeiträge belegen.[13]

(2) Die Einzelvorschriften und die Fristen für die Einreichung des Gesuches werden von der Verordnung der Provinzen gemäß Art. 17-*bis* festgelegt.[14]

---

6 Der Satz wurde durch den Art. 9 Abs. 3 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 hinzugefügt.

7 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6, durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert. Siehe auch den Art. 13 Abs. 9 des RG Nr. 1/2005 und den Art. 3 des RG Nr. 4/2013. Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.1 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

8 Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 4 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 eingefügt und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.2 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 ersetzt.

9 Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 4 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 eingefügt und durch den Art. 5 Abs. 1 des RG vom 6. Dezember 2005, Nr. 9 (Finanzgesetz) geändert.

10 Die Worte „Dienstalters- oder“ wurden durch den Art. 9 Abs. 5 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 gestrichen.

11 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 geändert. Für die Wirkungen desselben Art. 6 Abs. 3 findet die Änderung mit dem Datum des Inkrafttretens des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7 Anwendung. Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.3 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 geändert.

12 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2 eingeführt, durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 ersetzt und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.4 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 geändert.

13 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 geändert.

14 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt.

Art. 6 Auszahlung des Beitrages
(1) Die Auszahlung des Regionalbeitrages erfolgt für jedes Kalenderjahr im Nachhinein in einmaliger Zahlung.

I. KAPITEL-*bis*[15]
Beitrag zum Aufbau einer Zusatzrente

Art. 6-*bis* Zielsetzungen und Empfänger
(1) Den im Haushalt tätigen Personen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, die Voraussetzungen gemäß den Buchst. b), c) und d) des Art. 3-*bis* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen erfüllen und bei einem durch das gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252[16] geregelten Rentenfonds eingetragen sind, gewährt die Region ab dem 1. Jänner 2005 einen Beitrag, der je nach der mit regionaler Verordnung festzusetzenden wirtschaftlichen Lage der Familie des/r Antragsstellers/in von dreißig bis fünfzig Prozent des eingezahlten freiwilligen Beitrags entspricht und auf jeden Fall nicht mehr als 500,00 Euro jährlich betragen darf. Der Beitrag kann für höchstens zehn Jahre entrichtet werden.
(2) Der Beitrag laut Abs. 1 steht nicht zu, wenn die wirtschaftliche Lage der Familie des Antragsstellers die in der regionalen Verordnung laut Abs. 1 festgelegten Grenzen überschreitet.
(3) Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuchs liegen muss.
(4) Der Begriff „im Haushalt tätige Person“ wird in der regionalen Verordnung definiert, und zwar unter besonderer Berücksichtigung des Umstandes, ob in der Familie Kinder oder pflegebedürftige Angehörige leben. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung des Gesuchs und für die Entrichtung des Beitrags werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt.
(5) Die regionalen Verordnungen gemäß diesem Artikel werden der zuständigen Gesetzgebungskommission des Regionalrats zur vorherigen Stellungnahme unterbreitet.
(6) Diejenigen, die bei der freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen gemäß Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen eingetragen sind, haben keinen Anspruch auf den Beitrag laut diesem Artikel.
(7) Der Beitrag laut Abs. 6 ist weder mit den anderen Maßnahmen gemäß Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen noch mit den anderen in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen vereinbar.
(8) Für die im Abs. 6 und im Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 7/1992, geändert durch diesen Artikel, vorgesehenen Zielsetzungen ist eine jährliche Ausgabe von höchstens 1 Million Euro vorgesehen.

Art. 6-*ter*[17] Maßnahme zugunsten der Bauern, Halb- und Teilpächter
(1) Den Bauern, Halb- und Teilpächtern sowie ihren mithelfenden Familienangehörigen, die bei der entsprechenden Verwaltung der Beiträge und der Vorsorgeleistungen des NISF/INPS eingetragen und in Viehzuchtbetrieben tätig sind, die sich gemäß Art. 14 Abs. 2 in einer besonders ungünstigen Lage befinden, wird jährlich ein regionaler Ergänzungsbeitrag auf die Einzahlungen in einen

---

15 Das I. Kapitel-*bis* wurde durch den Art. 9 Abs. 6 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 eingeführt.
16 Die Worte „gesetzesvertretende Dekret vom 21. April 1993, Nr. 124“ wurden mit dem Art. 2 Abs. 2 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 durch die Worte „gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252“ ersetzt.
17 Der Artikel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 eingefügt. Siehe auch den Art. 3 des RG Nr. 4/2013.

Rentenfonds gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 (Regelung der Zusatzrenten) mit seinen späteren Änderungen gewährt.
(2) Der Beitrag kann in Anspruch genommen werden, sofern die betroffene Person mindestens 500,00 Euro in den Fonds gemäß Abs. 1 einzahlt und – was die Provinz Bozen anbelangt – sofern der Betrieb mindestens 50 Erschwernispunkte gemäß den Landesbestimmungen im Sinne des Art. 14 Abs. 2 aufweist.
(3) Der Beitrag beläuft sich auf 500,00 Euro jährlich.[18]
(4) Der Beitrag ergänzt die Einzahlungen, die die betroffene Person im Sinne des Abs. 2 vornehmen muss, und wird nach den in der regionalen Verordnung gemäß Art. 4 enthaltenen Modalitäten entrichtet.
(5) Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung des Gesuches, um die Maßnahme gemäß diesem Artikel in Anspruch nehmen zu können, werden von jeder Autonomen Provinz gemäß den jeweiligen Ordnungen festgesetzt.

II. KAPITEL[19]
Beitrag auf die Sozialversicherung der Saisonarbeiter

Art. 7 Bezieher
(1) Den Saisonarbeitern der Bereiche Tourismus, Landwirtschaft und Forstwirtschaft, sowie jene, die vom Gesetz Nr. 230 vom 18. April 1962 vorgesehen werden, die in den Arbeitsvermittlungsverzeichnissen als Arbeitslose eingetragen sind und seit mindestens drei Jahren in der Region Trentino-Südtirol ansässige Staatsbürger sind, wird ab 1. Jänner 1992 ein jährlicher Regionalbeitrag auf den dem NISF-INPS für die freiwillige Fortsetzung der Sozialversicherung gezahlten Betrag entrichtet.
(2) Dieser Beitrag steht dem Erwerbstätigen zu, der in den zwölf Monaten vor dem Datum des Antrages mindestens achtundsiebzig Arbeitstage bei Arbeitgebern geleistet hat, die im Gebiet der Region tätig sind.

Art. 8 Höhe des Beitrages
(1) Der Beitrag entspricht fünfzig Prozent des vom antragstellenden Saisonarbeiter an das NISF-INPS tatsächlich eingezahlten Betrages für die freiwillige Fortsetzung der Sozialversicherung.

Art. 9 Erforderliche Unterlagen
(1) Damit der Regionalbeitrag nach Art. 7 gewährt wird, muss der Erwerbstätige bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz einen eigenen Antrag zusammen mit den nachstehenden Unterlagen einreichen:
a) Bescheinigung, aus der die Staatsangehörigkeit und die Ansässigkeit hervorgehen;
b) Erklärung des Arbeitgebers, in der bestätigt wird, dass der Betroffene unselbständige Arbeit geleistet hat und in der die Anzahl der geleisteten Arbeitstage angegeben wird;
c) Ausfertigung der Unterlage, die die Eintragung in die Arbeitsvermittlungsverzeichnisse als Arbeitsloser bestätigt;
d) Kopie des Einzahlungsbeleges für die freiwillige Fortsetzung der Sozialversicherung.
(2) Der Antrag muss innerhalb von sechs Monaten nach der Einzahlung des Betrages eingereicht werden, der das vierte Quartal des Kalenderjahres betrifft.

---

[18] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 4 Abs. 1 des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 geändert.

[19] Das Kapitel findet laut Art. 13 Abs. 13 des RG vom 18. Februar 2005, Nr. 1 mit Inkrafttreten desselben Gesetzes keine Anwendung mehr.

Art. 10 Auszahlung des Beitrages
(1) Die Auszahlung des Regionalbeitrages erfolgt für jedes Kalenderjahr im Nachhinein in einmaliger Zahlung.

[III. KAPITEL][20]

Art. 11[21]

Art. 12[22]

Art. 13[23]

IV. KAPITEL
Maßnahme zur Unterstützung der Sozialbeiträge für Bauern, Halb- und Teilpächter

Art. 14 Zielsetzungen
(1) Den Bauern, Halb- und Teilpächtern, die bei der entsprechenden Verwaltung der Beiträge und der Vorsorgeleistungen eingetragen sind und in Betrieben tätig sind, die sich in einer besonders ungünstigen Lage befinden, wird am 1. Jänner 1992 ein jährlicher Regionalbeitrag auf die Sozialbeiträge gewährt, die sie im Sinne des Gesetzes vom 2. August 1990, Nr. 233 für die IAH-Versicherung (Invalidität, Alter, Hinterbliebene) einzuzahlen haben.
(2) Zu den Zwecken dieses Gesetzes sind als Betriebe oder Gebietsteile, die sich in einer besonders ungünstigen Lage befinden, jene zu betrachten, die in Bestimmungen angeführt werden, welche von der Autonomen Provinz Trient bzw. der Autonomen Provinz Bozen in diesem Bereich erlassen worden sind.

Art. 15[24] **Ausmaß des Beitrages**
(1) Der Beitrag entspricht 50 Prozent des Betrags, der für die im Sinne des Gesetzes vom 2. August 1990, Nr. 233 geschuldeten Sozialbeiträge eingezahlt wurde. Für die Betriebe der Provinz Bozen, die mehr als 75 Erschwernispunkte gemäß Art. 14 Abs. 2 aufweisen, setzt die Regionalregierung jährlich mit eigenem Beschluss das Ausmaß des Beitrags auf bis 70 Prozent fest. Für die in Gebieten über 900 Metern ü.d.M. tätigen Betriebe der Provinz Trient gemäß Art. 14 Abs. 2 setzt die Regionalregierung jährlich mit eigenem Beschluss die Beitragshöhe auf bis zu 70 Prozent fest.[25]

Art. 16 Antrag
(1) Um den Beitrag nach Art. 14 zu erhalten, müssen die betroffenen Bauern, Halb- und Teilpächter bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz innerhalb von drei Monaten nach Ablauf[26] der letzten Rate der Pflichtsozialbeiträge des Bezugsjahres einen Antrag einreichen und die

---

20 Das Kapitel (Art. 11, 12 und 13) wurde durch den Art. 3 Abs. 2 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 aufgehoben.
21 Siehe die Anmerkung zum III. Kapitel.
22 Siehe die Anmerkung zum III. Kapitel.
23 Siehe die Anmerkung zum III. Kapitel.
24 Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt. Siehe den Beschluss der Regionalregierung vom 16. Dezember 2008, Nr. 343 betreffend die Festsetzung der Unterstützung für das Jahr 2009.
25 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 3 des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 18. Dezember 2017, Nr. 11 geändert.
26 Die Worte „zwei Monaten nach dem Ablauf“ wurden mit Art. 2 Abs. 3 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 durch die Worte „drei Monaten nach Ablauf“ ersetzt.

Unterlagen über die erfolgte Einzahlung, unbeschadet anders lautender Bestimmungen der jeweiligen Autonomen Provinz, beilegen.[27]

Art. 17 Auszahlung des Beitrages
(1) Die Auszahlung des Regionalbeitrages erfolgt für jedes Kalenderjahr im Nachhinein in einmaliger Zahlung.

Art. 17-*bis*[28] Verordnungen der Provinzen
(1) Zwecks Anwendung der Bestimmungen, die mit diesem Gesetz auf die Verordnungen der Provinz übertragen werden, gelten die Bestimmungen gemäß Art. 3-*quater* des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4.

Art. 18 Schlussbestimmung
(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen werden bis zur Festlegung ähnlicher gesetzlicher Vorsorgemaßnahmen von Seiten des Staates angewandt.
(2) Die Höhe des Beitrags laut Art. 4 kann vom Regionalausschuss nach Anhören der zuständigen Gesetzgebungskommission infolge einer allfälligen Änderung der von den betreffenden nationalen Vorsorgeinstituten festgesetzten Beitragssätze neu festgelegt werden.[29]

Art. 19 Jahresbericht
(1) Der Regionalausschuss legt dem Regionalrat jährlich einen Jahresbericht über den Durchführungsstand und über den Stand der Ausgabe dieses Gesetzes vor.

Art. 20[30]

---

27 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.
28 Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt.
29 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.
30 Der Artikel wurde durch den Art. 12 Abs. 2 des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6 aufgehoben.

Legge 2 agosto 1990, n. 233[1]
Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi [2].

Note:
[1]Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1990, n. 188.
[2] Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

1. Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente [3].
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463 , o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613 , di età inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per i prodotti di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni [4].
Note:
[3]Vedi, anche, il comma 768 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 10 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247 e l'art. 1, comma 186, L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[4] Vedi, anche, l'art. 3- *bis* , D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e l'art. 59, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Versamento dei contributi.
1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.
2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311 , sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.

3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione[5].

Note:

[5]Vedi, anche, l'art. 47, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

3. Prosecuzione volontaria.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di Lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1° luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi di cui alla citata tabella *A* sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile, di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.

4. Anagrafe delle aziende.

1. Le amministrazioni, competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , e successive modificazioni ed integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e all'INPS, entro trenta giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione, la variazione o la cessazione di attività dell'azienda.

2. Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attività artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato e all'INPS.

5. Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione [6] [7].

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella *C* annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153 .

3. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dall'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono abrogate.

4. Per la determinazione della misura delle pensioni nel caso in cui il reddito imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di cui al comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste.

5. La pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 , è integrabile al trattamento minimo.

6. Il reddito annuo di impresa di cui all'articolo 1 è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

7. Il reddito preso a base per i familiari coadiuvanti e coadiutori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 1.

8. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef, ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello.
9. I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni di cui all'articolo 1 in epoca anteriore al 1° gennaio 1982 vengono computati ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello indicato nelle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge, rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.
10. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, ripartito con i criteri previsti al comma 5 del medesimo articolo, è quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12 per cento il contributo in cifra fissa e in percentuale dovuto per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per ciascuno degli anni predetti. Con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990.
11. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo se più favorevole l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
[6]La Corte costituzionale, con sentenza 4-23 luglio 2018, n. 173 (Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevede l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole.
[7]La Corte costituzionale, con sentenza 10 gennaio - 9 febbraio 2018, n. 23 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2018, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza indicata in epigrafe.

6. Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti.

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni di cui all'articolo 1, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 della presente legge per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza ivi prevista anche ai supplementi di pensione da liquidare, a carico delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

7. Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni .[8]

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26, ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.
2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti. determinato ai sensi dell'articolo 11- *bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:
a) moltiplicando il reddito media convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella *D*;

b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni [9].
4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.
5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* è determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 . La misura del reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.
6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sui piano nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , nonché il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , di età inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera *b*), sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidità, non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, più di 156 giornate per ciascun anno.
10. Entro il 30 giugno 1991[10] i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni .
Note:
[8]Vedi, anche, l'art. 01, comma 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
[9] Vedi, anche, l'art. 59, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
[10] Per la proroga del presente termine, relativamente al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990, vedi l'art. 13, comma 3, D.L. 29 marzo 1991, n. 103.

8. Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di cui ai comma 1 dell'articolo 7, è pari, per ogni anno ai iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.
2. La misura massima della percentuale ai commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella *C* annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153 .
3. Il reddito di cui al comma 1 è pari alla media dei redditi determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.
4. Il reddito relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.
5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 si tiene conto, per gli iscritti alla gestione in attività alla data del 1° luglio 1990, di un reddito di importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 per il primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attività anteriormente alla predetta data del 1° luglio 1990 si tiene conto del reddito

attribuibile per l'anno 1990 alle unità appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella *D* allegata alla presente legge.
6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1990.
7. La pensione è integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 sono riliquidate, con effetto dal 1° luglio 1990, secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo, se più favorevole, l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive modificazioni ed integrazioni, nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 8 per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

10. Prosecuzione volontaria.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1° luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7. L'importo del contributo volontario minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.
3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella *E.*
4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella *E* sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

11. Riscatto contributi dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961.

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, è data facoltà di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 1991.

12. Pensione indiretta o di reversibilità.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i superstiti indicati all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito da ultimo dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903 , hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia **deceduto anteriormente**

al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.
2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , ed i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
3. Il diritto all'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 6 della L. 9 marzo 1989, n. 88 . Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 è dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7.

13. Imprenditori agricoli a titolo principale.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 le disposizioni della L. 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'art. 12, L. 9 maggio 1975, n. 153 .
2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma in deroga prevista dall'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 .

14. Classificazione delle aziende.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi [11].
2. [La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, deve essere compilata su modello predisposto dallo SCAU e corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonché dal totale degli stessi redditi. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la dichiarazione deve essere presentata, in caso di prima iscrizione o di variazione nella composizione familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività o della intervenuta variazione] [12].
3. [Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale dello SCAU procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti] [13].
4. [L'ufficio provinciale dello SCAU, sulla base delle situazioni aziendali esistenti e di altri accertamenti, provvederà a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati] [14].
5. [I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro sessanta giorni alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9] [15].

Note:
[11] Per la proroga del termine, vedi l'art. 13, D.L. 29 marzo 1991, n. 103.
[12] Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.
[13] Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.
[14] Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.
[15] Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.

15. Commissione di accertamento e verifica.

1. [Ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della presente legge, è costituita, presso l'ispettorato provinciale del lavoro, una commissione della quale fanno parte:
a) il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro, o in sua sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede;
b) il direttore dell'ufficio provinciale dello SCAU;
c) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INPS;
d) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INAIL.
2. La commissione esercita un autonomo potere di accertamento e può disporre ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici.
3. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione formula proposte di provvedimenti all'ufficio competente dello SCAU, che è tenuto a portarli ad esecuzione.

4. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale dello SCAU su conforme proposta della commissione, i soggetti di cui al comma 1, interessati a ricorrere, hanno facoltà di presentare il ricorso in prima istanza alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 , e in seconda istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale] [16].

Note:

[16] Articolo abrogato dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.

16. Cumulo dei periodi assicurativi.

1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni ;

b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 .

17. Equilibrio finanziario delle gestioni.

1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei lavoratori autonomi, si provvede ai sensi dell'articolo 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .

18. Abrogazione.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 è abrogato il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Tabella *A*

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria per artigiani e commercianti

	Reddito	
Classi di reddito	medio	
	imponibile	
Fino a lire 14.360.736	14.360.736	
da lire 14.360.737 a lire 19.441.947	16.901.341	
da lire 19.441.948 a lire 24.523.158	21.982.553	
da lire 24.523.159 a lire 29.604.370	27.063.764	
da lire 29.604.371 a lire 34.685.580	32.144.975	
da lire 34.685.581 a lire 39.766.791	37.226.186	
da lire 39.766.792 a lire 44.848.000	42.307.396	
oltre lire 44.848.000.	44.848.000	

Tabella *B*
Artigiani

	Reddito annuo	
Anni di riferimento	da	
	accreditare [1]	
Dal 1959 al 1964	64.400	
Dal 1965 al 1973	124.400	
1974	254.400	
1975	604.400	
1976	728.400	
1977	830.600	
1978	992.600	
1979	2.420.200	
1980	3.606.100	
1981	5.293.500	

[1] Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

Tabella *C*
Esercenti attività commerciali

	Reddito annuo	
Anni di riferimento	da	
	accreditare [1]	
Dal 1966 al 1973	124.400	
1974	254.400	
1975	604.400	
1976	728.400	
1977	830.600	
1978	992.600	

1979	2.391.100	
1980	3.577.000	
1981	5.272.700	
[1] Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in		

Tabella *D* [19]

	Giornate	
Fasce di reddito agrario	per ogni	
	unità attiva	
Prima fascia	156	
Seconda fascia	208	
Terza fascia	260	
Quarta fascia	312	

Note:

[19] Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge è stato determinato, per l'anno 1990, in misura pari a lire 55.537 con D.M. 6 maggio 1991 (Gazz. Uff. 20 maggio 1991, n. 116); per l'anno 1991, in misura pari a lire 58.159 con D.M. 26 giugno 1991 (Gazz. Uff. 5 luglio 1991, n. 156); per l'anno 1992 in misura pari a lire 63.136 con D.M. 7 luglio 1992 (Gazz. Uff. 27 luglio 1992, n. 175); per l'anno 1993 in misura pari a lire 66.095 con D.M. 16 settembre 1993 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226); per l'anno 1994 in misura pari a lire 68.214 con D.M. 18 luglio 1994 (Gazz. Uff. 28 luglio 1994, n. 175); per l'anno 1995 in misura pari a lire 68.811 con D.M. 12 luglio 1995 (Gazz. Uff. 24 luglio 1995, n. 171); per l'anno 1996 in misura pari a lire 70.787 con D.M. 1° agosto 1996 (Gazz.Uff. 16 agosto 1996, n. 191); per l'anno 1997 in misura pari a lire 72.251 con D.M. 15 luglio 1997 (Gazz. Uff. 26 luglio 1997, n. 173). Inoltre, il D.M. 10 giugno 1991 (Gazz. Uff. 21 giugno 1991, n. 144) ha così disposto: «La misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni è determinata nei seguenti importi:

prima fascia: fino a L. 700.000;

seconda fascia: da L. 700.001 a L. 3.000.000;

terza fascia: da L. 3.000.001 a L. 7.000.000;

quarta fascia: oltre L. 7.000.000». A decorrere dal 1° luglio 1997 la misura del reddito agrario annuo è stata rideterminata dall'art. 1, D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146. Successivamente il reddito è stato determinato, per l'anno 1998, con D.M. 5 agosto 1998 (Gazz. Uff. 28 agosto 1998, n. 200) in misura pari a L. 73.777; per l'anno 1999 in misura pari a lire 75.325 con D.M. 28 giugno 1999 (Gazz. Uff. 26 luglio 1999, n. 173); per l'anno 2000 in misura pari a lire 76.114 con D..M. 19 luglio 2000 (Gazz. Uff. 8 agosto 2000, n. 184); per

l'anno 2001 in misura pari a lire 78.536, pari ad euro 40,56, con D.M. 31 luglio 2001 (Gazz. Uff. 22 agosto 2001, n. 194); per l'anno 2002 in misura pari ad € 40,61 con D.Dirett. 17 luglio 2002 (Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181); per l'anno 2003 in misura pari ad € 41,81 con D.Dirett. 1° luglio 2003 (Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160); per l'anno 2004 in misura pari ad € 42,68 con D.Dirett. 11 giugno 2004 (Gazz. Uff. 19 giugno 2004, n. 142); per l'anno 2005 in misura pari a € 43,96 con D.Dirett. 20 giugno 2005 (Gazz. Uff. 29 giugno 2005, n. 149). Vedi, anche, il D.Dirett. 1° giugno 2005.

Tabella *E*

Classi di reddito medio settimanale imponibile, valide ai fini della contribuzione volontaria nella gestione speciale invalidità, vecchiaia, superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Classe di reddito	Reddito settimanale	Reddito medio settimanale imponibile
1	fino a lire 210.000	210.000
2	oltre lire 210.000 fino a lire 280.000	245.000
3	oltre lire 280.000 fino a lire 350.000	315.000
4	oltre lire 350.000	385.000

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1

Pacchetto famiglia e previdenza sociale[1] [2]

Capo I

Previdenza e assicurazioni sociali

Art. 1 (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli)

1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli o di minori affidati, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Nel caso di lavoratori/trici dipendenti il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.[3]

2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi di cui al comma 1, e comunque in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18 mila. Il contributo spetta dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.[4]

3. Il contributo previsto ai commi 1 e 2 può essere corrisposto, in caso di nascita, adozione o affidamento, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e in misura pari all'importo dei versamenti previdenziali obbligatori effettuati, e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila.[5]

4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che, svolgono un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale entro i cinque anni di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila 500 rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 18 mila. In caso di

---

[1] In B.U. 21 febbraio 2005, n. 7 - Numero straordinario.

[2] Si vedano il DPReg. 15 giugno 2005, n. 9/L; il DPReg. 27 ottobre 2005, n. 13/L; il DPReg. 4 giugno 2008, n. 3/L; il DPReg. 17 giugno 2009, n. 2/L; il DPReg. 15 maggio 2012, n. 5/L e il DPReg. 12 giugno 2012, n. 6/L, che approvano il regolamento di esecuzione della presente legge.
Si veda il D.P.P. 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg., modificato dal D.P.G.P. 4 ottobre 2006, n. 17-70/Leg. limitatamente alla Provincia di Trento, che ha dato attuazione alla presente legge e al relativo regolamento regionale di esecuzione, DPReg. 15 giugno 2005, n. 9/L, limitatamente alla Provincia di Trento. Si veda il DPReg. 28 aprile 2006, n. 5/L che modifica il regolamento di esecuzione della presente legge. Si veda, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2006, n. 233, recante *Proroga sino al 31 dicembre 2007 dei criteri adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare,* e il DPReg. 23 agosto 2006, n. 11/L.

[3] Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, successivamente dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

[4] Comma modificato dall'art. 4, comma 2 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, dall'art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17, sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

[5] Comma modificato dall'art. 2, comma 2 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, dall'art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17, sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 e dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni.[6]

4-*bis*. I contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti, in alternativa, alle medesime condizioni e in presenza dei medesimi requisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 6, per il sostegno dei versamenti in una delle forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'ammontare del contributo può arrivare fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e fino all'importo di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 4, per un importo complessivo massimo in entrambi i casi di euro 8 mila. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi annui finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.[7]

4-*ter*. I contributi di cui al comma 4-*bis* possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.[8]

5. Ogni disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo è stabilita con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione[9].[10]

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, ma non cumulabili, fermo restando che non possono comunque essere superati i limiti previsti per ciascun tipo di contributo. Non sono cumulabili, inoltre, con gli interventi di cui all'articolo 2, né con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-*bis*, 6-*ter* e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti) e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter,* fermo restando che spettano dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita

---

[6] Comma modificato dall'art. 4, comma 3 e 4 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, dall'art. 2, comma 1, lettera c) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17**,** dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria)**,** successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

[8] Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

[9] Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 5 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

[10] Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. f) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.[11]

6-*bis*. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.[12]

Art. 2 (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti)

1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari all'importo del versamento effettuato per la copertura previdenziale dei suddetti periodi e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Nel caso di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.[13]

1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno qualora l'assistenza sia rivolta a figli o bambini affidati non autosufficienti minori di cinque anni. In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno.[14]

2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 2 mila rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.[15]

2-*bis*. Per il medesimo periodo dedicato all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il sostegno della previdenza complementare fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* e di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 2, fermo restando l'ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I contributi di cui al presente comma, fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati ad anno, possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo

---

11 Comma modificato dall'art. 4, comma 6 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, ~~e~~ dall'art. 2, comma 3 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17, dall'art. 4, comma 1, lett. g) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

12 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. h) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

13 Comma modificato dall'art. 2, comma 4 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2 e dall'art. 2, comma 2, lettera a) e b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, dall'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

14 Comma introdotto dall'art. 4, comma 8 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, successivamente modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 ed infine modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7. Si segnala che nel corrispondente testo tedesco, le parole "pro Jahr" sono state sostituite dalle parole "auf Jahresbasis".

15 Comma modificato dall'art. 2, comma 2, lettera a) e d) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 e dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6. Si segnala che nel corrispondente testo tedesco, le parole "pro Jahr" sono state sostituite dalle parole "auf Jahresbasis".

regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.[16]

3. L'individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l'assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.[17]

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-*bis*, 6-*ter* e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni. Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui al comma 2-*bis,* possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.[18]

4-*bis*. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.[19]

[Art. 3[20] (Assegno regionale al nucleo familiare)

1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell'INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ai/alle liberi/e professionisti/e, a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria, nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso dei medesimi requisiti, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. L'assegno spetta ai/alle cittadini/e comunitari/ie entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Con il regolamento di cui al comma 4 la Giunta regionale può prevedere ulteriori requisiti per beneficiare dell'assegno di cui al presente articolo. L'assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. Non spetta ai/alle componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e

16 Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) e, successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 e dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

17 Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 9 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

18 Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 5 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, successivamente, dall'art. 4, comma 2, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

19 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

20 Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1 della l.r. 26 luglio 2016, n. 7, con decorrenza 1° gennaio 2018.

ai/alle partecipanti a collegi e commissioni. L'assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A).[21]

2. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico genitore l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella B).

3. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un/una figlio/a o equiparato/a disabile l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto, secondo quanto previsto dall'allegata tabella C). Con regolamento regionale può essere previsto un aumento dell'assegno non superiore al 30 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli o equiparati disabili.[22]

4. La composizione del nucleo familiare, la definizione di "unico genitore", i figli ed equiparati, nonché la condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Con regolamento regionale, approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli elementi di riferimento per la valutazione della condizione economica, inclusa la composizione del nucleo familiare e i sistemi di valutazione, possono essere assunti anche con modalità differenziate, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche sociali. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione degli assegni sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Le Province possono altresì stabilire che l'assegno venga erogato in tutto o in parte nella forma di buoni di servizio secondo criteri e modalità dalle stesse definiti.[23]

4-*bis*. L'assegno di cui al presente articolo è istituito in attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e con riferimento all'articolo 31 della Costituzione, allo scopo di integrare, nell'ambito delle competenze della Regione, la normativa statale vigente in materia di previdenza e istituire forme di tutela e sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale. L'assegno di cui al presente articolo è da intendersi quindi, sin dal momento della sua istituzione, integrativo dell'assegno al nucleo familiare previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali. L'assegno regionale spetta in ogni caso, in presenza dei requisiti richiesti, anche a coloro che non beneficiano dei suddetti assegni statali.[24]

5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere complessivo annuo di 68 milioni 900 mila euro, comprensivo della rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 5.[25]**]**

---

21 Comma dapprima sostituito dall'art. 4, comma 10 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, modificato dall'art. 3, comma 3, della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) e, successivamente sostituito dall'art. 2, comma 3, lettera a) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. n. 4/2013. La Corte costituzionale, con Sentenza 7 giugno 2013, n. 133 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24 – I serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nel testo modificato dal citato art. 3, comma 3 della l.r. n. 8/2011. Il comma in parola è stato, infine, modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 12 settembre 2013, n. 6.

22 Comma modificato dall'art. 4, comma 11 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3. Si veda anche l'art. 5 della stessa legge.

23 Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 4 e dall'art. 14 comma 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Comma successivamente modificato dall'art. 2, comma 3, lettera b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4.

24 Comma inserito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 18 giugno 2012, n. 3.

25 Comma sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (legge finanziaria), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal comma 21 dello stesso articolo 2, e poi così modificato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall'art. 2, comma 3, lettera c) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4.

Art. 4[26] **(Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa)**

1. Nei confronti delle persone disoccupate che possiedono la residenza nella regione Trentino-Alto Adige spetta un contributo a sostegno dei versamenti previdenziali volontari effettuati rapportato all'anno non superiore ad euro 7 mila. Per le cittadine e i cittadini comunitari l'assegno spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. L'assegno è corrisposto secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali, in armonia con le rispettive politiche del lavoro e nei limiti delle risorse a tal fine assegnate dalla Regione, stabiliscono i requisiti di accesso, gli importi, le modalità di corresponsione del contributo, nonché quant'altro si renda necessario per l'attuazione dello stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti residenti nella regione Trentino-Alto Adige che:

a) in attuazione di accordi sindacali per i quali non sia riconosciuta la contribuzione figurativa, accettano di ridurre l'attività lavorativa al fine di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato;
b) sono sospesi per crisi di mercato e non sono coperti da contribuzione previdenziale.

3. Il contributo previsto dal comma 1 viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia.

Art. 4-*bis*[27] **(Sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore del lavoro discontinuo)**

Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 concernente "Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*[28]
2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 28 mila 800.

Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 concernente "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori"e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*[29]
2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 870 mila.

Art. 7 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*[30]
2. *(omissis)*[31]
3. *(omissis)*[32]

---

[26] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 4 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'articolo 3 della stessa legge.

[27] Articolo introdotto dall'art. 4, comma 12 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria) e, successivamente, soppresso dall'art. 2, comma 5 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 5 della l.r. n. 3/2008 e l'art. 3 della l.r. n. 4/2013.

[28] Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 11 settembre 1961, n. 8.

[29] Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 2 gennaio 1976, n. 1.

[30] Integra il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

[31] Aggiunge il comma *2-bis* dopo il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

4. *(omissis)*[33]
5. *(omissis)*[34]
6. *(omissis)*[35]
7. *(omissis)*[36]
8. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 450 mila.

Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente "Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804")

1. *(omissis)*[37]
2. *(omissis)*[38]
3. *(omissis)*[39]
4. *(omissis)*[40]
5. *(omissis)*[41]

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*[42]
2. *(omissis)*[43]
3. *(omissis)*[44]
4. *(omissis)*[45]
5. *(omissis)*[46]
6. *(omissis)*[47]
7. Il contributo di cui al comma 6 non è cumulabile[48] con gli altri interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri interventi previsti dalla presente legge.
8. Per le finalità previste dal comma 6 e dall'articolo 4 della legge regionale 7/1992, come modificato dal presente articolo, è previsto un onere annuo non superiore ad euro un milione.

---

32 Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.
33 Modifica il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.
34 Modifica il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.
35 Modifica il comma 5 dell'art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.
36 Sostituisce l'art. 5 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.
37 Modifica il titolo della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.
38 Modifica il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.
39 Sostituisce l'art. 2 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.
40 Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.
41 Modifica il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.
42 Modifica l'art. 4, comma 1, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.
43 Modifica l'art. 4, comma 1, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.
44 Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.
45 Aggiunge il comma 1-*bis* e 1-*ter* dopo l'art. 4, comma 1, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.
46 Modifica l'art. 4, comma 2, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.
47 Aggiunge il Capo I-bis dopo il Capo I della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.
48 Le parole "non è cumulabile" introdotte dall'art. 4, comma 13 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3" hanno sostituito le precedenti parole "è incompatibile".

Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 concernente "Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*[49]

Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente "Indennità regionale a favore dei disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*[50]
2. *(omissis)*[51]
3. *(omissis)*[52]
4. *(omissis)*[53]
5. *(omissis)*[54]

Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale")

1. *(omissis)*[55]
2. *(omissis)*[56]

Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 15 milioni.[57]

2. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 4 e [4-bis][58] sono attuati in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma, tramite le risorse alle stesse Province attribuite ai sensi del comma 1. A tal fine ed in considerazione della diversificazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale, anche in relazione alle diverse dinamiche dei mercati del lavoro locali, con regolamento regionale, emanato d'intesa con le Province interessate, sono determinati gli interventi di cui al comma 1 da attivare in ciascuna provincia al fine di rispondere alle esigenze individuate come prioritarie in essa.[59]

---

[49] Aggiunge il comma 1-*bis* dopo il comma 1dell'art. 7, della l.r. 28 febbraio 1993, n. 3.

[50] Modifica l'art. 1, comma 1, della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

[51] Sopprime le parole "e i richiedenti risultino regolarmente iscritti nelle liste di collocamento" dell'art. 1, comma 1 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

[52] Aggiunge il comma 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dopo il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

[53] Sostituisce il primo periodo dell'art. 7, comma 6 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

[54] Sostituisce l'art. 8 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

[55] Modifica l'art. 1, comma 1 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

[56] Inserisce l'art. 1-*bis* dopo l'art. 1 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

[57] Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 *(Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009)* e, successivamente, dall'art. 6, comma 2 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall'art. 2, comma 6 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. n. 4/2013. Il comma è stato poi sostituito dall'art. 4, comma 3, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 e da ultimo modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 24 luglio 2024, n. 2.

[58] Il rinvio all'articolo 4-*bis* è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

[59] Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009).

3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 9, sono delegate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano.[60]

4. La Giunta regionale tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province autonome provvede a ripartire i fondi previsti dagli articoli 1, 2, [3][61], 4, [4-bis][62] e 9 assegnando le risorse alle Province. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi.[63]

5. Con deliberazione della Giunta regionale gli importi di cui agli articoli 1, 2, [3][64], ivi comprese le tabelle A), B) e C) ed escluso il comma 5, nonché agli articoli 4, [4-bis][65] e 9, comma 6 possono essere adeguati in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.[66]

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 si applicano solo per la copertura previdenziale di periodi successivi al 1° gennaio 2005.

7. Ai fini della valutazione dell'impatto delle politiche attuate le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, i dati relativi agli interventi di cui agli articoli 1, 2, [3][67], 4 e [4-bis][68] realizzati nell'anno solare immediatamente precedente.[69]

8. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle domande di contributo presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente successivamente al 1° gennaio 2005.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano ai versamenti volontari effettuati per gli anni successivi al 2004.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano a tutti coloro che risultano iscritti all'assicurazione volontaria di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

12. Nelle leggi regionali in materia di previdenza integrativa per variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si intende la media della variazione dell'indice stesso rilevato nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. A decorrere dal 1° giugno 2005 è preclusa la possibilità di aderire alle forme assicurative previste agli articoli 10, 18, 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli 10, 13, 18, 22, 23 e 28 continuano ad applicarsi limitatamente agli eventi che si sono verificati entro la scadenza dell'anno assicurativo in essere alla data del 31 maggio 2005. Con il 1° luglio 2005 cessano di avere applicazione gli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano con riferimento

---

60 Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009).

61 Il rinvio all'articolo 3 è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

62 Il rinvio all'articolo 4-*bis* è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

63 Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009).

64 Il rinvio all'articolo 3 è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

65 Il rinvio all'articolo 4-*bis* è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

66 Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009).

67 Il rinvio all'articolo 3 è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

68 Il rinvio all'articolo 4-*bis* è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

69 Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e, successivamente, dall'art. 4, comma 3, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

agli assegni regionali al nucleo familiare spettanti a decorrere dal 1° luglio 2005. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il Capo II della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e cessa la possibilità di aderire all'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, già sospesa ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

14. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 2 gennaio 1976, n. 1, 9 dicembre 1976, n. 14, 9 agosto 1957, n. 15, 25 luglio 1992, n. 7, 27 novembre 1993, n. 19 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.[70]

15. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2004 risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione regionale di somme indebitamente percepite ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 11 novembre 1971, n. 42 e 2 gennaio 1976, n. 1 e che alla data di entrata in vigore della presente legge stanno restituendo ratealmente gli importi dovuti, possono, a domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2005, restituire in unica soluzione l'indebito residuo. In tale caso le somme non ancora versate all'Amministrazione regionale verranno scontate del 20 per cento e dovranno essere versate entro un mese dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ad effettuare il versamento.

Art. 14 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 59 milioni 150 mila, di cui euro 1.874.900,00 per arretrati, a carico dell'esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si provvede per euro 58 milioni 550 mila con i fondi del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 a disposizione sul capitolo 670 della spesa e per euro 600 mila con lo stanziamento del capitolo 1985 della spesa che presenta sufficiente disponibilità.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[70] Si veda il DPReg. 5 maggio 2005, n. 8/L.

TABELLA/TABELLE A)[71]

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)
FAMILIEN MIT BEIDEN ELTERN (IN DENEN KEINE KINDER ODER DIESEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		**Numero di figli/Anzahl der Kinder**							
da … von …	**a … bis …**	**Figlio unico Einzelkind**	**2 o/oder 1***	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**oltre/über 7**
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 76,16	€ 108,06	€ 216,13	€ 324,19	€ 432,25	€ 540,31	€ 648,38	€ 648,38
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 70,72	€ 103,80	€ 204,75	€ 307,48	€ 411,41	€ 516,15	€ 621,49	€ 621,49
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 65,28	€ 99,53	€ 193,38	€ 290,78	€ 390,54	€ 491,97	€ 594,60	€ 594,60
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00	€ 59,84	€ 95,27	€ 182,00	€ 274,07	€ 369,69	€ 467,80	€ 567,72	€ 567,72
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00	€ 54,40	€ 91,00	€ 170,63	€ 257,36	€ 348,83	€ 443,63	€ 540,82	€ 540,82
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00	€ 54,40	€ 86,74	€ 159,25	€ 240,65	€ 327,98	€ 419,46	€ 513,95	€ 513,95
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00	€ 54,40	€ 82,47	€ 147,88	€ 223,95	€ 307,13	€ 395,28	€ 487,05	€ 487,05
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00	€ 54,40	€ 78,21	€ 136,50	€ 207,24	€ 286,27	€ 371,11	€ 460,18	€ 460,18
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00		€ 73,94	€ 125,13	€ 190,53	€ 265,42	€ 346,94	€ 433,29	€ 433,29
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00		€ 69,68	€ 113,75	€ 173,82	€ 244,56	€ 322,77	€ 406,40	€ 406,40
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00		€ 65,41	€ 102,38	€ 157,12	€ 223,71	€ 298,59	€ 379,52	€ 379,52
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00		€ 61,15	€ 91,00	€ 140,42	€ 202,85	€ 274,43	€ 352,63	€ 352,63
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00		€ 56,88	€ 79,63	€ 123,71	€ 182,00	€ 250,25	€ 325,74	€ 325,74
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00			€ 68,25	€ 106,99	€ 161,15	€ 226,08	€ 298,85	€ 298,85
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00			€ 56,88	€ 90,29	€ 140,29	€ 201,91	€ 271,97	€ 271,97
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00				€ 73,58	€ 119,44	€ 177,74	€ 245,07	€ 245,07
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00				€ 56,88	€ 98,58	€ 153,56	€ 218,20	€ 218,20
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00					€ 77,73	€ 129,40	€ 191,30	€ 191,30
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00					€ 56,88	€ 105,22	€ 164,43	€ 164,43
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00						€ 81,05	€ 137,53	€ 137,53
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00						€ 56,88	€ 110,65	€ 110,65
€ 70.972,01 -	€ 73.835,00							€ 83,77	€ 83,77
€ 73.835,01 -	€ 76.697,00							€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

[71] L'originaria Tabella è stata sostituita, dapprima dall'art. 4, comma 14 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e, successivamente, dalla Tabella A), della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3, lettera d) della citata ultima legge.

TABELLA/TABELLE B)[72]

NUCLEI FAMILIARI CON UN UNICO GENITORE (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)
FAMILIEN MIT NUR EINEM ELTERNTEIL (IN DENEN KEINE KINDER ODER DIESEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica **Wirtschaftliche Lage**		**Numero di figli/Anzahl der Kinder**							
da … **von …**	**a …** **bis …**	**Figlio unico** **Einzelkind**	**2 o/oder 1***	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**oltre/über 7**
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 76,16	€ 117,17	€ 216,13	€ 500,50	€ 671,13	€ 841,75	€ 949,81	€ 949,81
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 65,28	€ 102,95	€ 202,85	€ 468,81	€ 632,74	€ 798,16	€ 905,17	€ 905,17
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 54,40	€ 97,82	€ 189,58	€ 437,14	€ 594,34	€ 754,54	€ 860,52	€ 860,52
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00		€ 92,71	€ 176,31	€ 405,44	€ 555,96	€ 710,94	€ 815,87	€ 815,87
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00		€ 87,58	€ 163,04	€ 373,75	€ 517,56	€ 667,34	€ 771,23	€ 771,23
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00		€ 82,47	€ 149,77	€ 342,06	€ 479,18	€ 623,73	€ 726,58	€ 726,58
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00		€ 77,35	€ 136,50	€ 310,38	€ 440,78	€ 580,13	€ 681,94	€ 681,94
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00		€ 72,23	€ 123,23	€ 278,69	€ 402,40	€ 536,53	€ 637,29	€ 637,29
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00		€ 67,11	€ 109,96	€ 247,00	€ 364,00	€ 492,92	€ 592,64	€ 592,64
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00		€ 61,99	€ 96,69	€ 215,32	€ 325,61	€ 449,31	€ 547,99	€ 547,99
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00		€ 56,88	€ 83,42	€ 183,63	€ 287,22	€ 405,72	€ 503,34	€ 503,34
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00			€ 70,15	€ 151,94	€ 248,83	€ 362,10	€ 458,70	€ 458,70
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00			€ 56,88	€ 120,25	€ 210,44	€ 318,50	€ 414,05	€ 414,05
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00				€ 88,56	€ 172,05	€ 274,90	€ 369,41	€ 369,41
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00				€ 56,88	€ 133,66	€ 231,29	€ 324,76	€ 324,76
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00					€ 95,27	€ 187,69	€ 280,11	€ 280,11
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00					€ 56,88	€ 144,08	€ 235,46	€ 235,46
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00						€ 100,48	€ 190,81	€ 190,81
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00						€ 56,88	€ 146,17	€ 146,17
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00							€ 101,52	€ 101,52
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00							€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

[72] L'originaria Tabella è stata sostituita, dapprima dall'art. 4, comma 14 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e, successivamente, dalla Tabella B) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3, lettera d) della citata ultima legge.

TABELLA/TABELLE C)[73]

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI FIGLI O EQUIPARATI DISABILI
FAMILIEN MIT KINDERN ODER DIESEN GLEICHGESTELLTEN PERSONEN MIT BEHINDERUNG

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica **Wirtschaftliche Lage**		**Numero di figli/Anzahl der Kinder**							
da … **von …**	**a …** **bis …**	**Figlio unico** **Einzelkind**	**2 o/oder 1***	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**oltre/über 7**
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 341,25	€ 449,31	€ 557,38	€ 665,44	€ 949,81	€ 1.057,88	€ 1.165,94	€ 1.165,94
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 312,81	€ 416,61	€ 521,62	€ 627,41	€ 900,21	€ 1.007,83	€ 1.115,53	€ 1.115,53
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 284,38	€ 383,91	€ 485,87	€ 589,37	€ 850,60	€ 957,78	€ 1.065,11	€ 1.065,11
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00	€ 255,94	€ 351,21	€ 450,12	€ 551,33	€ 801,00	€ 907,73	€ 1.014,71	€ 1.014,71
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00	€ 227,50	€ 318,50	€ 414,39	€ 513,30	€ 751,39	€ 857,68	€ 964,29	€ 964,29
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00	€ 199,06	€ 285,80	€ 378,63	€ 475,26	€ 701,77	€ 807,63	€ 913,89	€ 913,89
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00	€ 170,63	€ 253,09	€ 342,88	€ 437,23	€ 652,17	€ 757,57	€ 863,47	€ 863,47
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00	€ 142,19	€ 220,40	€ 307,13	€ 399,20	€ 602,56	€ 707,53	€ 813,05	€ 813,05
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00	€ 113,75	€ 187,69	€ 271,37	€ 361,16	€ 552,95	€ 657,48	€ 762,64	€ 762,64
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00	€ 85,31	€ 154,99	€ 235,62	€ 323,11	€ 503,34	€ 607,43	€ 712,24	€ 712,24
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00	€ 56,88	€ 122,28	€ 199,87	€ 285,09	€ 453,74	€ 557,38	€ 661,82	€ 661,82
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00		€ 89,58	€ 164,14	€ 247,05	€ 404,14	€ 507,32	€ 611,41	€ 611,41
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00		€ 56,88	€ 128,38	€ 209,02	€ 354,52	€ 457,28	€ 560,99	€ 560,99
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00			€ 92,63	€ 170,98	€ 304,92	€ 407,23	€ 510,58	€ 510,58
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00			€ 56,88	€ 132,95	€ 255,30	€ 357,18	€ 460,18	€ 460,18
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00				€ 94,92	€ 205,70	€ 307,13	€ 409,76	€ 409,76
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00				€ 56,88	€ 156,08	€ 257,07	€ 359,34	€ 359,34
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00					€ 106,48	€ 207,02	€ 308,94	€ 308,94
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00					€ 56,88	€ 156,98	€ 258,52	€ 258,52
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00						€ 106,93	€ 208,10	€ 208,10
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00						€ 56,88	€ 157,71	€ 157,71
€ 70.972,01 -	€ 73.835,00							€ 107,29	€ 107,29
€ 73.835,01 -	€ 76.697,00							€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

[73] L'originaria Tabella è stata sostituita, dapprima dall'art. 4, comma 14 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e, successivamente, dalla Tabella C) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3, lettera d) della citata ultima legge.

REGIONALGESETZ VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1

Familienpaket und Sozialvorsorge[1] [2]

I. KAPITEL
Vorsorge und Sozialversicherungen

Art. 1 Rentenmäßige Absicherung der Erziehungszeiten

(1) Denjenigen, die dazu ermächtigt sind, in eine der Vorsorgekassen für FreiberuflerInnen bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständig Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder oder Pflegekinder widmen, der Beitrag laut Abs. 2 entrichtet werden, sofern die Kinder ihren Wohnsitz im Gebiet der Region haben. Den unselbständig Erwerbstätigen steht der Beitrag für die nicht rentenmäßig abgesicherten Wartestandszeiten zu. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen und diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.[3]

(2) Der Beitrag wird in Höhe der getätigten freiwilligen Beitragszahlung zur Deckung der Zeiträume laut Abs. 1 entrichtet und darf keinesfalls den Betrag von 9 Tausend Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 18 Tausend Euro überschreiten. Der Beitrag steht von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme zu. Im Falle der Anvertrauung eines Pflegekindes steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Anvertrauung zu.[4]

(3) Der Beitrag laut Abs. 1 und 2 kann im Falle von Geburt, Adoption oder familiärer Anvertrauung auch den selbständig Erwerbstätigen und den freiberuflich Tätigen in Höhe der eingezahlten Pflichtvorsorgebeiträge entrichtet werden, wobei er keinesfalls den Betrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro überschreiten darf.[5]

(4) Denjenigen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die innerhalb des fünften Lebensjahres des Kindes oder innerhalb fünf Jahren ab dem Datum der Adoptionsverfügung in Teilzeit arbeiten, kann ein Beitrag zwecks Ergänzung der zu entrichtenden

---

[1] Im ABl. vom 21. Februar 2005, Nr. 7, Sondernummer.

[2] Siehe das DPReg. vom 15. Juni 2005, Nr. 9/L, das DPReg. vom 27. Oktober 2005, Nr. 13/L, das DPReg. vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L, das DPReg. vom 17. Juni 2009, Nr. 2/L, das DPReg. vom 15. Mai 2012, Nr. 5/L und das DPReg. vom 12. Juni 2012, Nr. 6/L, mit denen die Durchführungsverordnung zum vorliegenden Gesetz genehmigt wurde.
Siehe das Dekret des Präsidenten der Provinz vom 9. November 2005, Nr. 21-51/Leg., geändert durch das Dekret des Präsidenten der Landesregierung vom 4. Oktober 2006, Nr. 17-70/Leg. beschränkt auf die Provinz Trient, mit dem dieses Gesetz und die entsprechende regionale Durchführungsverordnung (DPReg. vom 15. Juni 2005, Nr. 9/L) beschränkt auf die Provinz Trient Anwendung gefunden haben. Siehe das DPReg. vom 28. April 2006, Nr. 5/L, mit dem die Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz geändert wurde. Siehe außerdem den Beschluss der Regionalregierung vom 26. Juli 2006, Nr. 233 betreffend von der Autonomen Provinz Bozen festgelegte Kriterien für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Familie – Zeitliche Verlängerung bis zum 31. Dezember 2007 sowie das DPReg. vom 23. August 2006, Nr. 11/L.

[3] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2, durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 geändert.

[4] Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 2 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4, durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 geändert, durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 ersetzt.

[5] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 2 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 und durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 geändert, durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 ersetzt.

Vorsorgebeträge gewährt werden, und zwar bis zu 100 Prozent derjenigen Beträge, die für einen Vollzeitvertrag vorgesehen sind, wobei der Beitrag keinesfalls den Betrag von 4 Tausend 500 Euro auf Jahresbasis sowie den Höchstbetrag von insgesamt 18 Tausend Euro überschreiten darf. Im Falle der Überlassung zur Betreuung steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Überlassung zur Betreuung zu. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen haben kein Anrecht auf den Beitrag.[6]

(4-*bis*) Alternativ können die Beiträge laut diesem Artikel zu denselben Bedingungen und unter denselben Voraussetzungen – unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 6 – auch für die Unterstützung der Beitragszahlungen in einen der durch das gesetzesvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 geregelten Zusatzrentenfonds beantragt werden. Der Beitrag kann bis zu 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 1 und 3 und bis zu 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 4 betragen und darf in beiden Fällen keinesfalls den Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro überschreiten. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge werden mit der im Abs. 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angesammelt hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten jährlichen Höchstbeiträge für die Unterstützung der Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf.[7]

(4-*ter*) Die Beiträge laut Abs. 4-*bis* können auch von Hausangestellten von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme bis zum Betrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis und dem Höchstbetrag von insgesamt 8 Tausend Euro beantragt werden. Im Falle der Anvertrauung eines Pflegekindes steht der Beitrag unabhängig vom Alter des Kindes für die gesamte Dauer der Anvertrauung zu.[8]

(5) Jede weitere für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderliche Verfügung wird in einer regionalen Verordnung festgesetzt, die innerhalb drei Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes zu erlassen ist. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 und 4 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Unbeschadet der Möglichkeit für die Autonomen Provinzen, längere Fristen festzulegen, können die Gesuche um die Unterstützung der freiwilligen Beitragsleistung auf jeden Fall bis zum 30. Juni des Jahres nach dem betreffenden Beitragsjahr eingereicht werden; die Unterstützungsgesuche betreffend Rückstände können innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist eingereicht werden, welche die Rentenkasse, die die Beitragsleistung genehmigt hat, für die Einzahlung dieser Beiträge festgelegt hat.[9] [10]

(6) Die Beiträge laut diesem Artikel sind miteinander vereinbar, können jedoch nicht kumuliert werden, wobei die für jede Art von Beitrag vorgesehenen Grenzen keinesfalls überschritten werden dürfen. Weiters können sie nicht mit den Maßnahmen laut Art. 2 sowie jenen laut Art. 4, 6-*bis*, 6-*ter* und – sofern die Inhaberin/der Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs mit der/dem Empfangsberechtigten übereinstimmt – Art. 14 und folgende des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 in geltender Fassung (Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten

---

[6] Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 3 und 4 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4, durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 ersetzt.

[7] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Finanzgesetz) eingefügt, durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 ersetzt.

[8] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des RG vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 eingefügt.

[9] Der Satz wurde durch den Art. 4 Abs. 5 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 hinzugefügt.

[10] Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. f) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

Personen und der Bauern, Halb- und Teilpächter) kumuliert werden. Überdies können sie nicht mit der Maßnahme laut Regionalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4 (Vorsorgemaßnahme für Künstler) kumuliert werden und sind mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 in geltender Fassung vorgesehenen freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen unvereinbar. Die Beiträge zur Unterstützung der Zusatzvorsorge laut Abs. 4-*bis* und 4-*ter* können – unbeschadet der Tatsache, dass sie von der Vollendung des dritten Lebensmonats bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bzw. im Falle einer Adoption vom Ende des dritten Monats bis zum Ende des dritten Jahres ab dem Datum der Adoptionsmaßnahme zustehen – auch für die durch fiktive Beitragszahlung gedeckten Zeiten – mit Ausnahme jener infolge von Arbeitsplatzverlust – gewährt und mit den im gesetzesvertretenden Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 vorgesehenen Zulagen und Urlauben kumuliert werden.[11]

(6-*bis*) Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Weiterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.[12]

Art. 2 Rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten

(1) Selbständig Erwerbstätigen, Freiberuflern/Freiberuflerinnen und Personen, die dazu ermächtigt sind, bei den Vorsorgekassen der FreiberuflerInnen, bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständig Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie sich der Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger widmen, bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente ein Beitrag in Höhe des zur rentenmäßigen Absicherung der oben genannten Zeiträume eingezahlten Betrags und jedenfalls bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet werden. Den in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst unselbständig Beschäftigten steht der Beitrag für den nicht rentenmäßig abgesicherten Wartestand zu. Diejenigen, die eine direkte Rente beziehen, haben kein Anrecht auf den Beitrag.[13]

(1-*bis*) Der Beitrag gemäß Abs. 1 wird im Ausmaß von höchstens 9 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet, wenn pflegebedürftige Kinder oder Pflegekinder im Alter unter fünf Jahren betreut werden. Im Falle von Anmeldung bei Erziehungseinrichtungen und Tagesstätten für Behinderte kann der Beitrag jedenfalls höchstens 4 Tausend Euro auf Jahresbasis betragen.[14]

(2) Den Personen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben und die eine Teilzeitbeschäftigung ausüben, um pflegebedürftige Familienangehörige zu betreuen, kann ein Beitrag zwecks Ergänzung der zu entrichtenden Vorsorgebeträge, und zwar bis zu 100 Prozent derjenigen Beträge, die für einen Vollzeitvertrag vorgesehen sind, jedoch bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis entrichtet werden. Der Beitrag wird bis zum Erreichen der Mindestvoraussetzung für die Dienstalters- oder Altersrente gewährt.[15]

---

[11] Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 6 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3, durch den Art. 2 Abs. 3 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2 geändert, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 ersetzt, durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17, durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 ersetzt.

[12] Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. h) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 hinzugefügt.

[13] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 4 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2, durch den Art. 2 Abs. 2 Buchst. a) und b) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4, durch den Art. 4 Abs. 2 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 geändert.

[14] Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 8 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 eingeführt und durch den Art. 2 Abs. 2 Buchst. c) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 und durch den Art. 4 Abs. 2 Buchst. b) und f) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert. Es wird darauf hingewiesen, dass im entsprechenden deutschen Text die Worte „pro Jahr“ durch die Worte „auf Jahresbasis“ ersetzt wurden.

[15] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 2 Buchst. a) und d) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 geändert. Es wird darauf hingewiesen, dass im entsprechenden deutschen Text die Worte „pro Jahr“ durch die Worte „auf Jahresbasis“ ersetzt wurden.

(2-*bis*) Für denselben Zeitraum der häuslichen Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger können die Beiträge laut diesem Artikel auch für die Unterstützung der Zusatzvorsorge bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 1 und 1-*bis* und bis zum Höchstbetrag von 2 Tausend Euro auf Jahresbasis für die Personen laut Abs. 2 beantragt werden, wobei der für jede Maßnahme insgesamt vorgesehene Höchstbetrag unverändert bleibt. Die Beiträge laut diesem Absatz können auch von Hausangestellten bis zum Höchstbetrag von 4 Tausend Euro auf Jahresbasis beantragt werden. Die Kriterien für die Entrichtung der in diesem Artikel vorgesehenen Beiträge werden mit der im Abs. 3 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. In der Verordnung kann außerdem vorgesehen werden, dass die antragstellende Person Anrecht auf die Beiträge hat, wenn sie bei Einreichung des Antrags ein Mindestbeitragskapital angereift hat, dessen Höhe in derselben Verordnung festzulegen ist und jedenfalls die Hälfte der in diesem Absatz festgesetzten Höchstbeiträge für die Unterstützung der Zusatzvorsorge nicht überschreiten darf.[16]

(3) Die betroffenen Kategorien von Familienangehörigen, die Pflegestufe sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der im Art. 1 Abs. 5 genannten regionalen Verordnung festgesetzt. Vorbehaltlich der Tatsache, dass der Beitrag die in den Abs. 1 und 2 angeführten Beträge nicht überschreiten darf, kann in der regionalen Verordnung außerdem vorgesehen werden, dass genannter Beitrag im Verhältnis zur Pflegestufe des betreuten Familienangehörigen abgestuft wird. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz laut Abs. 1 und 2 wird der historische Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Unbeschadet der Möglichkeit für die Autonome Provinzen, längere Fristen festzulegen, können die Gesuche um die Unterstützung der freiwilligen Beitragsleistung auf jeden Fall bis zum 30. Juni des Jahres nach dem betreffenden Beitragsjahr eingereicht werden; die Unterstützungsgesuche betreffend Rückstände können innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist eingereicht werden, welche die Rentenkasse, die die Beitragsleistung genehmigt hat, für die Einzahlung dieser Beiträge festgelegt hat.[17]

(4) Die Beiträge laut diesem Artikel können nicht mit den Maßnahmen laut Art. 4, 6-*bis*, 6-*ter* und – sofern die Inhaberin/der Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs mit der/dem Empfangsberechtigten übereinstimmt – Art. 14 und folgende des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 in geltender Fassung kumuliert werden. Überdies können sie nicht mit der Maßnahme laut Regionalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4 kumuliert werden und sind mit der Eintragung bei der im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 in geltender Fassung vorgesehenen freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen unvereinbar. Die Beiträge zur Unterstützung der Zusatzvorsorge laut Abs. 2-*bis* können auch für die durch fiktive Beitragszahlung gedeckten Zeiten – mit Ausnahme jener infolge von Arbeitsplatzverlust – gewährt und mit den im gesetzesvertretenden Dekret vom 26. März 2001, Nr. 151 vorgesehenen Zulagen und Urlauben kumuliert werden.[18]

(4-*bis*) Die Provinzen können vorsehen, dass die für die Unterstützung der freiwilligen Weiterzahlung der Rentenversicherung bestimmten Beiträge laut diesem Artikel der betroffenen Person vorgestreckt werden.[19]

---

[16] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 2 des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Finanzgesetz) eingefügt, durch den Art. 4 Abs. 2 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 geändert.

[17] Der Satz wurde durch den Art. 4 Abs. 9 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 hinzugefügt.

[18] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 5 des RG vom 27. September 2010, Nr. 2, durch den Art. 4 Abs. 2 Buchst. d) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 20. Oktober 2021, Nr. 6 ersetzt.

[19] Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 2 Buchst. e) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 hinzugefügt.

[Art. 3[20] Regionales Familiengeld

(1) Den Arbeitsnehmern/innen, den Arbeitslosen und den in den Mobilitätslisten eingetragenen Personen, den bei den jeweiligen Sonderverwaltungen des NISF/INPS eingetragenen selbständig Erwerbstätigen, den bei der getrennten Verwaltung des NISF/INPS eingetragenen Personen, den Freiberuflern/innen, den Personen, die nicht den Formen der obligatorischen Vorsorge beigetreten sind sowie den Rentnern/innen, die seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben oder mit einer Person verheiratet sind, die diese Voraussetzungen erfüllt, wird für die Kinder und diesen gleichgestellten Personen – sofern sie in der Region wohnhaft sind – das regionale Familiengeld entrichtet. Alternativ zum fünfjährigen Wohnsitz wird der historische meldeamtliche Wohnsitz von fünfzehn Jahren anerkannt, von denen wenigsten eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches liegen muss. Das Familiengeld steht außerdem den EU-Bürgerinnen und -Bürgern in den Grenzen und gemäß den Kriterien zu, die in den europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit vorgesehen sind. Mit der Verordnung laut Abs. 4 kann der Regionalausschuss weitere Voraussetzungen vorsehen, um in den Genuss des Familiengeldes laut diesem Artikel zu kommen. Dieses steht nur einem/r GesuchstellerIn pro Familie zu, und zwar aufgrund der Zusammensetzung der Familie und deren wirtschaftlicher Lage. Das Familiengeld steht den Mitgliedern von Verwaltungs- und Kontrollorangen von Gesellschaften sowie den Mitgliedern von Gremien und Kommissionen nicht zu. Das Familiengeld wird gemäß der beiliegenden Tabelle A) entrichtet.[21]

(2) Bei Alleinerziehenden wird das Familiengeld laut Abs. 1 gemäß der beiliegenden Tabelle B) ausgezahlt.

(3) Bei Familien mit mindestens einem behinderten Kind oder einer diesem gleichgestellten Person wird das Familiengeld laut Abs. 1 gemäß der beiliegenden Tabelle C) entrichtet. Die Region kann mit eigener Verordnung eine Erhöhung der Zulage von höchstens 30 Prozent vorsehen, falls in der Familie mehrere behinderte Kinder oder diesen gleichgestellte Personen leben.[22]

(4) Die Zusammensetzung der Familie, der Begriff „Alleinerziehende/r“, die Kinder und die diesen gleichgestellten Personen, sowie die wirtschaftliche Lage der Familie zwecks Zuerkennung der Zulage sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der regionalen Verordnung gemäß Abs. 5 des Art. 1 definiert. Mit regionaler Verordnung, die nach Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigt wird, können die Bezugspunkte für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage, einschließlich der Zusammensetzung der Familie und der Bewertungssysteme, auch mit unterschiedlichen Modalitäten bestimmt werden, so dass die Einheitlichkeit mit den von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Rahmen der jeweiligen Sozialpolitik angewandten Systemen gewährleistet wird. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Die Provinzen können ferner vorsehen, dass das Familiengeld ganz oder teilweise in Form von Dienstgutscheinen nach den von den Provinzen festgelegten Kriterien und Modalitäten ausgezahlt wird.[23]

---

[20] Der Artikel wurde durch den Art. 10 Abs. 1 des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 mit Wirkung vom 1. Jänner 2018 aufgehoben.

[21] Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 10 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 ersetzt, durch den Art. 3 Abs. 3 des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Finanzgesetz) geändert und durch den Art. 2 Abs. 3 Buchst. a) des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 ersetzt. Siehe auch den Art. 3 des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4. Der Verfassungsgerichtshof hatte mit Erkenntnis vom 7. Juni 2013, Nr. 133 (Gesetzblatt der Republik vom 12. Juni 2013, Nr. 24 – Erste Sonderreihe) die Verfassungswidrigkeit des zweiten Satzes dieses Absatzes, geändert durch den erwähnten Art. 3 Abs. 3 des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8, erklärt. Genannter Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 12. September 2013, Nr. 6 geändert.

[22] Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 11 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 geändert. Siehe auch den Art. 5 desselben Gesetzes.

[23] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 4 und durch den Art. 14 Abs. 1 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Finanzgesetz) geändert. Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 3 Buchst. b) des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert. Siehe auch den Art. 3 des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4.

(4-*bis*) Das in diesem Artikel vorgesehene Familiengeld wird in Durchführung des Art. 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 und mit Bezug auf den Art. 31 der Verfassung eingeführt, um die geltenden staatlichen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Vorsorge im Rahmen der Zuständigkeiten der Region zu ergänzen und die Familie in ihrer sozialen Funktion zu schützen und zu unterstützen. Das Familiengeld laut diesem Artikel versteht sich daher ab dem Zeitpunkt seiner Einführung als Ergänzung des Familiengelds gemäß Gesetz vom 13. Mai 1988, Nr. 153 (Umwandlung in Gesetz – mit Änderungen – des Gesetzesdekrets vom 13. März 1988, Nr. 69 betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Vorsorge, Bestimmungen für die Verbesserung der Verwaltung der Hafenkörperschaften und weitere dringende Bestimmungen) und ist mit eventuellen Familienzulagen kumulierbar, die von Vorsorgeanstalten ausgezahlt werden. Das regionale Familiengeld steht – sofern die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind – auf jeden Fall auch denjenigen zu, die nicht die genannten staatlichen Zulagen beziehen.[24]

(5) Für die Zwecke laut diesem Artikel wird eine jährliche Gesamtausgabe in Höhe von 68 Millionen 900 Tausend Euro, einschließlich der im Sinne des Art. 13 Abs. 5 vorgenommenen Anpassung, vorgesehen.[25]]

Art. 4 Vorsorgemaßnahmen für Arbeitslose oder für Personen, die die Arbeitstätigkeit reduzieren[26]

(1) Den Arbeitslosen, die ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, steht ein Beitrag zur Unterstützung der freiwilligen Beitragszahlungen zu, dessen auf Jahresbasis hochgerechneter Betrag 7 Tausend Euro nicht überschreiten darf. Der Beitrag steht den EU-Bürgerinnen und -Bürgern in den Grenzen und gemäß den Kriterien zu, die in den europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit vorgesehen sind. Der Beitrag wird gemäß den Kriterien und Modalitäten ausgezahlt, die von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen festgelegt werden. Letztere bestimmen im Einklang mit den jeweiligen Arbeitspolitiken und in den Grenzen der von der Region zu diesem Zweck zugewiesenen finanziellen Mittel die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Beitrags, die Beträge, die Modalitäten für die Auszahlung des Beitrags sowie jede sonstige für die Umsetzung der Maßnahme erforderliche Einzelheit.

(2) Der Beitrag laut Abs. 1 steht auch den in der Region Trentino-Südtirol wohnhaften Personen zu, sofern sie:

a) in Durchführung von Tarifabkommen, die keine Ersatzbeiträge vorsehen, bereit sind, die Arbeitstätigkeit zu reduzieren, um neue Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis zu begünstigen;
b) wegen der Marktkrise suspendiert sind und keine Rentenversicherung haben.

(3) Der im Abs. 1 vorgesehene Beitrag wird im Verhältnis zu den tatsächlich eingezahlten freiwilligen Beiträgen und bis zur Erreichung der Mindestbeitragsleistung für die Frührente oder die Altersrente entrichtet.

Art. 4-*bis*[27]

---

[24] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 18. Juni 2012, Nr. 3 eingefügt.

[25] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 4 des RG vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 (Finanzgesetz) ersetzt, das im Sinne desselben Art. 2 Abs. 21 am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getreten ist. Der Absatz wurde später durch den Art. 6 Abs. 1 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 (Finanzgesetz) sowie durch den Art. 2 Abs. 3 Buchst. c) des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert. Siehe auch den Art. 3 des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4.

[26] Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 4 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 ersetzt. Siehe auch den Art. 3 desselben Gesetzes.

[27] Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 12 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 eingeführt, durch den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 11. Dezember 2009, Nr. 9 (Finanzgesetz) geändert und durch den Art. 2 Abs. 5 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 aufgehoben. Siehe auch den Art. 5 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 und den Art. 3 des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4.

Art. 5 Änderungen zum Regionalgesetz vom 11. September 1961, Nr. 8 betreffend „Ergänzungsbestimmungen zur Pflichtversicherung gegen die Silikose und Asbestose“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

(1) *(...)*[28]

(2) Für die in diesem Artikel vorgesehenen Zielsetzungen wird eine jährliche Mehrausgabe in Höhe von 28 Tausend 800,00 Euro vorgesehen.

Art. 6 Änderungen zum Regionalgesetz vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 betreffend „Maßnahmen zugunsten von Arbeitern, die Taubheit wegen Geräuschstörungen aufweisen“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

(1) *(...)*[29]

(2) Für die in diesem Artikel vorgesehenen Zielsetzungen wird eine jährliche Mehrausgabe in Höhe von 870 Tausend Euro vorgesehen.

Art. 7 Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. Dezember 1976, Nr. 14 betreffend „Maßnahmen hinsichtlich der Nachholungsbeiträge zu Pensionszwecken für die im Ausland geleistete Arbeit“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

(1) *(...)*[30]

(2) *(...)*[31]

(3) *(...)*[32]

(4) *(...)*[33]

(5) *(...)*[34]

(6) *(...)*[35]

(7) *(...)*[36]

(8) Für die in diesem Artikel vorgesehenen Zielsetzungen wird eine jährliche Mehrausgabe in Höhe von 450 Tausend Euro vorgesehen.

Art. 8 Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. August 1957, Nr. 15 betreffend „Gewährung von Beiträgen an die gemäß Gesetzdekret des provisorischen Staatsoberhauptes vom 29. Juli 1947, Nr. 804 rechtlich anerkannten Patronate und Sozialfürsorgeanstalten

(1) *(...)*[37]

(2) *(...)*[38]

(3) *(...)*[39]

(4) *(...)*[40]

(5) *(...)*[41]

---

28 Ersetzt den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 11. September 1961, Nr. 8.

29 Ersetzt den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 2. Jänner 1976, Nr. 1.

30 Ergänzt den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

31 Fügt im Art. 1 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14 nach dem Abs. 2 den Abs. 2-*bis* hinzu.

32 Ändert den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

33 Ändert den Art. 3 Abs. 2 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

34 Ändert den Art. 3 Abs. 4 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

35 Ändert den Art. 3 Abs. 5 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

36 Ersetzt den Art. 5 des RG vom 9. Dezember 1976, Nr. 14.

37 Ändert den Titel des RG vom 9. August 1957, Nr. 15.

38 Ändert den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 9. August 1957, Nr. 15.

39 Ersetzt den Art. 2 des RG vom 9. August 1957, Nr. 15.

40 Ändert den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 9. August 1957, Nr. 15.

41 Ändert den Art. 3 Abs. 2 des RG vom 9. August 1957, Nr. 15.

Art. 9 Änderungen zum Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 betreffend „Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

(1) *(...)*[42]

(2) *(...)*[43]

(3) *(...)*[44]

(4) *(...)*[45]

(5) *(...)*[46]

(6) *(...)*[47]

(7) Der Beitrag laut Abs. 6 ist weder mit den anderen Maßnahmen gemäß Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen noch mit den anderen in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen kumulierbar[48].

(8) Für die im Abs. 6 und Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 7/1992, geändert durch diesen Artikel, vorgesehenen Zielsetzungen ist eine jährliche Ausgabe von höchstens 1 Million Euro vorgesehen.

Art. 10 Änderungen zum Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 betreffend „Einführung der freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

(1) *(...)*[49]

Art. 11 Änderungen zum Regionalgesetz vom 27. November 1993, Nr. 19 betreffend die „Regionalzulage zugunsten der Arbeitslosen, die in den Mobilitätsverzeichnissen der Provinzen eingetragen sind, und Bestimmungen auf dem Gebiet der ergänzenden Vorsorge“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

(1) *(...)*[50]

(2) *(…)*[51]

(3) *(…)*[52]

(4) *(…)*[53]

(5) *(…)*[54]

Art. 12 Änderungen zum Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 „Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene“

(1) *(...)*[55]

(2) *(...)*[56]

---

42 Ändert den Art. 4 Abs. 1 des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7.

43 Ändert den Art. 4 Abs. 1 des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7.

44 Fügt im Art. 4 Abs. 1 des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7 einen Satz hinzu.

45 Fügt im Art. 4 des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7 nach dem Abs. 1 die Abs. 1-*bis* und 1-*ter* ein.

46 Ändert den Art. 4 Abs. 2 des RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7.

47 Fügt im RG vom 25. Juli 1992, Nr. 7 nach dem I. Kapitel das I. Kapitel-*bis* ein.

48 Das Wort „vereinbar“ wurde mit dem Art. 4 Abs. 13 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 durch das Wort „kumulierbar“ ersetzt.

49 Fügt im Art. 7 des RG vom 28. Februar 1993, Nr. 3 nach dem Abs. 1 den Abs. 1-*bis* hinzu.

50 Ändert den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 27. November 1993, Nr. 19.

51 Streicht im Art. 1 Abs. 1 des RG vom 27. November 1993, Nr. 19, geändert durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) und b) des RG vom 19. Juli 1998, Nr. 6, die Worte „und die Antragsteller ordnungsgemäß in den Arbeitsvermittlungslisten eingetragen sind“.

52 Fügt im Art. 1 des RG vom 27. November 1993, Nr. 19 nach dem Abs. 1 die Abs. 1-*bis*, 1-*ter* und 1-*quater* ein.

53 Ersetzt im Art. 7 Abs. 6 des RG vom 27. November 1993, Nr. 19 den ersten Satz.

54 Ersetzt den Art. 8 des RG vom 27. November 1993, Nr. 19.

55 Ändert den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 27. Februar 1993, Nr. 3.

56 Fügt im RG vom 27. Februar 1993, Nr. 3 nach dem Art. 1 den Art. 1-*bis* ein.

Art. 13 Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Für die Zielsetzungen laut Art. 1, 2 und 4 wird die jährliche Gesamtausgabe von 15 Millionen Euro genehmigt.[57]

(2) Die Maßnahmen gemäß Art. 1, 2, 4 und [4-*bis*][58] werden im Einklang mit der Sozial-, Familien- und Arbeitspolitik jeder Autonomen Provinz durchgeführt, und zwar aufgrund der gemäß Abs. 1 den Provinzen zugewiesenen Mittel. Zu diesem Zwecke und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Erfordernisse auf Landesebene, auch mit Bezug auf die unterschiedliche Entwicklung des jeweiligen örtlichen Arbeitsmarktes, werden die in jeder Provinz durchzuführenden Maßnahmen gemäß Abs. 1 mit einer im Einvernehmen mit der betroffenen Provinz erlassenen Verordnung der Region festgesetzt, um den Erfordernissen nachzukommen, die in der betroffenen Provinz als vorrangig erkannt werden.[59]

(3) Die Verwaltungsbefugnisse betreffend die Anwendung der Art. 1, 2, 3, 4, 4-*bis* und 9 werden mit Wirkung vom Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen.[60]

(4) Auf der Grundlage des von den Autonomen Provinzen angegebenen finanziellen Bedarfs teilt der Regionalausschuss die in den Art. 1, 2, [3][61], 4, [4-*bis*][62] und 9 vorgesehenen Fonds unter den Provinzen auf. In den Maßnahmen betreffend die Zuweisung der Finanzierungen werden die Modalitäten für deren Auszahlung festgesetzt.[63]

(5) Mit Beschluss des Regionalausschusses können die Beträge gemäß Art. 1, 2 und [3][64] samt Anlagen A), B) und C) mit Ausnahme des Abs. 5 sowie gemäß Art. 4, [Art. 4-*bis*][65] und Art. 9 Abs. 6 angepasst werden, und zwar in einem Ausmaß, das die Änderung des Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten nicht übersteigen darf.[66]

(6) Die Bestimmungen gemäß Art. 1, 2 und 4 gelten ausschließlich für die rentenmäßige Absicherung bezüglich der Zeiträume nach dem 1. Jänner 2005.

(7) Zwecks Bewertung der Auswirkungen der durchgeführten Politik übermitteln die Autonomen Provinzen an die Region innerhalb April die Daten zu den Maßnahmen laut Art. 1, 2, [3][67], 4 und [4-*bis*][68], die im vorangehenden Kalenderjahr verwirklicht wurden.[69]

(8) Die Bestimmungen laut Art. 7 gelten für Beitragsgesuche, die nach dem 1. Jänner 2005 bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz eingereicht werden.

(9) Die Bestimmungen laut Art. 9 gelten für die freiwilligen Beitragsleistungen, die für die Jahre nach 2004 vorgenommen wurden.

---

57 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 *(Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009)*, durch den Art. 6 Abs. 2 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 (Finanzgesetz) und durch den Art. 2 Abs. 6 des am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft getretenen RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert. Siehe auch den Art. 3 des RG Nr. 4/2013.
Der Absatz wurde sodann durch den Art. 4 Abs. 3 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 ersetzt und zuletzt durch den Art. 4 Abs. 1 des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 geändert.

58 Der Verweis auf den Art. 4-*bis* gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7

59 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 (Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009) geändert.

60 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 (Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009) geändert.

61 Der Verweis auf den Art. 3 gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

62 Der Verweis auf den Art. 4-*bis* gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

63 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 (Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009) geändert.

64 Der Verweis auf den Art. 3 gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

65 Der Verweis auf den Art. 4-*bis* gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

66 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 (Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009) geändert.

67 Der Verweis auf den Art. 3 gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

68 Der Verweis auf den Art. 4-*bis* gilt als gestrichen laut Art. 4 Abs. 3 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7.

69 Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 5 (Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009) und durch den Art. 4 Abs. 3 Buchst. d) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

(10) Die Bestimmungen laut Art. 10 gelten für all diejenigen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der freiwilligen Versicherung laut Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen eingetragen sind.

(11) Die Bestimmungen laut Art. 11 Abs. 4 gelten ab dem Haushaltsjahr 2005.

(12) In den Regionalgesetzen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge versteht man unter der Änderung des Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten den Durchschnitt der Änderung des genannten Indexes, der in den Autonomen Provinzen Trient und Bozen erhoben wird

(13) Mit Wirkung vom 1. Juni 2005 besteht nicht mehr die Möglichkeit, den in den Art. 10, 18, 23 und 28 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehenen Versicherungsformen beizutreten. Die Art. 10, 13, 18, 22, 23 und 28 finden weiterhin ausschließlich in Bezug auf die Vorsorgefälle Anwendung, die innerhalb der Ablauffrist des am 31. Mai 2005 laufenden Versicherungsjahres eingetreten sind. Mit 1. Juli 2005 finden die Art. 14 und 15 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen keine Anwendung mehr. Die im Art. 3 enthaltenen Bestimmungen werden in Bezug auf das ab dem 1. Juli 2005 zustehende regionale Familiengeld angewandt. Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes findet das II. Kapitel des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen keine Anwendung mehr und ist es nicht mehr möglich, der freiwilligen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen, die im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehen und im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 ausgesetzt worden ist, beizutreten.

(14) Der/Die Präsident/in der Region wird ermächtigt, mit eigenem Dekret und nach Erlass des Beschlusses des Regionalausschusses die Bestimmungen dieses Gesetzes mit den Bestimmungen der Regionalgesetze vom 11. September 1961, Nr. 8, vom 2. Jänner 1976, Nr. 1, vom 9. Dezember 1976, Nr. 14, vom 9. August 1957, Nr. 15, vom 25. Juli 1992, Nr. 7, vom 27. November 1993, Nr. 19 und vom 27. Februar 1997, Nr. 3 mit den späteren Änderungen und Ergänzungen zu koordinieren.[70]

(15) Diejenigen, die der Regionalverwaltung zum 31. Dezember 2004 ungerechtfertigt bezogene Beträge im Sinne der Regionalgesetze vom 11. September 1961, Nr. 8, vom 11. November 1971, Nr. 42 und vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 schulden und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes mit der ratenweisen Rückzahlung der geschuldeten Beträge bereits angefangen haben, können nach Einreichung eines Antrags, der bis spätestens 30. Juni 2005 vorzulegen ist, den Restbetrag in einer einmaligen Zahlung rückerstatten. In diesem Fall werden die der Regionalverwaltung noch zustehenden Beträge um 20 Prozent gekürzt und sie müssen innerhalb eines Monats ab der Mitteilung der Ermächtigung zur Einzahlung entrichtet werden.

Art. 14 Finanzbestimmung

(1) Die Gesamtausgabe von 59 Millionen 150 Tausend Euro (davon betreffen 1.874.900,00 Euro Rückstände), die sich im Haushaltsjahr 2005 aus den Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 ergibt, wird für 58 Millionen 550 Tausend Euro durch die im Ausgabenkapitel 670 des Haushaltsvoranschlages der Region für das Jahr 2005 zur Verfügung stehenden Mittel und für 600 Tausend Euro durch das Ausgabenkapitel 1985, im dem ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, gedeckt.

(2) Die Ausgaben, die sich auf die darauf folgenden Haushaltsjahre beziehen, werden mit Haushaltsgesetz im Sinne des Art. 7 und in den Grenzen gemäß Art. 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 gedeckt.

Art. 15 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

---

[70] Siehe das DPReg. vom 5. Mai 2005, Nr. 8/L.

TABELLA/TABELLE A)[71]

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)
FAMILIEN MIT BEIDEN ELTERN (IN DENEN KEINE KINDER ODER DIESEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		**Numero di figli/Anzahl der Kinder**							
da … von …	**a … bis …**	**Figlio unico Einzelkind**	**2 o/oder 1***	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**oltre/über 7**
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 76,16	€ 108,06	€ 216,13	€ 324,19	€ 432,25	€ 540,31	€ 648,38	€ 648,38
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 70,72	€ 103,80	€ 204,75	€ 307,48	€ 411,41	€ 516,15	€ 621,49	€ 621,49
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 65,28	€ 99,53	€ 193,38	€ 290,78	€ 390,54	€ 491,97	€ 594,60	€ 594,60
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00	€ 59,84	€ 95,27	€ 182,00	€ 274,07	€ 369,69	€ 467,80	€ 567,72	€ 567,72
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00	€ 54,40	€ 91,00	€ 170,63	€ 257,36	€ 348,83	€ 443,63	€ 540,82	€ 540,82
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00	€ 54,40	€ 86,74	€ 159,25	€ 240,65	€ 327,98	€ 419,46	€ 513,95	€ 513,95
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00	€ 54,40	€ 82,47	€ 147,88	€ 223,95	€ 307,13	€ 395,28	€ 487,05	€ 487,05
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00	€ 54,40	€ 78,21	€ 136,50	€ 207,24	€ 286,27	€ 371,11	€ 460,18	€ 460,18
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00		€ 73,94	€ 125,13	€ 190,53	€ 265,42	€ 346,94	€ 433,29	€ 433,29
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00		€ 69,68	€ 113,75	€ 173,82	€ 244,56	€ 322,77	€ 406,40	€ 406,40
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00		€ 65,41	€ 102,38	€ 157,12	€ 223,71	€ 298,59	€ 379,52	€ 379,52
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00		€ 61,15	€ 91,00	€ 140,42	€ 202,85	€ 274,43	€ 352,63	€ 352,63
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00		€ 56,88	€ 79,63	€ 123,71	€ 182,00	€ 250,25	€ 325,74	€ 325,74
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00			€ 68,25	€ 106,99	€ 161,15	€ 226,08	€ 298,85	€ 298,85
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00			€ 56,88	€ 90,29	€ 140,29	€ 201,91	€ 271,97	€ 271,97
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00				€ 73,58	€ 119,44	€ 177,74	€ 245,07	€ 245,07
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00				€ 56,88	€ 98,58	€ 153,56	€ 218,20	€ 218,20
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00					€ 77,73	€ 129,40	€ 191,30	€ 191,30
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00					€ 56,88	€ 105,22	€ 164,43	€ 164,43
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00						€ 81,05	€ 137,53	€ 137,53
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00						€ 56,88	€ 110,65	€ 110,65
€ 70.972,01 -	€ 73.835,00							€ 83,77	€ 83,77
€ 73.835,01 -	€ 76.697,00							€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

[71] Die ursprüngliche Tabelle wurde zuerst durch den Art. 4 Abs. 14 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 und später aufgrund des Art. 2 Abs. 3 Buchst. d) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 durch die Tabelle A) des letztgenannten Gesetzes ersetzt.

TABELLA/TABELLE B)[72]

NUCLEI FAMILIARI CON UN UNICO GENITORE (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)
FAMILIEN MIT NUR EINEM ELTERNTEIL (IN DENEN KEINE KINDER ODER DIESEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		**Numero di figli/Anzahl der Kinder**							
da … von …	**a … bis …**	**Figlio unico Einzelkind**	**2 o/oder 1***	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**oltre/über 7**
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 76,16	€ 117,17	€ 216,13	€ 500,50	€ 671,13	€ 841,75	€ 949,81	€ 949,81
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 65,28	€ 102,95	€ 202,85	€ 468,81	€ 632,74	€ 798,16	€ 905,17	€ 905,17
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 54,40	€ 97,82	€ 189,58	€ 437,14	€ 594,34	€ 754,54	€ 860,52	€ 860,52
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00		€ 92,71	€ 176,31	€ 405,44	€ 555,96	€ 710,94	€ 815,87	€ 815,87
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00		€ 87,58	€ 163,04	€ 373,75	€ 517,56	€ 667,34	€ 771,23	€ 771,23
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00		€ 82,47	€ 149,77	€ 342,06	€ 479,18	€ 623,73	€ 726,58	€ 726,58
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00		€ 77,35	€ 136,50	€ 310,38	€ 440,78	€ 580,13	€ 681,94	€ 681,94
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00		€ 72,23	€ 123,23	€ 278,69	€ 402,40	€ 536,53	€ 637,29	€ 637,29
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00		€ 67,11	€ 109,96	€ 247,00	€ 364,00	€ 492,92	€ 592,64	€ 592,64
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00		€ 61,99	€ 96,69	€ 215,32	€ 325,61	€ 449,31	€ 547,99	€ 547,99
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00		€ 56,88	€ 83,42	€ 183,63	€ 287,22	€ 405,72	€ 503,34	€ 503,34
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00			€ 70,15	€ 151,94	€ 248,83	€ 362,10	€ 458,70	€ 458,70
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00			€ 56,88	€ 120,25	€ 210,44	€ 318,50	€ 414,05	€ 414,05
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00				€ 88,56	€ 172,05	€ 274,90	€ 369,41	€ 369,41
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00				€ 56,88	€ 133,66	€ 231,29	€ 324,76	€ 324,76
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00					€ 95,27	€ 187,69	€ 280,11	€ 280,11
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00					€ 56,88	€ 144,08	€ 235,46	€ 235,46
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00						€ 100,48	€ 190,81	€ 190,81
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00						€ 56,88	€ 146,17	€ 146,17
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00							€ 101,52	€ 101,52
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00							€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

[72] Die ursprüngliche Tabelle wurde zuerst durch den Art. 4 Abs. 14 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 und später aufgrund des Art. 2 Abs. 3 Buchst. d) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 durch die Tabelle B) des letztgenannten Gesetzes ersetzt.

TABELLA/TABELLE C)[73]

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI FIGLI O EQUIPARATI DISABILI
FAMILIEN MIT KINDERN ODER DIESEN GLEICHGESTELLTEN PERSONEN MIT BEHINDERUNG

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		**Numero di figli/Anzahl der Kinder**							
da … von …	**a … bis …**	**Figlio unico Einzelkind**	**2 o/oder 1***	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**oltre/über 7**
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 341,25	€ 449,31	€ 557,38	€ 665,44	€ 949,81	€ 1.057,88	€ 1.165,94	€ 1.165,94
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 312,81	€ 416,61	€ 521,62	€ 627,41	€ 900,21	€ 1.007,83	€ 1.115,53	€ 1.115,53
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 284,38	€ 383,91	€ 485,87	€ 589,37	€ 850,60	€ 957,78	€ 1.065,11	€ 1.065,11
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00	€ 255,94	€ 351,21	€ 450,12	€ 551,33	€ 801,00	€ 907,73	€ 1.014,71	€ 1.014,71
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00	€ 227,50	€ 318,50	€ 414,39	€ 513,30	€ 751,39	€ 857,68	€ 964,29	€ 964,29
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00	€ 199,06	€ 285,80	€ 378,63	€ 475,26	€ 701,77	€ 807,63	€ 913,89	€ 913,89
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00	€ 170,63	€ 253,09	€ 342,88	€ 437,23	€ 652,17	€ 757,57	€ 863,47	€ 863,47
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00	€ 142,19	€ 220,40	€ 307,13	€ 399,20	€ 602,56	€ 707,53	€ 813,05	€ 813,05
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00	€ 113,75	€ 187,69	€ 271,37	€ 361,16	€ 552,95	€ 657,48	€ 762,64	€ 762,64
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00	€ 85,31	€ 154,99	€ 235,62	€ 323,11	€ 503,34	€ 607,43	€ 712,24	€ 712,24
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00	€ 56,88	€ 122,28	€ 199,87	€ 285,09	€ 453,74	€ 557,38	€ 661,82	€ 661,82
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00		€ 89,58	€ 164,14	€ 247,05	€ 404,14	€ 507,32	€ 611,41	€ 611,41
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00		€ 56,88	€ 128,38	€ 209,02	€ 354,52	€ 457,28	€ 560,99	€ 560,99
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00			€ 92,63	€ 170,98	€ 304,92	€ 407,23	€ 510,58	€ 510,58
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00			€ 56,88	€ 132,95	€ 255,30	€ 357,18	€ 460,18	€ 460,18
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00				€ 94,92	€ 205,70	€ 307,13	€ 409,76	€ 409,76
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00				€ 56,88	€ 156,08	€ 257,07	€ 359,34	€ 359,34
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00					€ 106,48	€ 207,02	€ 308,94	€ 308,94
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00					€ 56,88	€ 156,98	€ 258,52	€ 258,52
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00						€ 106,93	€ 208,10	€ 208,10
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00						€ 56,88	€ 157,71	€ 157,71
€ 70.972,01 -	€ 73.835,00							€ 107,29	€ 107,29
€ 73.835,01 -	€ 76.697,00							€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

[73] Die ursprüngliche Tabelle wurde zuerst durch den Art. 4 Abs. 14 des RG vom 23. Mai 2008, Nr. 3 und später aufgrund des Art. 2 Abs. 3 Buchst. d) des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 durch die Tabelle C) des letztgenannten Gesetzes ersetzt.

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1997, N. 3

Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale[1] [2] [3]

omissis

Art. 3 (Società di servizi e consulenza)

Omissis

2-*bis*. La società di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi della Regione o degli enti soci nell'ambito del controllo analogo è tenuta a:

omissis

h) attuare un programma di informazione, promozione e di educazione finanziaria, al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi pensione e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, nonché di favorire la definizione da parte dei/delle singoli/e iscritti/e di un volume di risparmio previdenziale congruo con le aspettative degli/delle stessi/e per quanto attiene i trattamenti pensionistici complementari;

omissis

---

[1] In B.U. 4 marzo 1997, n. 11.

[2] Si veda il DPReg. 15.06.2022, n. 12 concernente "Nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m." (pubblicato in BUR 16.06.2022, n. 24) e la deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 29.06.2022 recante: Definizione delle disposizioni di dettaglio del "Nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m."

[3] Titolo dapprima modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2015, n. 22 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 7 agosto 2018, n. 4.

REGIONALGESETZ VOM 27. FEBRUAR 1997, NR. 3

Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung der zusätzlichen Welfare-Leistungen der Region [1] [2] [3]

(...)

Art. 3 Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft

(...)

(2-*bis*) Die Gesellschaft laut Abs. 2 muss auf der Grundlage der Richtlinien der Region oder der an der Gesellschaft teilhabenden Körperschaften im Rahmen der analogen Kontrolle:

(...)

h) ein Programm zur Information, Förderung und Vermittlung von Finanzwissen umsetzen, um die höchstmögliche Anzahl von Beitritten zu den Rentenfonds sowie eine möglichst weite Zusatzrentendeckung der Trentiner und der Südtiroler Bevölkerung zu erreichen und um den einzelnen Mitgliedern die Wahl eines Vorsorgesparvolumens zu erleichtern, das ihren Erwartungen im Hinblick auf die Zusatzrente entspricht;

(...)

---

1 Im ABl. vom 4. März 1997, Nr. 11

2 Siehe DPReg. vom 15. Juni 2022, Nr. 12 „Neue Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 i.d.g.F." (veröffentlicht im Amtsblatt der Region vom 16.6.2022, Nr. 24) und Beschluss der Regionalregierung vom 29.6.2022, Nr. 134 „Festlegung der Detailbestimmungen betreffend die ‚Neue Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 i.d.g.F.'"

3 Titel geändert durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 3. August 2015, Nr. 22 und ersetzt durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 7. August 2018, Nr. 4

LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2020, N. 5

Legge regionale di stabilità 2021[1]

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente "Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152")

1. *(omissis)*[2]

Art. 2 (Finanziamento degli istituti di patronato)

1. In relazione alla maggiore attività informativa svolta a sostegno dei lavoratori e dei cittadini connessa anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla necessità di diffondere ulteriormente la conoscenza delle misure regionali e provinciali in materia di assistenza, previdenza, compresa quella complementare, e lavoro, il contributo regionale previsto dal decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2009, n. 10/L e successive modificazioni a favore degli istituti di patronato è aumentato di 900.000 euro negli anni 2021 e 2022 e di 400.000 euro negli esercizi successivi. Tale maggiorazione è suddivisa a metà tra i patronati operanti nelle Province di Trento e di Bolzano.

2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 3 (Agenzia Regionale della Giustizia)

1. È istituita l' "Agenzia Regionale della Giustizia", dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, quale struttura organizzativa della Regione, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi della Regione previsti dal decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari" e di quelli previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), in materia di giudici di pace. L'Agenzia Regionale della Giustizia gestisce le funzioni delegate riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari e agli uffici dei giudici di pace, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale.[3]

2. L'ordinamento dell'"Agenzia Regionale della Giustizia" è disciplinato da questo articolo e dall'atto organizzativo di cui al comma 3.

3. L'atto organizzativo, approvato con deliberazione della Giunta regionale previo parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare, disciplina in particolare:

a) le attività, i compiti e l'organizzazione dell'Agenzia;
b) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Regione;
c) i poteri di direttiva, indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta regionale.

4. L'Agenzia trasmette annualmente il programma di attività, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla competente Commissione consiliare, la quale esprime un parere non vincolante sui predetti documenti.

5. La Commissione consiliare competente esprime altresì un parere non vincolante sugli accordi previsti dall'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, prima della loro approvazione.

---

1 In B.U. 18 dicembre 2020, n. 51 - Numero Straordinario n. 1.
2 Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.
3 Comma modificato dall'art. 11, comma 1 della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

6. La Giunta regionale nomina quattro membri del Consiglio di presidenza, tra cui il Presidente, e un dirigente con funzioni di direttore dell'agenzia. Del Consiglio di presidenza fanno inoltre parte, di diritto e a titolo gratuito, ai fini dell'individuazione delle esigenze di supporto organizzativo degli uffici giudiziari e delle relative priorità, il Presidente della Corte d'appello, il Presidente della sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello, ed il Procuratore generale oppure loro delegati. Il Consiglio di presidenza esercita funzioni di programmazione dei lavori e delle attività, definizione degli obiettivi e individuazione delle priorità coerenti con gli atti d'indirizzo del Ministro della giustizia. Al fine di acquisire il parere su specifiche questioni di particolare rilevanza per il buon andamento degli uffici giudiziari nelle materie previste dall'atto organizzativo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio di presidenza invita a partecipare, con voto consultivo, due rappresentanti designati dagli ordini degli avvocati del distretto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, individuati nel rispetto del principio di equa rappresentanza di genere e di appartenenza ai diversi gruppi linguistici.[4]

7. La Giunta regionale nomina altresì i revisori dei conti in numero non superiore a tre; le relative funzioni possono essere affidate dalla Giunta regionale a uno o più componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

8. Il personale dell'Agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi della stessa, ma – in quanto personale regionale – resta assoggettato alla normativa di riferimento ed ai contratti collettivi vigenti per il personale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Art. 4 (Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile delle APSP)

1. *(omissis)*[5]

2. *(omissis)*[6]

3. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.

Art. 5 (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modificazioni concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona")

1. *(omissis)*[7]

Art. 6 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabelle A e B[8]

---

4 Comma modificato dall'art. 11, comma 2 della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

5 Modifica il comma 4 dell'art. 40 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

6 Aggiunge il comma 6-*bis* dopo il comma 6 dell'art. 40 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

7 Aggiunge il comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'art. 13 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

8 Tabelle omesse.

REGIONALGESETZ VOM 16. DEZEMBER 2020, NR. 5

Regionales Stabilitätsgesetz 2021[1]

Art. 1 Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. August 1957, Nr. 15 „Gewährung von Beiträgen an die gemäß Gesetz vom 30. März 2001, Nr. 152 errichteten oder anerkannten Patronate und Sozialfürsorgeanstalten“

(1) *(...)*[2]

Art. 2 Finanzierung der Patronate

(1) Angesichts des auch in Zusammenhang mit dem epidemiologischen Notstand wegen COVID-19 erhöhten Informationsaufwands zur Unterstützung der Arbeitnehmenden und der Bürgerinnen und Bürger sowie der Notwendigkeit, die Maßnahmen der Region und der Provinzen in Sachen Fürsorge, Vorsorge (einschließlich der Zusatzvorsorge) und Beschäftigung noch weiter bekannt zu machen, wird der Beitrag der Region zugunsten der Patronate laut Dekret des Präsidenten der Region vom 22. Dezember 2009, Nr. 10/L in geltender Fassung um 900.000 Euro für die Jahre 2021 und 2022 und um 400.000 Euro für die nachfolgenden Haushaltsjahre erhöht. Diese Erhöhung wird zwischen den in den Provinzen Trient und Bozen tätigen Patronaten je zur Hälfte aufgeteilt.

(2) Die im Abs. 1 genannten Ausgaben werden durch die im Aufgabenbereich/Programm 18/01 im Rahmen des „Einheitsfonds für die Finanzierung der an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse“ angesetzten Beträge gedeckt.

Art. 3 Regionale Agentur für Justiz

(1) Es wird die „Regionale Agentur für Justiz“ als Organisationsstruktur der Region mit eigener Organisations-, Verwaltungs- und Buchhaltungsautonomie errichtet, um die Wirksamkeit und Effizienz der Maßnahmen der Region laut gesetzesvertretendem Dekret vom 7. Februar 2017, Nr. 16 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol für die Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter“ und laut Art. 6 (Friedensrichter) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 267 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffend Änderungen zu bereits erlassenen Durchführungsbestimmungen) zu stärken. Die regionale Agentur für Justiz verwaltet die übertragenen Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter und der Friedensgerichte, mit Ausnahme jener betreffend das richterliche Personal sowie das Verwaltungspersonal in Führungspositionen.[3]

(2) Die Ordnung der „Regionalen Agentur für Justiz“ wird durch diesen Artikel und das Reglement laut Abs. 3 geregelt.

(3) Das Reglement wird nach Einholen des verpflichtenden und nicht bindenden Gutachtens der zuständigen Regionalratskommission mit Beschluss der Regionalregierung genehmigt und regelt insbesondere:

a) Tätigkeiten, Aufgaben und Organisation der Agentur;
b) die Modalitäten für die Verwendung des Personals, der Güter – einschließlich der Liegenschaften – und der Ausrüstungen der Region;
c) die Leitungs-, Ausrichtungs-, Ersatz- und Kontrollbefugnisse der Regionalregierung.

(4) Die Agentur übermittelt der zuständigen Regionalratskommission alljährlich das Tätigkeitsprogramm sowie einen Bericht über die im Vorjahr ausgeübte Tätigkeit, welche zu den genannten Dokumenten ein nicht bindendes Gutachten abgibt.

---

1 Im ABl. vom 18. Dezember 2020, Nr. 51, Sondernummer Nr. 1.
2 Ändert den Art 3 Abs. 1 des RG vom 9. August 1957, Nr. 15.
3 Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5 geändert.

(5) Die zuständige Regionalratskommission gibt außerdem vor der Genehmigung der im Art. 1 Abs. 7 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. Februar 2017, Nr. 16 vorgesehenen Übereinkommen ein nicht bindendes Gutachten dazu ab.

(6) Die Regionalregierung ernennt vier Mitglieder des Vorstandsrates, darunter den Präsidenten und eine Führungskraft mit den Aufgaben des Direktors der Agentur. Dem Vorstandsrat gehören außerdem von Rechts wegen und unentgeltlich zwecks Ermittlung des Bedarfs der Gerichtsämter an organisatorischer Unterstützung und der entsprechenden Prioritäten der Präsident des Oberlandesgerichts, der Präsident der Außenabteilung Bozen des Oberlandesgerichts und der Generalstaatsanwalt oder die von ihnen bevollmächtigten Personen an. Der Vorstandsrat ist für die Planung der Arbeiten und der Tätigkeiten sowie für die Festlegung der Ziele und der Prioritäten im Einklang mit den Leitlinien des Justizministeriums zuständig. Zur Einholung der Stellungnahme zu spezifischen Fragen von besonderer Bedeutung für den reibungslosen Ablauf der Tätigkeit der Gerichtsämter in den im Reglement laut Abs. 3 vorgesehenen Bereichen ersucht der Präsident des Vorstandsrats zwei von den Rechtsanwaltskammern des Oberlandesgerichtssprengels Trentino-Südtirol namhaft gemachte Vertreter um ihre Teilnahme mit beratender Stimme. Diese Vertreter werden unter Beachtung des Grundsatzes der ausgewogenen Vertretung der Geschlechter und der Zugehörigkeit zu den verschiedenen Sprachgruppen bestimmt.[4]

(7) Die Regionalregierung ernennt außerdem die Rechnungsprüfer, deren Anzahl maximal drei betragen darf; die entsprechenden Aufgaben können von der Regionalregierung einem oder mehreren Mitgliedern des Rechnungsprüferkollegiums der Region anvertraut werden.

(8) Das Personal der Agentur hängt funktionsmäßig von den Verwaltungsorganen der Agentur ab, unterliegt aber als Personal der Region den für die Bediensteten der Region Trentino-Südtirol geltenden einschlägigen Bestimmungen und Tarifverträgen.

Art. 4 Bestimmungen betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung der ÖBPB

(1) *(...)*[5]

(2) *(...)*[6]

(3) Die Abs. 1 und 2 werden ab dem 1. April 2021 angewandt.

Art. 5 Änderung des Art. 13 des Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7 in geltender Fassung „Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen – öffentliche Betriebe für Pflege und Betreuungsdienste“

(1) *(...)*[7]

Art. 6 Neue Ermächtigungen, Ausgabenverminderungen und finanzielle Deckung

(1) Für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 werden die Änderungen der Ansätze laut Anlage A betreffend die Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie die neuen Ermächtigungen und die Ausgabenverminderungen genehmigt.

(2) Die durch die Anwendung dieses Regionalgesetzes entstehenden neuen oder höheren Ausgaben werden gemäß den Modalitäten gedeckt, die in der Tabelle B vorgesehen sind.

Art. 7 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Tabellen A e B[8]

---

4 Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5 ersetzt.

5 Ändert den Art. 40 Abs. 4 des RG vom 21. September 2005, Nr. 7.

6 Fügt im Art. 40 des RG vom 21. September 2005, Nr. 7 nach dem Abs. 6 den Abs. 6-*bis* hinzu.

7 Fügt im Art. 13 des RG vom 21. September 2005, Nr. 7 nach dem Abs. 3 den Abs. 3-*bis* hinzu

8 Die Tabellen werden nicht wiedergegeben.

LEGISLATIVDEKRET vom 16. März 1992, Nr. 267:

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffend Änderungen an bereits erlassenen Durchführungsbestimmungen

(Im GBl. vom 22. April 1992, Nr. 94, ord. Beibl.; im ABl. vom 12. Mai 1992, Nr. 20, ord. Beibl.)

Art. 1. – Gesundheitswesen und Einrichtungen

(1)[1)]

(2)[2)]

Art. 2. – Freiwilligendienst

(1) Der in den Zuständigkeitsbereichen der Region und der Autonomen Provinzen auszuübende Freiwilligendienst und die entsprechenden Einrichtungen werden unter Wahrung der in diesen Bereichen bestehenden Grenzen mit Regional- oder Landesgesetz geregelt.

[(2) Die von der Region und den Autonomen Provinzen anerkannten Vereinigungen werden auch hinsichtlich der Anwendung der Art. 7, 8 und 9 des Gesetzes vom 11. August 1991, Nr. 266 von Rechts wegen in die Register der freiwilligen Vereinigungen eingetragen.] [3]

(2-*bis*) Die Autonomen Provinzen anerkennen, stärken und fördern die im Landesgebiet tätigen Körperschaften des Dritten Sektors laut gesetzesvertretendem Dekret vom 3. Juli 2017, Nr. 117 sowie die sonstigen im Verzeichnis laut Abs. 2-*quinquies* eingetragenen Körperschaften.[4] [5]

(2-*ter)* Für die Zwecke dieses Artikels gelten als Körperschaften des Dritten Sektors die Einrichtungen laut Art. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 3. Juli 2017, Nr. 117, die im staatlichen Einheitsregister des Dritten Sektors laut Art. 45 desselben Dekrets eingetragen sind und ihren Sitz oder ihr Tätigkeitsgebiet im Gebiet der Autonomen Provinzen haben. Die Autonomen Provinzen fördern den Zugang der Körperschaften des Dritten Sektors zu jeglichen auf Landes- oder Gemeindeebene bestehenden wirtschaftlichen Vergünstigungen und gewähren diesen Körperschaften die im Sinne der Art. 73 und 80 des Sonderstatuts laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen Steuererleichterungen. Die Autonomen Provinzen üben die Verwaltungsbefugnisse in Sachen staatliches Einheitsregister des Dritten Sektors im jeweiligen Landesgebiet aus.[6] [7]

(2-*quater*) Die Autonomen Provinzen erkennen die Rolle des im Sinne des Art. 61 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 117/2017 im Landesgebiet akkreditierten Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt an und können mit diesem Abkommen oder Vereinbarungen für die Durchführung der Tätigkeiten laut Art. 61 Abs. 1 Buchst. a) des besagten Dekrets abschließen.[8] [9]

(2-*quinquies*) Die Autonomen Provinzen regeln durch Landesgesetz und im Rahmen der Sachgebiete, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, die Führung eines Verzeichnisses der Vereine und der sonstigen privaten Körperschaften, die ohne Gewinnzweck Tätigkeiten im allgemeinen Interesse gemäß Art. 118 Abs. 4 der Verfassung wahrnehmen und nicht im staatlichen Einheitsregister des Dritten Sektors eingetragen sind, wobei sie ihren Zugang zu jeglichen auf Landes- oder Gemeindeebene bestehenden wirtschaftlichen Vergünstigungen fördern und ihnen auch die im Sinne der Art. 73 und 80 des Sonderstatuts laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen Steuererleichterungen gewähren. Die Satzungen der im Verzeichnis eingetragenen Vereine und sonstigen Körperschaften müssen die Wah-

---

1) Abs. 1 ersetzt den Art. 2 des DPR vom 28. März 1975, Nr. 474.

2) Abs. 2 ersetzt den Art. 3 Z. 9 und Z. 10 des DPR vom 28. März 1975, Nr. 474.

3 Abs. 2 wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des GvD vom 19. April 2024, Nr. 64 aufgehoben.

4) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des GvD vom 22. Februar 2024, Nr. 26 hinzugefügt.

5 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des GvD vom 19. April 2024, Nr. 64 geändert.

6) Siehe Anmerkung 4.

7 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des GvD vom 19. April 2024, Nr. 64 ersetzt.

8) Siehe Anmerkung 4.

9 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des GvD vom 19. April 2024, Nr. 64 geändert.

rung der Grundsätze des demokratischen Charakters, der Chancengleichheit und der Gleichberechtigung aller Mitglieder sowie der Wahl der Mitglieder der Vereinsorgane gewährleisten.[10] [11]
(2-*sexies*) In das Verzeichnis laut Abs. 2-*quinquies* werden von Rechts wegen auch die im staatlichen Einheitsregister des Dritten Sektors laut Art. 45 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 3. Juli 2017, Nr. 117 eingetragenen Einrichtungen eingetragen, welche ihren Sitz oder ihr Tätigkeitsgebiet im Gebiet der Autonomen Provinzen haben.[12] [13]
(2-*septies*) Die Autonomen Provinzen fördern und stärken die Beziehungen und die Formen der Partnerschaft zwischen den Körperschaften des erweiterten territorialen Landessystems und den Körperschaften laut Abs. 2-*bis* auch durch die Regelung der Modalitäten für die Umsetzung der Mitplanung und der Mitgestaltung mit den Körperschaften des Dritten Sektors laut Art. 55 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 3. Juli 2017, Nr. 117. Zwecks stärkerer Einbeziehung der Gemeinschaft können die Körperschaften des Dritten Sektors gemäß den von den Autonomen Provinzen festgelegten Modalitäten den Beitrag der Körperschaften laut Abs. 2-*quinquies* in Anspruch nehmen, sofern es sich um einen definierten Beitrag handelt, der sich auf Tätigkeiten bezieht, die die von den Körperschaften des Dritten Sektors durchgeführten Tätigkeiten im allgemeinen Interesse ergänzen oder diesen dienlich sind.[14] [15]

Art. 3. – Berufsausbildung
(1)[16)]

Art. 4. – Wassereinzugsgebiete von gesamtstaatlicher Bedeutung
(1)[17)]

Art. 5. – Jagd
(1)[18)]

Art. 6. – Friedensrichter
(1) Die Ernennung, der Amtsverlust und die Amtsenthebung der als Friedensrichter betrauten ehrenamtlichen Richter werden in der Region Trentino-Südtirol mit Dekret des Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalausschusses, in Beachtung der anderen in der Gerichtsordnung festgelegten einschlägigen Bestimmungen vorgenommen.
(2) Das Verwaltungspersonal der Friedensrichterämter wird mit Regionalgesetz in die Stellenpläne des Personals der Region eingestuft, und zwar vorbehaltlich der funktionellen Abhängigkeit vom Friedensrichter und vom Koordinator nach Art. 15 des Gesetzes vom 21. November 1991, Nr. 374. Das Regionalgesetz gewährleistet auch die Beachtung der Grundsätze nach Abs. 4 und 6 und regelt die Einzelheiten für die Eingliederung in den Stellenplan, mit Vorrang des den ehemaligen Friedensrichterämtern zum 31. Dezember 1989 zugeteilten Personals. Die Region sorgt außerdem für die Bereitstellung der für die Tätigkeit der Ämter notwendigen Einrichtungen und Dienste.
(3) Die Errichtung von Außenstellen des Friedensrichteramtes wird vom Justizminister im Einvernehmen mit der Autonomen Provinz verfügt. Die Überwachung und Kontrolle der Friedensrichterämter werden getrennt vom Präsidenten des ordentlichen Gerichtes und vom Landesausschuss ausgeübt.
(4) Der Art. 89 des Statutes und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen werden auch auf die ehrenamtlichen Richter nach Abs. 1 angewandt. Mit einem nachfolgenden, vor der Einsetzung der genannten Ämter zu erlassenden Legislativdekret werden die entsprechenden Landesstellenpläne[19)] festgesetzt.

---

10) Siehe Anmerkung 4.
11 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) des GvD vom 19. April 2024, Nr. 64 geändert.
12) Siehe Anmerkung 4.
13 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des GvD vom 19. April 2024, Nr. 64 geändert.
14) Siehe Anmerkung 4.
15 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) des GvD vom 19. April 2024, Nr. 64 geändert.
16) Fügt im Art. 5 des DPR vom 1. November 1973, Nr. 689 einen Absatz hinzu.
17) Fügt im Art. 5 des DPR vom 22. März 1974, Nr. 381 nach dem Abs. 2 die Abs. 3, 4 und 5 hinzu.
18) Fügt im Art. 1 des DPR vom 22. März 1974, Nr. 279 nach dem Abs. 1 den Abs. 2 hinzu.

(5) In der Provinz Bozen werden die Funktionen eines Koordinators der Friedensrichterämter abwechselnd für einen Zeitraum von zwei Jahren von einem Richter italienischer Sprache und einem Richter deutscher Sprache ausgeübt, und zwar unter Beachtung des im Art. 15 Abs. 1 des Gesetzes vom 21. November 1991, Nr. 374 angeführten Grundsatzes. Die Funktionen eines Koordinators werden für einen Zeitraum von zwei Jahren von einem Richter ladinischer Sprache ausgeübt, falls dieser in Anwendung des genannten Grundsatzes als an Jahren Ältester hervorgeht.
(6) Für die Ernennung der Friedensrichter und für die Ernennung oder die Versetzung der Beamten der entsprechenden Kanzleien und der Hilfskräfte ist in der Provinz Bozen die laut Gesetz festgestellte Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache erforderlich.
(7) Der Art. 40 des Gesetzes vom 21. November 1991, Nr. 374 wird in der Region Trentino-Südtirol nicht angewandt. Der Art. 28 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 1. Februar 1973, Nr. 49 ist aufgehoben.
(8) Die Planstellen des Verwaltungspersonals nach Abs. 2 werden nach Einvernehmen zwischen der Region, dem Justizminister und dem Schatzminister festgesetzt; dementsprechend werden die Planstellen nach Art. 12 Abs. 2 und 3 des Gesetzes vom 21. November 1991, Nr. 374 gekürzt.
(9) Die von der Region in Anwendung der Bestimmung des Abs. 2 bestrittenen Ausgaben werden vom Staat innerhalb der Grenzen vergütet, welche auf der Grundlage der entsprechenden Ausgaben vorbestimmt werden, die vom Staat durchschnittlich für die Friedensrichterämter bestritten werden.

Art. 7. – Gebrauch der Sprachen bei Prozessen
(1)[20)]

Art. 8. – Verwaltungsstrafen
(1) Die Einnahmen aus Verwaltungsstrafen, die infolge der Übertretung von Bestimmungen verhängt werden, die einen Zuständigkeitsbereich der Region und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen betreffen, fließen, sofern sie nicht den Ermittlungsbeamten abgetreten werden, den Haushalten der Region und der Provinzen oder der örtlichen Körperschaften zu, die Träger der entsprechenden Verwaltungsfunktion sind.

Art. 9. – Örtliche Fremdenverkehrsorganisation
(1)[21)]

Art. 10. – Autonome Körperschaft Bozner Messe
(1)[22)]

Art. 11. – Rundfunkempfang
(1)[23)]

Art. 12. – Bergrettung
(1) Die Bergrettung des Alpenvereins Südtirol ist jener des Club alpino italiano gleichgestellt.

Art. 13. – Kastasterwerte
(1)[24)]

---

19) Siehe das Ministerialdekret vom 15. März 1993 und den Art. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. April 1993, Nr. 133.
20) Ergänzt den Art. 32 Abs. 4 des DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 574.
21) Ersetzt den Art. 2 Abs. 2 des DPR vom 22. März 1974, Nr. 278.
22) Ergänzt den Art. 6 Abs. 3 des DPR vom 31. Juli 1978, Nr. 1017.
23) Fügt im Art. 10 des DPR vom 1. November 1973, Nr. 691 einen Absatz hinzu.
24) Ergänzt den Art. 1 Abs. 1 des DPR vom 31. Juli 1978, Nr. 569.

Art. 14. – Gleichstellung der Studientitel

(1) Der Studientitel, der im Ausland erworben und einem in Italien erlangten Studientitel als gleichwertig erklärt wurde, ist auch für die Zwecke der Eintragung in das entsprechende Berufsverzeichnis diesem gleichgestellt.

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267: **Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate.**
(In G.U. 22 aprile 1992, n. 94, suppl. ord.; in B.U. 12 maggio 1992, n. 20, suppl. ord.)

Art. 1. - *Sanità e istituzioni sanitarie* **–** 1.[1)]
2.[2)]

Art. 2. - *Volontariato* – 1. Le attività di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della Regione e delle Province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.

2. Le organizzazioni riconosciute dalla Regione e dalle Province autonome sono iscritte di diritto nei registri delle organizzazioni di volontariato, anche agli effetti dell'applicazione degli artt. 7, 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2-*bis*. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonché gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies.[3]

2-*ter.* Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano promuove l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconosce agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in provincia di Bolzano.[4]

2-*quater*. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e può concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.[5]

2-*quinquies*. La Provincia autonoma di Bolzano disciplina, con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilità ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonché di elettività delle cariche sociali.[6]

2-*sexies*. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresì iscritti di diritto gli enti già iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.[7]

2-*septies*. La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalità di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalità disciplinate dalla Provincia autonoma di Bolzano, del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto

---

1) Il comma 1 sostituisce l'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.
2) Il comma 2 sostituisce i nn. 9 e 10 dell'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.
3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 22 febbraio 2024, n. 26.
4) Si veda nota n. 3.
5) Si veda nota n. 3.
6) Si veda nota n. 3.
7) Si veda nota n. 3.

definito, riferito ad attività strumentali o complementari rispetto alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.[8]

Art. 3. - *Formazione professionale* – 1.[9)]

Art. 4. - *Bacini di rilievo nazionale* – 1.[10)]

Art. 5. - *Caccia* – 1.[11)]

Art. 6. - *Giudice di pace* – 1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

2. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della Regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374. La legge regionale assicura anche l'osservanza dei principi di cui ai commi 4 e 6, e disciplina le modalità di immissione in ruolo con priorità del personale assegnato agli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989. La Regione provvede altresì alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

3. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace è disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la Provincia autonoma. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla Giunta provinciale.

4. L'art. 89 dello statuto e le relative disposizioni di attuazione si applicano anche per i magistrati onorari di cui al comma 1. Con successivo decreto legislativo da emanare prima dell'insediamento dei predetti uffici saranno determinate le relative piante organiche provinciali[12)].

5. Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il più anziano in applicazione del predetto criterio.

6. La conoscenza, accertata nei modi di legge, della lingua italiana e della lingua tedesca è richiesta, nella provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari.

7. L'art. 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, non si applica nella regione Trentino-Alto Adige. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, è abrogato.

8. I posti di organico del personale amministrativo di cui al comma 2 sono stabiliti previa intesa della Regione con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; gli stessi sono portati in diminuzione dei posti di organico di cui all'art. 12, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

9. Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

Art. 7. - *Uso della lingua nei processi* – 1.[13)]

Art. 8. - *Sanzioni amministrative* – 1. Le entrate provenienti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di norme emanate in materia di competenza della Regione e delle Province autonome

---

8 Si veda nota n. 3.

9) Aggiunge un comma all'art. 5 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 689.

10) Aggiunge i commi 3, 4 e 5 all'art. 5 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

11) Aggiunge il comma 2 all'art. 1 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

12) Vedi D.M. 15 marzo 1993 e D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 133, art. 2.

13) Integra il comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

di Trento e di Bolzano affluiscono, per quanto non devolute ai verificatori, ai bilanci della Regione e delle Province stesse o degli enti locali titolari della corrispondente funzione amministrativa.

Art. 9. - *Organizzazione turistica locale* – 1.[14)]

Art. 10. - *Ente autonomo Fiera di Bolzano* – 1.[15)]

Art. 11. - *Ricezione di radiodiffusione* – 1.[16)]

Art. 12. - *Soccorso alpino* – 1. Il soccorso alpino dell'Alpenverein Südtirol è equiparato a quello del Club alpino italiano.

Art. 13. - *Valori catastali* – 1.[17)]

Art. 14. - *Equipollenza dei titoli di studio* – 1. Il titolo di studio conseguito all'estero e dichiarato equipollente a titolo di studio conseguito in Italia ha la stessa rilevanza di quest'ultimo anche ai fini della iscrizione nel relativo albo professionale.

---

14) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278.
15) Integra il comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.
16) Aggiunge un comma all'art. 10 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 691.
17) Integra il comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569.

DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 16:
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.

(In G.U. 21 febbraio 2017, n. 43; in B.U. 7 marzo 2017, n. 10 – suppl. n. 3)

Entrata in vigore del provvedimento: 8/3/2017

Art. 1. Delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono delegate alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il suo ambito territoriale, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale.
Ferme le competenze del Ministro della giustizia previste dall'articolo 110 della Costituzione e previa intesa con lo stesso, la Regione può subdelegare, per il rispettivo territorio, alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui al primo periodo come precisate nei commi successivi.

2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono:

a) l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo, secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7;
b) la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto, tenuto conto di quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze riservate alle Province in materia di beni immobili;
c) la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili necessari al funzionamento degli uffici giudiziari.

3. Le funzioni di cui al comma 1 non comprendono i servizi inerenti ai sistemi informativi automatizzati, all'elaborazione e gestione delle statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari.

4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, può avvalersi dei servizi e delle strutture delle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono, in relazione ai rispettivi territori, sulla base di apposita convenzione che assicura l'adeguatezza alle esigenze degli uffici giudiziari degli immobili adibiti a sedi degli stessi e, in particolare, gli standard e gli interventi individuati negli accordi con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7.

5. Spettano al personale amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale degli uffici giudiziari che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dai magistrati dell'ufficio. La Regione provvede all'amministrazione e alla gestione del personale sulla base di un protocollo operativo approvato dal Ministero della giustizia, sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto. Con il medesimo procedimento, al protocollo di cui al periodo precedente sono apportate, su iniziativa della Regione o del Ministro della giustizia, le eventuali modifiche che si rendono necessarie.

6. Con separato accordo, la Regione e il Ministero della giustizia istituiscono una commissione mista, con prevalenza e presidenza della componente statale, alla quale affidare il potere disciplinare sul personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari. La partecipazione alla commissione avviene a titolo gratuito; le eventuali spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza di ciascun componente. L'esercizio dell'azione disciplinare spetta alle direzioni generali del Ministero della giustizia interessate.

7. La Regione e le Province, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, stipulano appositi accordi a carattere pluriennale con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli uffici giudiziari interessati e in coerenza con i programmi annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, volti a individuare gli standard e i parametri di servizio per l'esercizio delle funzioni delegate a condizione

dell'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, anche ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con particolare riguardo a:

a) le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto;
b) gli standard di funzionalità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, da assicurare con riguardo ai servizi, alle attrezzature e agli arredi;
c) gli interventi da realizzare con riferimento agli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari del distretto secondo quanto previsto dal comma 13.

8. Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente articolo presso gli uffici giudiziari del distretto è inquadrato nel ruolo del personale della Regione, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza se diversa dall'amministrazione della giustizia, con l'applicazione del contratto collettivo vigente dell'amministrazione di destinazione, salvo che non eserciti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il diritto di opzione per rimanere alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza. Per i due anni successivi alla data di inquadramento nei ruoli regionali, ad una aliquota del personale trasferito non superiore al venti per cento del totale viene garantito il diritto di precedenza nei concorsi pubblici e nei processi di mobilità attivati sul territorio nazionale dall'amministrazione della giustizia. La Regione subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita d'intesa tra la Regione e i Ministeri competenti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale amministrativo interessato, la tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale. Dal 1° gennaio 2017 e fino alla decorrenza dei provvedimenti di inquadramento nel ruolo regionale, il personale è messo a disposizione, per l'esercizio delle funzioni delegate, della Regione, che provvede al rimborso alle amministrazioni di appartenenza degli oneri sostenuti.

9. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione di inquadramento giuridico e del trattamento economico fondamentale in godimento con riferimento alle sole voci fisse e continuative, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza. L'eventuale

differenza tra quest'ultimo e quello previsto dal contratto collettivo regionale è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è considerato utile agli effetti giuridici e della progressione economica; è conservata l'eventuale retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento all'atto del passaggio.

10. Il personale a tempo indeterminato che, ai sensi del comma 8, chiede di non essere inquadrato nei ruoli della Regione, qualora in posizione di comando, è restituito all'amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni.

11. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del personale amministrativo a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari del distretto, le vigenti dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unità di personale trasferito che non abbia esercitato il diritto di opzione nel termine previsto dal comma 8.

12. Le attrezzature, gli arredi e i beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni delegate sono trasferiti alla Regione con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. La Regione subentra nei contratti in corso relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 fino alla rispettiva scadenza. Dal 1° gennaio 2017 e fino alla comunicazione da parte del Ministero di apposito atto ricognitivo dei contratti nei quali subentra la Regione, la stessa provvede al rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti.

13. Gli immobili di proprietà dello Stato adibiti a sedi di uffici giudiziari, anche destinati per l'esercizio delle funzioni dei giudici di pace, sono trasferiti alle Province con le modalità previste dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle funzioni considerate da questo articolo. Sono a carico delle Province gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, alle ristrutturazioni nonchè agli ampliamenti concernenti i predetti immobili. Ferma restando la titolarità della Provincia autonoma di Trento degli immobili adibiti a sedi di uffici giudiziari già trasferiti in proprietà alla stessa antecedentemente alla data di entrata in vigore di questo articolo, sono a carico della medesima Provincia gli oneri previsti dal periodo precedente. In caso di estinzione della delega resta ferma la retrocessione allo Stato,

senza corrispettivo, degli immobili trasferiti per effetto del presente decreto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto di adozione del provvedimento di estinzione.

14. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo, la Regione e le Province applicano le normative regionali e provinciali secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

15. Gli oneri relativi alla delega di cui al comma 1 sono assunti in capo alla Regione ovvero, in caso di subdelega, alle Province autonome, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I predetti oneri sono ripartiti tra la Regione e le Province mediante l'accordo previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 190 del 2014 e dall'articolo 79, comma 4-bis, dello Statuto. La disciplina prevista da questo comma si applica anche con riferimento agli oneri assunti dalle Province ai sensi del comma 13 nonchè con riguardo agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di cui ai commi 8 e 12.

16. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'onere finanziario è determinato in misura corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione nel triennio 2013-2015. Tenuto conto degli accordi di cui al comma 7, i predetti oneri sono aggiornati mediante intese tra la Regione, le Province, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Ai fini della neutralità per il bilancio dello Stato, la dotazione finanziaria del Ministero della giustizia sarà ridotta in misura corrispondente all'onere individuato e posto a carico della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia in sede di prima applicazione sia in sede di aggiornamento mediante intese sulla base della variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

17. Gli oneri di cui ai commi 15 e 16 comprendono anche quelli relativi alle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quantificati con riferimento all'intera annualità.

GESETZESVERTRETENDES DEKRET vom 7. Februar 2017, Nr. 16
Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol für die Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter

(Im GBl. vom 21.02.2017, Nr. 43; im ABl. vom 07.03.2017, Nr. 10, Beibl. Nr. 3)

Datum des Inkrafttretens: 08.03.2017

Art. 1 - Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter

(1) Ab dem 1. Jänner 2017 werden der Region Trentino-Südtirol – bezogen auf ihr Gebiet – die Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter mit Ausnahme jener betreffend das richterliche Personal sowie das Verwaltungspersonal in Führungspositionen delegiert.
Unbeschadet der im Art. 110 der Verfassung vorgesehenen Zuständigkeiten des Justizministers und nach Einvernehmen mit demselben kann die Region die im ersten Satz genannten und in den nachstehenden Absätzen präzisierten Befugnisse den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im jeweiligen Gebiet weiterdelegieren.

(2) Die Befugnisse laut Abs. 1 umfassen:

a) die Verwaltungsorganisation und die dienst- und besoldungsrechtliche Verwaltung des Verwaltungspersonals gemäß den unter Abs. 5, 6 und 7 angeführten Kriterien und Grenzen;
b) die Bereitstellung, Instandhaltung und Verwaltung der innerhalb des Sprengels als Sitz von Gerichtsämtern bestimmten Liegenschaften unter Beachtung der Bestimmungen laut Abs. 13 mit Bezug auf die den Provinzen in Sachen Liegenschaften vorbehaltenen Zuständigkeiten;

c) die Bereitstellung der für die Tätigkeit der Gerichtsämter erforderlichen Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und Dienste für die Liegenschaftsverwaltung.

(3) Die Befugnisse laut Abs. 1 umfassen nicht die Dienste betreffend die digitalen Informationssysteme, die Verarbeitung und Verwaltung der Statistiken sowie die Führung der Strafregister.

(4) Die Region kann bei der Ausübung der Befugnisse laut Abs. 2 auf die Dienste und Strukturen der Autonomen Provinzen Trient und Bozen im jeweiligen Gebiet zurückgreifen, und zwar aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung, welche die Bedarfsangemessenheit der als Sitz der Gerichtssämter bestimmten Liegenschaften und insbesondere die in den Übereinkommen mit dem Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen gemäß Abs. 7 festgelegten Standards und Maßnahmen gewährleistet.

(5) Dem Verwaltungspersonal laut diesem Artikel obliegen die Aufgaben, die gemäß den staatlichen Bestimmungen dem Personal der Ge-richtsämter in den entsprechenden Funktionsrängen zugewiesen sind; unbeschadet bleibt die funktionale Abhängigkeit dieses Personals von den Richtern des Gerichtsamts. Die Region sorgt für die Personalverwaltung und -führung auf der Grundlage eines vom Justizministerium nach Anhören der Führungskräfte der Gerichtsämter im Sprengel genehmigten Tätigkeitsprotokolls. Eventuell erforderliche Änderungen des besagten Tätigkeitsprotokolls werden auf Initiative der Region oder des Justizministers nach demselben Verfahren vorgenommen.

(6) Mit einem getrennten Übereinkommen errichten die Region und das Justizministerium eine gemischte Kommission, in der die staatlichen Vertreter Mehrheit und Vorsitz haben, welche die Disziplinarbefugnis in Bezug auf das bei den Gerichtsämtern Dienst leistende Verwaltungspersonal ausübt. Die Teilnahme an den Treffen der Kommission wird nicht vergütet; eventuelle Außendienstvergütungen gehen zu Lasten der jeweiligen Verwaltung der Mitglieder. Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens obliegt den jeweiligen Generaldirektionen des Justizministeriums.

(7) Unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 4-*bis* des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. September 2012, Nr. 155 schließen

die Region und die Provinzen entsprechende mehrjährige Übereinkommen mit dem Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen nach Anhören der betroffenen Gerichtsämter und im Einklang mit den Jahresprogrammen laut Art. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 25. Juli 2006, Nr. 240 ab, um die Leistungsstandards und -parameter für die Ausübung der delegierten Befugnisse unter der Bedingung unveränderter Ausgaben zu Lasten des Staatshaushaltes – auch zwecks Quantifizierung der Kosten – festzulegen, und zwar insbesondere in Bezug auf:

a) die Stellenpläne des Verwaltungspersonals der Gerichtsämter im Sprengel;
b) die quantitativen und qualitativen Funktionalitätsstandards, die in Bezug auf Dienste, Gerätschaften und Einrichtungsgegenstände zu gewährleisten sind;
c) die an den als Sitz von Gerichtsämtern im Sprengel bestimmten Liegenschaften gemäß Abs. 13 durchzuführenden Arbeiten.

(8) Das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, das auf welcher Grundlage auch immer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Artikels bei den Gerichtsämtern im Sprengel Dienst leistet, wird – vorbehaltlich der Zustimmung der Herkunftsverwaltung, sofern es sich nicht um die Justizverwaltung handelt – in den Stellenplan der Region unter Anwendung des bei der aufnehmenden Verwaltung geltenden Tarifvertrags eingestuft, außer es optiert binnen einhundertzwanzig Tagen ab Inkrafttreten dieser Bestimmung für das Verbleiben bei der Herkunftsverwaltung. In den zwei Jahren nach der Einstufung in die Stellenpläne der Region wird einem Teil des übergegangenen Personals, der zwanzig Prozent der Gesamtzahl nicht überschreiten darf, das Recht auf Vorrang bei den öffentlichen Wettbewerben und den Mobilitätsverfahren zugesichert, die von der Justizverwaltung im Staatsgebiet ausgeschrieben werden. Die Region tritt in die befristeten Arbeitsverträge ein. Binnen neunzig Tagen ab Inkrafttreten dieser Bestimmung legen die Region und die zuständigen Ministerien einvernehmlich und nach Absprache mit den repräsentativsten Gewerkschaften des betroffenen Verwaltungspersonals die Gleichstellungstabelle zur Einstufung des Personals fest. Ab 1. Jänner 2017 und bis zum Geltungsbeginn der Maßnahmen zur Einstufung in den Stellenplan der Region wird das Personal – zwecks Ausübung der

delegierten Befugnisse – der Region zur Verfügung gestellt, die den Herkunftsverwaltungen die bestrittenen Kosten erstattet.

(9) Dem übergegangenen Personal wird die Beibehaltung der dienstrechtlichen Stellung und der bezogenen Grundbesoldung mit Bezug lediglich auf die fixen und ständigen, nicht mit dem spezifischen Aufgabenbereich in der Herkunftsverwaltung zusammenhängenden Besoldungselemente gewährleistet. Die eventuelle Differenz zwischen genannter Grundbesoldung und der im Tarifvertrag der Region vorgesehenen Besoldung wird als verrechenbare persönliche Zulage beibehalten. Der in den Herkunftsstellenplänen geleistete Dienst gilt für die dienstrechtlichen Zwecke und für die Gehaltsentwicklung; die eventuelle Dienstalterszulage wird in dem zum Zeitpunkt des Übergangs bezogenen Betrag beibehalten.

(10) Das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, das im Sinne des Abs. 8 darum ersucht, nicht in die Stellenpläne der Region eingestuft zu werden, kehrt – sofern es abgeordnet ist – binnen sechzig Tagen zur Herkunftsverwaltung zurück.

(11) Infolge der Einstufung in die Stellenpläne der Region des Verwaltungspersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag, das auf welcher Grundlage auch immer bei den Gerichtsämtern im Sprengel Dienst leistet, werden die geltenden Planstellen der Herkunftsverwaltungen um die Anzahl des übergegangenen Personals gekürzt, das das Optionsrecht nicht innerhalb der im Abs. 8 vorgesehenen Frist in Anspruch genommen hat.

(12) Die zur Ausübung der delegierten Befugnisse dienenden Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und beweglichen Güter werden der Region gemäß den im Dekret des Präsidenten der Republik vom 20. Jänner 1973, Nr. 115 vorgesehenen Modalitäten übertragen. Die Region tritt in die laufenden Verträge betreffend die Befugnisse laut Abs. 2 Buchst. b) und c) bis zum jeweiligen Vertragsablauf ein. Ab 1. Jänner 2017 und bis das Ministerium die Anerkennungsurkunde betreffend die Verträge übermittelt, in welche die Region eintritt, erstattet die Region der Justizverwaltung die bestrittenen Kosten.

(13) Die als Sitz von Gerichtsämtern – auch von Friedensgerichten – dienenden Liegenschaften im Eigentum des Staates werden gemäß den im

Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 115/1973 vorgesehenen Modalitäten den Provinzen übertragen und für die Ausübung der in diesem Artikel angeführten Befugnisse zweckgebunden. Die Ausgaben für die außerordentliche Instandhaltung, den Umbau sowie die Erweiterung der vorgenannten Liegenschaften gehen zu Lasten der Provinzen. Unbeschadet der Tatsache, dass die Autonome Provinz Trient Inhaberin der als Sitz von Gerichtsämtern dienenden Liegenschaften ist, die bereits vor Inkrafttreten dieses Artikels in ihr Eigentum übergegangen waren, gehen die im vorstehenden Satz genannten Ausgaben zu Lasten der Provinz. Bei eventuellem Erlöschen der Delegierung sind die aufgrund dieses Dekrets übertragenen Liegenschaften dem Staat unentgeltlich in dem tatsächlichen und rechtlichen Zustand rückabzutreten, im dem sie sich zum Zeitpunkt des Erlasses der Maßnahme betreffend das Erlöschen befinden.

(14) Für die Ausübung der mit diesem Artikel delegierten Befugnisse wenden die Region und die Provinzen die Regional- und Landesgesetze gemäß Statut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen an.

(15) Die Kosten betreffend die Delegierung laut Abs. 1 werden von der Region oder – im Falle einer Weiterdelegierung – von den Autonomen Provinzen durch Verrechnung mit dem Beitrag bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos laut Art. 79 des Statutes und Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 auch für die Wirkungen des Art. 1 Abs. 515 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 übernommen. Vorgenannte Kosten werden unter der Region und den Provinzen aufgrund der im Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes Nr. 190/2014 und im Art. 79 Abs. 4-*bis* des Statuts vorgesehenen Vereinbarung aufgeteilt. Die in diesem Absatz vorgesehene Regelung gilt auch für die von den Provinzen im Sinne des Abs. 13 übernommenen Ausgaben sowie für die Ausgaben, die sich aus der Rückerstattung der Kosten laut Abs. 8 und 12 ergeben.

(16) Bei Erstanwendung dieses Dekrets werden die Kosten entsprechend dem Durchschnitt der vom Staat für dieselben Befugnisse im Dreijahreszeitraum 2013-2015 bestrittenen Ausgaben festgelegt. Unter Berücksichtigung der Übereinkommen laut Abs. 7 werden vorgenannte Kosten durch Einvernehmen zwischen der Region, den Provinzen, dem

Justizministerium und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen aufgrund der Änderungen bei den für die Zivil- und Strafjustiz im Haushalt des Staates bestimmten Ausgaben aktualisiert. In Hinblick auf die Haushaltsneutralität für den Staat wird die Finanzausstattung des Justizministeriums um den der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Bozen und Trient angelasteten Betrag sowohl bei Erstanwendung dieses Dekrets als auch bei der einvernehmlichen Aktualisierung aufgrund der Änderungen bei den für die Zivil- und Strafjustiz im Haushalt des Staates bestimmten Ausgaben gekürzt. Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen wird ermächtigt, mit eigenen Dekreten die erforderlichen Haushaltsänderungen zur Kürzung der Ansätze in den betreffenden Ausgabenkapiteln vorzunehmen.

(17) Die Kosten laut Abs. 15 und 16 umfassen auch die Pflichtausgaben laut Art. 1 Abs. 526 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190, die mit Bezug auf das gesamte Jahr berechnet werden.

Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240[1]

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonchè decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150 [2] .

Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2006, n. 175, S.O.
[2]Vedi, anche, l'art. 16, commi 2 e 4, D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84.

Omissis

4. Programma delle attività annuali.

1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario [9].

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

Note:
[9]Comma così modificato dall'art. 1, comma 435, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Omissis

Decreto Presidente della Repubblica 18 agosto 2015 n. 133[1]
Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Note:
[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 2015, n. 198.

Omissis

Art. 3. La Conferenza permanente
In vigore dal 28 agosto 2015
1. In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. La Conferenza permanente è convocata e presieduta dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. Sulle materie inerenti alla sicurezza a norma dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, la Conferenza permanente può essere convocata anche su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello. Nel caso di cui al periodo che precede, il procuratore generale presso la corte di appello compone la Conferenza permanente che opera nelle sedi che non sono capoluogo di distretto.
2. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. La Conferenza permanente si avvale di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia e può altresì avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di idoneo personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi o convenzioni.
4. Il presidente invita alle riunioni il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, e può invitare esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto.
5. I dirigenti amministrativi:
a) svolgono le attività necessarie all'esecuzione delle delibere della Conferenza permanente;
b) vigilano, per conto della Conferenza permanente, sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti relativi alle attività di cui all'articolo 4;
c) riferiscono al presidente della Conferenza permanente sugli esiti delle attività di cui alle lettere a) e b).
6. Per la partecipazione alle attività della Conferenza permanente, anche su invito, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.
7. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 526, della legge, sono soppresse, a far data dal 1° settembre 2015, le Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187.

Art. 4. Compiti
In vigore dal 28 agosto 2015
1. La Conferenza permanente, tenuto conto del decreto di cui all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge, individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.
2. In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di cui al comma 1, primo periodo, sono svolti dal procuratore generale.
3. La Conferenza permanente informa senza ritardo di ogni necessità i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili.
4. Le Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto trasmettono al procuratore generale le delibere inerenti alla sicurezza per le valutazioni di competenza.
5. Il procuratore generale trasmette le delibere inerenti alla sicurezza all'autorità di pubblica sicurezza.

Omissis

LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 1991, N. 5

Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di Bolzano[1] [2]

omissis

Art. 26 (Personale supplente)

1. *(omissis)*[3]

2. L'assunzione del personale supplente è disposta per il periodo corrispondente all'assenza del dipendente da sostituire.

3. Al personale supplente è corrisposto il trattamento economico previsto per le qualifiche funzionali iniziali di appartenenza del personale sostituito, oltre all'indennità integrativa speciale e alle altre competenze accessorie.

4. Il personale supplente sarà scelto, per quanto possibile, tra gli appartenenti ad un gruppo linguistico che non raggiunga la proporzione stabilita dall'articolo 15 della legge regionale 28 settembre 1958, n. 23 e deve essere in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla qualifica, fatta eccezione per il limite di età.

omissis

[1] In B.U. 26 febbraio 1991, n. 9 – Supplemento ordinario n. 1.

[2] La denominazione della "Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano" è sostituita dalla seguente: "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano". La denominazione della "Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento" è sostituita dalla seguente: "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento". Nella normativa regionale ovunque ricorrano le espressioni "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" o "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" con riferimento alle camere di Bolzano e di Trento, queste espressioni sono sostituite rispettivamente con "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura" e "Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura". (Si veda l'art. 7 della l.r. 24 luglio 2024, n. 2).

[3] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 20 dicembre 2021, n. 8.

REGIONALGESETZ VOM 21. FEBRUAR 1991, NR. 5

Bestimmungen zum Ausbau des Übersetzungsdienstes in der Regionalverwaltung, dringende Bestimmungen über das Personal sowie Bestimmungen über das Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern von Trient und Bozen und Bestimmungen für den Gebrauch der ladinischen Sprache für die Bediensteten der ladinischen Gemeinden der Provinz Bozen[1] [2]

(...)

Art. 26 Supplenzpersonal

(1) *(...)*[3]

(2) Die Aufnahme des Supplenzpersonals wird für den Zeitraum der Abwesenheit des zu ersetzenden Bediensteten verfügt.

(3) Dem Supplenzpersonal werden die Besoldung, welche für die Anfangsränge des ersetzten Personals vorgesehen ist, sowie die Sonderergänzungszulage und die anderen zusätzlichen Bezüge zuerkannt.

(4) Das Supplenzpersonal sollte soweit möglich unter Angehörigen derjenigen Sprachgruppe ausgewählt werden, die den vom Art. 15 des Regionalgesetzes vom 28. September 1958, Nr. 23 festgesetzten Sprachgruppenproporz nicht erreicht; es muss sämtliche Voraussetzungen für die Zulassung zum Rang mit Ausnahme der Altersgrenze erfüllen.

(...)

[1] Im ABl. vom 26. Februar 1991, Nr. 9, ord. Beibl. Nr. 1.

[2] Die Benennung der „Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen“ wird durch die nachstehende ersetzt: „Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammer Bozen“. Die Benennung der „Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Trient“ wird durch die nachstehende ersetzt: „Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammer Trient“. In den gesamten Bestimmungen der Region werden die Ausdrücke „Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer“ oder „Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern“ in Bezug auf die Kammern Bozen und Trient durch „Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammer“ bzw. „Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern“ ersetzt. (Siehe den Art. 7 des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2).

[3] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des RG vom 20. Dezember 2021, Nr. 8 aufgehoben.

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1995, N. 4

Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" disposizioni per lo svolgimento di iniziative, progetti e attività di particolare interesse regionale [1] [2] [3]

omissis

Art. 7 (Iniziative, progetti e attività di particolare interesse regionale) [4]

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in appositi capitoli nell'ambito del titolo 1 (spese correnti) e del titolo 2 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa i fondi necessari per lo svolgimento delle seguenti attività: [5]

omissis

f-*bis*) accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione a iniziative, progetti e attività, che abbiano carattere promozionale o di particolare richiamo per il territorio regionale e che siano coerenti con le finalità del testo unificato di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1997, n. 4 (Modifica alla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, concernente "Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, 'Iniziative per la promozione dell'integrazione europea' e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale") e del relativo regolamento di esecuzione. [6]

omissis

---

1 In B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
2 Si veda la deliberazione della G.R. 2 maggio 2000, n. 586.
3 Rubrica modificata dall'art. 12, comma 1, della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.
4 Rubrica sostituita dall'art. 12, comma 2, della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.
5 Comma modificato dall'art. 12, comma 3, della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.
6 Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 4, della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

REGIONALGESETZ VOM 25. JUNI 1995, NR. 4

Änderungen zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 „Initiativen zur Förderung der europäischen Integration“ und Bestimmungen für die Durchführung von Initiativen, Projekten und Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang[1] [2] [3]

(…)

Art. 7 Initiativen, Projekte und Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang [4]

(1) Die Regionalregierung ist dazu ermächtigt, die für die Durchführung der nachstehenden Tätigkeiten notwendigen Fonds jährlich in besonderen Kapiteln im Rahmen des 1. Titels (Laufende Ausgaben) und des 2. Titels (Ausgaben auf Kapitalkonto) bereitzustellen: [5]

(…)

f-*bis*) Sponsoring-Vereinbarungen mit öffentlichen oder privaten Rechtssubjekten innerhalb der Grenzen laut den geltenden Bestimmungen in Bezug auf Initiativen, Projekte und Tätigkeiten, die Werbezwecken dienen oder von besonderer Relevanz für das Gebiet der Region sind und im Einklang mit den Zielen des vereinheitlichten Textes laut Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 4 vom 26. April 1997 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 25. Juni 1995, Nr. 4 betreffend „Änderungen zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 ‚Initiativen zur Förderung der europäischen Integration‘ und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang“) und der diesbezüglichen Durchführungsverordnung stehen. [6]

(…)

---

1 Im ABl. vom 4. Juli 1995, Nr. 31
2 Siehe den Beschluss der Regionalregierung vom 2. Mai 2000, Nr. 586.
3 Überschrift geändert durch Art. 12 Abs. 1 des RG vom 21. Juli 2025, Nr. 5.
4 Überschrift ersetzt durch Art. 12 Abs. 2 des RG vom 21. Juli 2025, Nr. 5
5 Absatz geändert durch Art. 12 Abs. 3 des RG vom 21. Juli 2025, Nr. 5
6 Buchstabe hinzugefügt durch Art. 12 Abs. 4 des RG vom 21. Juli 2025, Nr. 5

Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151[1]

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 [2]

Note:

[1]Pubblicato nella Gazz. Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O.

[2]Per la modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti, vedi l'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2006, n. 104.

Preambolo

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

Art. 2. Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

Art. 3. Divieto di discriminazione

Art. 4. Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

Art. 5. Anticipazione del trattamento di fine rapporto (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)

Capo II

TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

Art. 7. Lavori vietati (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

Art. 9. Polizia di Stato, penitenziaria e municipale (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

Art. 10. Personale militare femminile (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)

Art. 11. Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

Art. 12. Conseguenze della valutazione (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

Art. 13. Adeguamento alla disciplina comunitaria (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

Art. 14. Controlli prenatali (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

Art. 15. Disposizioni applicabili (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

Capo III

CONGEDO DI MATERNITÀ

Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

Art. 16-bis. Rinvio e sospensione del congedo di maternità

Art. 17. Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

Art. 18. Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)

Art. 19. Interruzione della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

Art. 20. Flessibilità del congedo di maternità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)

Art. 21. Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

Art. 22. Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

Art. 23. Calcolo dell'indennità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

Art. 24. Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

Art. 25. Trattamento previdenziale (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)

Art. 26. Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

Art. 27. Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)

Capo IV

CONGEDO DI PATERNITÀ

Art. 27-bis. Congedo di paternità obbligatorio (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363)

Art. 28. Congedo di paternità alternativo

Art. 29. Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)

Art. 30. Trattamento previdenziale

Art. 31. Adozioni e affidamenti

Art. 31-bis. Sanzioni

Capo V

CONGEDO PARENTALE

Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

Art. 33. Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

Art. 34. Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

Art. 35. Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)

Art. 36. Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

Art. 37 Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e art. 39-quater, lettera b)

Art. 38. Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

Capo VI

RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI

Art. 39. Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

Art. 40. Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

Art. 41. Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

Art. 43. Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

Art. 44. Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)

Art. 45. Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

Art. 46. Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

Capo VII

CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Art. 47. Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

Art. 48. Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

Art. 49. Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)

Art. 50. Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

Art. 51. Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

Art. 52. Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

Capo VIII

LAVORO NOTTURNO

Art. 53. Lavoro notturno (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b))

Capo IX

DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E DIRITTO AL RIENTRO

Art. 54. Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

Art. 55. Dimissioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

Art. 56. Diritto al rientro e alla conservazione del posto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

Capo X

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 57. Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)

Art. 58. Personale militare (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)

Art. 59. Lavoro stagionale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)

Art. 59-bis. Lavoro nel settore dello spettacolo

Art. 60. Lavoro a tempo parziale (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)

Art. 61. Lavoro a domicilio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

Art. 62. Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

Art. 63. Lavoro in agricoltura (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)

Art. 64. Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Art. 64-bis. Adozioni e affidamenti

Art. 64-ter. Automaticità delle prestazioni

Art. 65. Attività socialmente utili (decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)

Capo XI

LAVORATORI AUTONOMI

Art. 66. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)

Art. 67. Modalità di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

Art. 68. Misura dell'indennità (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)

Art. 69. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)

Capo XII

LIBERI PROFESSIONISTI

Art. 70. Indennità di maternità per le libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

Art. 71. Termini e modalità della domanda (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

Art. 72. Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

Art. 73. Indennità in caso di interruzione della gravidanza (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

Capo XIII

SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ

Art. 74. Assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

Art. 75. Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)

Capo XIV

VIGILANZA

Art. 76. Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)

Art. 77. Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)

Capo XV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI

Art. 78. Riduzione degli oneri di maternità (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)

Art. 79. Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)

Art. 80. Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)

Art. 81. Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)

Art. 82. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

Art. 83. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

Art. 84. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)

Capo XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85. Disposizioni in vigore

Art. 86. Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)

Art. 87. Disposizioni regolamentari di attuazione

Art. 88. Entrata in vigore

Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) - Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7

Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) - Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7

Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) - Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11

Allegato D Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali [3], adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

Note:

[3]L'art. 105, comma 3, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto che le parole «figli naturali», ove presenti, in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole «figli nati fuori del matrimonio».

Art. 2. Definizioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Ai fini del presente testo unico:

a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;

a-bis) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del presente decreto;[4]

b) per "congedo di paternità alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dall'articolo 28 del presente decreto;[5]

c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;

d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;

e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.

Note:

[4]Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

[5]Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Art. 3. Divieto di discriminazione[6]

In vigore dal 20 febbraio 2010

1. È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

Note:

[6]Articolo così sostituito dall'art. 2. comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

Art. 4. Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)[10]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.[7]

2. L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.[8]

2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.[9]

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.

Note:

[7] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[8] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[9]Comma inserito dall’art. 1, comma 221, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[10]Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituito dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 5. Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.

Capo II

TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

Art. 7. Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Art. 9. Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.[11]

2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.

Note:

[11]Vedi, anche, l'art. 14, comma, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e l'art. 18, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

Art. 10. Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)[12]

Abrogato dal 9 ottobre 2010

[1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.]

Note:

[12]Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

Art. 11. Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Art. 12. Conseguenze della valutazione
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

Art. 13. Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 14. Controlli prenatali
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 15. Disposizioni applicabili
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Capo III

CONGEDO DI MATERNITÀ

Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)[16]

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20;[13] [14]

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi[17].

1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.[18]

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.[15]

Note:

[13] Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[14]La Corte Costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 116 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

[15]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

[16]Per l'estensione del divieto previsto dal presente articolo, vedi l'art. 1, D.M. 12 luglio 2007.

[17]Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

[18]Comma inserito dall’art. 1, comma 485, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 16-bis. Rinvio e sospensione del congedo di maternità[19]

In vigore dal 25 giugno 2015

1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

Note:

[19]Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 17. Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)[24]

In vigore dal 1 aprile 2012

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.[20]

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.[21]

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.[22]

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.[23]

Note:

[20]Comma modificato dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003 e, successivamente, così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, a decorrere dal 1° aprile 2012.

[21]Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, a decorrere dal 1° aprile 2012.

[22]Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, a decorrere dal 1° aprile 2012.

[23]Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, a decorrere dal 1° aprile 2012.

[24]Per l'applicazione delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi il D.M. 12 luglio 2007.

Art. 18. Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)

In vigore dal 13 agosto 2022

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

1-bis. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.[25]

Note:

[25]Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Art. 19. Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

Art. 20. Flessibilità del congedo di maternità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

Art. 21. Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28) [31]

In vigore dal 14 settembre 2016

1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

1-bis. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall’INPS.[26]

2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall’INPS. [29]

[2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal duecento settantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. [28] [30] *]*

[2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. [27] [30] *]*

Note:

[26]Comma inserito dall’art. 34, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e dall’art. 61, comma 8, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

[27]Comma aggiunto dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[28]Comma aggiunto dall’art. 34, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

[29]Comma aggiunto dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, così modificato dall’art. 61, comma 8, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

[30]Comma abrogato dall'art. 61, comma 8, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016.

[31]A norma di quanto disposto dall'art. 61, comma 9, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 179/2016, rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi del presente articolo.

Art. 22. Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)[33]

In vigore dal 28 maggio 2003

1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.

2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.[32]

3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

Note:

[32] Comma sostituito dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[33]Per l'applicazione delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi il D.M. 12 luglio 2007.

Art. 23. Calcolo dell'indennità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).

5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;

c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Art. 24. Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.[34]

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del

periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.[35]

4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Note:

[34] Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

[35]La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-13 luglio 2018, n. 158 (Gazz. Uff. 18 luglio 2018, n. 29 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata.

Art. 25. Trattamento previdenziale
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)[36]

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

Note:

[36]A norma dell'art. 2, comma 504, L. 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, ai sensi della predetta norma, sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della medesima L. 244/2007 (1° gennaio 2008).

Art. 26. Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)[37]

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

6-bis. La disposizione di cui all'articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.[38]

Note:

[37]Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 452, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[38]Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 27. Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)[39]

Abrogato dal 1 gennaio 2008

[1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.]

Note:

[39]Articolo abrogato dall'art. 2, comma 453, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Capo IV

CONGEDO DI PATERNITÀ

Art. 27-bis. Congedo di paternità obbligatorio [41]
(legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363) [40]

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Note:

[40]Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

[41]La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio-21 luglio 2025, n. 115 (Gazz. Uff. 23 luglio 2025, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Art. 28. Congedo di paternità alternativo[44]

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.[42]

1-ter. L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.[42]

2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.[43]

Note:

[42]Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

[43]Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

[44]Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Art. 29. Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)[45]

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Per il congedo di cui all'articolo 27-bis è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23.

2. Per il congedo di cui all'articolo 28 il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.

Note:

[45]Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Art. 30. Trattamento previdenziale[46]

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Per i congedi di cui al presente capo il trattamento previdenziale è quello previsto dall'articolo 25.

Note:

[46]Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Art. 31. Adozioni e affidamenti[47]

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore.[48]

Note:

[47]Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 454, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[48]Comma così sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 31-bis. Sanzioni[49]

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

2. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 è punito con le sanzioni previste all'articolo 18.

Note:

[49]Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Capo V

CONGEDO PARENTALE

Art. 32. Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) [57]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Per ogni bambino, nei primi suoi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:[53]

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS[55]. [56]

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.[50]

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.[54]

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.[51]

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.[52]

Note:

[50]Comma inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, il presente comma era stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall’art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012 che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012.

[51]Comma modificato dall'art. 1, comma 339, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall'art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012 che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012.

[52]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 339, lett. c), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall'art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012 che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012.

[53]Alinea modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015. Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall'art. 1, comma 219, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[54]Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

[55]Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

[56]Vedi, anche, l'art. 9, comma 3, D.P.R. 24 maggio 2018, n. 85.

[57]Vedi, anche, l'art. 23, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, D.L. 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 maggio 2021, n. 61 e l'art. 9, comma 3, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

Art. 33. Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)[60]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.[59]

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.[58]

Note:

[58]Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

[59]Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 e modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 26,

commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 219, lett. b), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[60]Vedi, anche, l'art. 2, comma 103, L. 23 dicembre 2009, n. 191, l'art. 23, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 2, D.L. 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 maggio 2021, n. 61 e l'art. 9, comma 3, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

Art. 34. Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5) [65]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.[61]

2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.[63]

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.[62]

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.[64]

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Note:

[61]Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 e modificato dall'art. 1, comma 359, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il medesimo art. 1, comma 359, Legge n. 197/2022. Successivamente ancora, il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 179, L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal medesimo art. 1, comma 179, L. n. 213/2023. Da ultimo, il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 217, lett. a) e b), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 218, della medesima Legge n. 207/2024. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 219, lett. c), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[62]Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015. Successivamente, il presente

comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 e dall’art. 1, comma 219, lett. c), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[63]Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

[64]Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

[65]In deroga a quanto previsto nel presente articolo vedi gli artt. 21 e 58, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, gli artt. 15 e 33, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, l'art. 15, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, gli artt. 8, comma 1, e 25, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, l’art. 11, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 e, successivamente, gli artt. 26, comma 1, e 57, comma 1, D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

Art. 35. Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)[66]

In vigore dal 27 aprile 2001

1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.

2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Note:

[66]A norma dell'art. 2, comma 504, L. 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, ai sensi della predetta norma, sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della medesima L. 244/2007 (1° gennaio 2008).

Art. 36. Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5) [67]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.[68]

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia.[69]

Note:

[67]Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 455, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[68]Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 219, lett. d), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[69]Comma sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 e dall'art. 1, comma 219, lett. d), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 37 Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e art. 39-quater, lettera b)[70]

Abrogato dal 1 gennaio 2008

[1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.]

Note:

[70]Articolo abrogato dall'art. 2, comma 456, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 38. Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.[71]

Note:

[71]Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Capo VI

RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI[72]

Art. 39. Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)[73] [74]

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Note:

[72] Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Riposi e permessi».

[73] La Corte Costituzionale con sentenza del 1° aprile 2003 n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1 della presente legge nella parte in cui prevede che i riposi di cui al presente articolo ed agli artt. 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

[74]Vedi, anche, l’art. 9, comma 6, D.P.R. 24 maggio 2018, n. 85.

Art. 40. Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)[75]

In vigore dal 27 aprile 2001

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Note:

[75] La Corte Costituzionale con sentenza del 1° aprile 2003 n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1della presente legge nella parte in cui prevede che i riposi di cui al presente articolo ed agli artt. 39 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

Art. 41. Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)[76]

In vigore dal 27 aprile 2001

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

Note:

[76] La Corte Costituzionale con sentenza del 1° aprile 2003 n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1della presente legge nella parte in cui prevede che i riposi di cui al presente articolo ed agli artt. 39 e 40 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.[78]

[3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'àmbito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.[79] *]*

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.[77] [81] [82]

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.[80]

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.[80]

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni

di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.[80]

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.[80]

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Note:

[77] Comma modificato dall'art. 3, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003, dall'art. 3, comma 106, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 1266, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

[78]Comma sostituito dall'art. 24, comma 2, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

[79]Comma abrogato dall'art. 24, comma 2, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183.

[80]Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies.

[81]La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 7 novembre-7 dicembre 2018, n. 232 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2018, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 4 novembre-23 dicembre 2025, n. 197 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2025, n. 52 – Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

[82]La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario». La stessa Corte con successiva ordinanza 18 - 22 novembre 2012, n. 280 (Gazz. Uff. 27 novembre 2013, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, della Costituzione.

Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche[83]

In vigore dal 28 agosto 2015

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.[84] [85] [86]

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

Note:

[83] Articolo inserito dall'art. 3, comma 105, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

[84]Comma così modificato dall'art. 14, comma 7, L. 7 agosto 2015, n. 124.

[85]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 45, comma 31-bis, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'art. 40, comma 1, lett. q), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[86]La Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile-4 giugno 2024, n. 99 (Gazz. Uff. 5 giugno 2024, n. 23 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

Art. 43. Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.

Art. 44. Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.

2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

Art. 45. Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

In vigore dal 11 agosto 2011

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia.[87]

2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore.[88]

Note:

[87]Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

[88]Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

Art. 46. Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)[89]

In vigore dal 13 agosto 2022

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

2. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Note:

[89]Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Capo VII

CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Art. 47. Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni.[92]

3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.[90]

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.[91]

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Note:

[90]Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

[91]Comma inserito dall'art. 7, comma 3, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

[92]Comma così modificato dall’art. 1, comma 220, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 48. Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Art. 49. Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.

2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.

Art. 50. Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.

Art. 51. Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.[93]

Note:

[93]Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Vedi, anche, il comma 3-bis del medesimoart. 7, D.L. 179/2012.

Art. 52. Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.[94]

Note:

[94]Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Capo VIII

LAVORO NOTTURNO

Art. 53. Lavoro notturno
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b))

In vigore dal 13 agosto 2022

1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa[95].

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3-bis. Ferma restando le sanzioni di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.[96]

Note:

[95]Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.

[96]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Capo IX

DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E DIRITTO AL RIENTRO[97]

Art. 54. Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).[98]

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.

6. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.[100]

8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.[101]

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.[99]

Note:

[97] Rubrica così modificata dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Divieto di licenziamento, dimissioni, diritto al rientro».

[98] Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[99]Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

[100]Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

[101]Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Art. 55. Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.[103]

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.[102]

[5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.[104] *]*

Note:

[102]Comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, L. 28 giugno 2012, n. 92. Vedi, anche, i commi da 17 a 22 del medesimo art. 4, L. 92/2012.

[103]Comma così sostituito dall’art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.

[104]Comma abrogato dall’art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 56. Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza.[106]

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con le sanzioni di cui all'articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.[105]

Note:

[105] Comma inserito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

[106]Comma così modificato dall'art. 8-quater, comma 2, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

Capo X

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 57. Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)

In vigore dal 28 maggio 2003

1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. [107]

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.

Note:

[107] Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

Art. 58. Personale militare
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)[108]

Abrogato dal 9 ottobre 2010

[1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.]

Note:

[108]Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 994), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

Art. 59. Lavoro stagionale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui

opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.

3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 59-bis. Lavoro nel settore dello spettacolo [109]

In vigore dal 26 maggio 2021

1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.

Note:

[109]Articolo inserito dall'art. 66, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 60. Lavoro a tempo parziale
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.

3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.

Art. 61. Lavoro a domicilio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.

2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.

3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.

4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.

5. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

Art. 62. Lavoro domestico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.

2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Art. 63. Lavoro in agricoltura
(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria.

2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.

3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.

4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale

momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.[110]

7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.

Note:

[110]L'art. 2, comma 153, L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha interpretato il presente comma nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

Art. 64. Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 [111]

In vigore dal 14 giugno 2017

1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [114], è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto.[112] [113]

Note:

[111] Rubrica così sostituita dall'art. 5, comma 2, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[112] Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003, dall'art. 1, comma 791, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dal medesimo art. 1, comma 791, lett. b), L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 83, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, dall’art. 13, comma 1, L. 22 maggio 2017, n. 81, a decorrere dal 14 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 1, della medesima legge n. 81/2017.

[113]La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 novembre 2012, n. 257 (Gazz. Uff. 28 novembre 2012, n. 48 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.

[114]Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 12 luglio 2007.

Art. 64-bis. Adozioni e affidamenti[115]

In vigore dal 25 giugno 2015

1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Note:

[115]Articolo inserito dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 64-ter. Automaticità delle prestazioni[116]

In vigore dal 25 giugno 2015

1. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.

Note:

[116]Articolo inserito dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 65. Attività socialmente utili
(decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.

3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.

4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.

5. L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.

Capo XI

LAVORATORI AUTONOMI[117]

Art. 66. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.[118]

1-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.[119]

Note:

[117]Rubrica così sostituita dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Lavoratrici autonome».

[118]Comma così modificato dall'art. 1, comma 336, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall'art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012, che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012.

[119]Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 67. Modalità di erogazione
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.

1-bis. L'indennità di cui all'articolo 66, comma 1-bis, è erogata previa domanda all'INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.[120]

2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26.[121]

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Note:

[120]Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

[121]Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 68. Misura dell'indennità
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.[122]

2-ter. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, alle lavoratrici di cui al presente articolo, l'indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.[123]

3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.

Note:

[122]Comma inserito dall'art. 1, comma 336, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, il presente comma era stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall’art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012 che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012.

[123]Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

Art. 69. Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente Capo, genitori di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.[124] [126]

1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.[125] [126]

Note:

[124] Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003 e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

[125] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[126]Per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 337, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

In precedenza, la medesima estensione di applicazione delle disposizioni era stata prevista dall'art. 2, comma 2, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall’art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012, che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti

adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012.

Capo XII

LIBERI PROFESSIONISTI[127]

Art. 70. Indennità di maternità per le libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)[128] [132]

In vigore dal 13 agosto 2022

1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, l'indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.[129]

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento [130].

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente. [131]

3-ter. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.[133]

Note:

[127]Rubrica così sostituita dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Libere professioniste».

[128] La Corte Costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 385 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

[129] Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003 e, successivamente, dall’art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

[130] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 15 ottobre 2003, n. 289.

[131] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 15 ottobre 2003, n. 289.

[132]La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 luglio 2010, n. 285 (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

[133]Comma aggiunto dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 71. Termini e modalità della domanda (
legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

In vigore dal 25 giugno 2015

1. L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.[134]

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.[135]

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

3-bis. L'indennità di cui all'articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.[137]

4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.[136]

Note:

[134] Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[135] Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[136] Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, lett. c), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[137]Comma inserito dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 72. Adozioni e affidamenti
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3) [138] [141]

In vigore dal 25 giugno 2015

1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26.[140]

2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.[139]

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

Note:

[138] La Corte Costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 385 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non

prevedeo il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

[139] Comma modificato dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.

[140]Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.

[141]La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 371 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.

Art. 73. Indennità in caso di interruzione della gravidanza
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

In vigore dal 28 maggio 2003

1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.[142]

Note:

[142] Comma così modificato dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

Capo XIII

SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ

Art. 74. Assegno di maternità di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11) [144] [147]

In vigore dal 1 febbraio 2022

1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000. [143] [145]

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai

valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. [146]

8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Note:

[143]Comma così modificato dall’art. 3, comma 3, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[144]La Corte costituzionale, con ordinanza 7 marzo - 4 maggio 2017, n. 95 (Gazz. Uff. 10 maggio 2017, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 74, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e 6 del Trattato sull’Unione europea.

[145]La Corte costituzionale, con ordinanza 5 febbraio - 15 marzo 2019, n. 52 (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma - quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - e 38 della Costituzione.

[146] Per la rivalutazione della misura dell'assegno, vedi:

- per l'anno 2001, il Comunicato 4 maggio 2001;

- per l'anno 2002, il Comunicato 7 febbraio 2002:

- per l'anno 2003, il Comunicato 11 marzo 2003;

- per l'anno 2004, il Comunicato 4 febbraio 2004;

- per l'anno 2005, il Comunicato 3 febbraio 2005;

- per l'anno 2006, il Comunicato 13 marzo 2006;

- per l'anno 2007, il Comunicato 27 marzo 2007;

- per l'anno 2008, il Comunicato 15 febbraio 2008;

- per l'anno 2009, il Comunicato 6 febbraio 2009;

- per l'anno 2010, il Comunicato 4 febbraio 2010;

- per l'anno 2011, il Comunicato 28 febbraio 2011;

- per l'anno 2012, il Comunicato 16 febbraio 2012;

- per l'anno 2013, il Comunicato 20 febbraio 2013;

- per l'anno 2014, il Comunicato 20 febbraio 2014 e il Comunicato 30 gennaio 2015;

- per l'anno 2015, il Comunicato 25 marzo 2015;

- per l'anno 2016, il Comunicato 12 febbraio 2016;

- per l'anno 2017, il Comunicato 25 febbraio 2017;

- per l'anno 2018, il Comunicato 13 febbraio 2018;

- per l'anno 2019, il Comunicato 6 aprile 2019;

- per l'anno 2020, il Comunicato 18 febbraio 2020;

- per l'anno 2021, il Comunicato 12 febbraio 2021;

- per l'anno 2022, il Comunicato 5 febbraio 2022;

- per l'anno 2023, il Comunicato 25 febbraio 2023;

- per l'anno 2024, il Comunicato 7 febbraio 2024;

- per l'anno 2025, il Comunicato 4 febbraio 2025;

- per l'anno 2026, il Comunicato 9 febbraio 2026.

[147]Vedi, anche, l'art. 2, comma 103, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e l'art. 13, comma 3, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 75. Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)[148]

In vigore dal 1 febbraio 2022

1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni[149], per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:[150]

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove

mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Note:

[148]Vedi, anche, l'art. 2, comma 103, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[149]NDR: Corrispondenti a euro 1.549,37.

[150]Alinea così modificato dall’art. 3, comma 3, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Capo XIV

VIGILANZA

Art. 76. Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.

2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.

4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

Art. 77. Vigilanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.

3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.

Capo XV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI

Art. 78. Riduzione degli oneri di maternità
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni[151], ovvero una quota fino a lire 3 milioni[151] se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. [152]

2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.

3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Note:

[151]NDR: Corrispondenti a euro 1.549,37.

[152]La riduzione del contributo previsto dal presente comma è stata confermata, a decorrere dall'anno 2002, dall'art. 43, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 79. Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)

In vigore dal 1 luglio 2007

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, del credito, dell’assicurazione, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;[153]

b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;

c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore dei servizi tributari appaltati;[154]

d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.

2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32[155] settimanali.

3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" è dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.

4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.

Note:

[153]Lettera così modificata dall'art. 15-bis, comma 4, lett. a), D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2007, n. 127, a decorrere dal 1° luglio 2007.

[154]Lettera così modificata dall'art. 15-bis, comma 4, lett. b), D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2007, n. 127, a decorrere dal 1° luglio 2007.

[155]NDR: Corrispondenti a euro 0,0165.

Art. 80. Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per il finanziamento dell'assegno di maternità di cui all'articolo 74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi[156] a decorrere dall'anno 2001.

2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

Note:

[156]NDR: Corrispondenti a euro 77.468.534,86.

Art. 81. Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)

In vigore dal 27 aprile 2001

1. L'assegno di cui all'articolo 75 è posto a carico dello Stato.

Art. 82. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

In vigore dal 1 gennaio 2013

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500[159] per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.[160]

1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì, alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.[157]

2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi previsti ai commi 1 e 1-bis, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.[158]

Note:

[157]Comma inserito dall'art. 1, comma 336, lett. c), n. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall’art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012, che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012.

[158]Comma così modificato dall'art. 1, comma 336, lett. c), n. 2, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall'art. 1, comma 362, della predetta L. 228/2012, che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto D.L. 216/2012.

[159]NDR: Corrispondenti a euro 7,49.

[160]Per la conferma del contributo previsto dal presente comma vedi l'art. 43, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 83. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

In vigore dal 28 maggio 2003

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. [162]

2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.[161]

3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.[161]

Note:

[161] Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[162]Per la conferma del contributo previsto dal presente comma, vedi l'art. 43, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 84. Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative
(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)[163]

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternità.

Note:

[163]Vedi, anche, l'art. 7, D.M. 12 luglio 2007.

Capo XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85. Disposizioni in vigore

In vigore dal 25 giugno 2015

1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;

c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;

e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;

k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 1982, n. 54;

l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;

[m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;[166] *]*

n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;

o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;

s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;

v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449;

w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;

x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

[z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;[166] *]*

aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;

bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;

cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto:

ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;

c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982;

f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991;

g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione così come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;

h) il decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;[167]

i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;

k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 aprile 2002[164] ;

l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;

m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999;

n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;

o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999;

p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;

r) il decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000;

r-bis) il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni.[165]

Note:

[164] Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[165] Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[166]Lettera soppressa dall’art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.

[167]Lettera così sostituita dall’art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 86. Disposizioni abrogate
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)

In vigore dal 28 maggio 2003

1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:

a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;

b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;

f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;

g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;

h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;

i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;

m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;

p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;

t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e l'articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;[168]

u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.[169]

3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.[170]

Note:

[168] Lettera così modificata dall'art. 9, comma 2, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

[169] Lettera così modificata da Comunicato 8 ottobre 2001, pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2001, n. 234.

[170] Comma inserito dall'art. 9, comma 2, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

Art. 87. Disposizioni regolamentari di attuazione

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente testo unico.

2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

Art. 88. Entrata in vigore

In vigore dal 27 aprile 2001

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) - Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7

In vigore dal 27 aprile 2001

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) - Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7

In vigore dal 27 aprile 2001

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) - Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11 [171]

In vigore dal 29 marzo 2016

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),

- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),

- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);

b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicamenti antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Note:

[171]Allegato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), e b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.

Allegato D
Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.[172]

In vigore dal 28 maggio 2003

1. Cassa nazionale del notariato.

2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.

5. Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici.

6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.

11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.

12. Ente di previdenza dei periti industriali.

13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.

14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.

15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.

16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti.

17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1997, N. 4

Modifica alla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, concernente «Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale»[1] [2]

omissis

Art. 4 (Testo unificato)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nel testo unificato, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1995, n. 12/L.

[1] In B.U. 6 maggio 1997, n. 21.
[2] Si veda la Delib. G.R. 2 maggio 2000, n. 586.

REGIONALGESETZ VOM 26. APRIL 1997, NR. 4

Änderungen zum Regionalgesetz vom 25. Juni 1995, Nr. 4 betreffend »Änderungen zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1988, Nr. 10 „Initiativen zur Förderung der europäischen Integration“ und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang«[1] [2]

(…)

Art. 4 Vereinheitlichter Text

(1) Der Präsident der Regionalregierung wird durch Beschluss der Regierung dazu ermächtigt, die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen und die Bestimmungen des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 19. Juli 1995, Nr. 12/L genehmigten Vereinheitlichten Textes zu einem Vereinheitlichten Text zusammenzufassen und zu koordinieren.

[1] Im ABl. vom 6. Mai 1997, Nr. 21.

[2] Siehe den Beschluss der Regionalregierung vom 2. Mai 2000, Nr. 586.

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2012, N. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)[1]

omissis

Art. 4 (Finanziamento dell'attività delle associazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona e dei Consorzi rappresentativi dei comuni delle province di Trento e di Bolzano)

1. Per le finalità istituzionali di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona) e successive modifiche è concesso un contributo annuo pari complessivamente a euro 250 mila da suddividersi in parti uguali tra i due ambiti provinciali.

2. A decorrere dall'esercizio 2013, al fine di coordinare gli interventi finanziari a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare annualmente alle Province autonome un importo da suddividere in parti uguali pari a complessivi euro 1 milione 160 mila e, per gli anni 2016, 2017 e 2018, euro 1 milione e 260 mila da destinare ai Consorzi per il conseguimento delle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico previste dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 10 (Contributi a favore delle delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano) e successive modifiche. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 10 del 1982 sono abrogati.[2]

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti a favore rispettivamente del capitolo 009100.005 "Contributi alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona" e del capitolo 10115.000 "Contributi a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

omissis

[1] In B.U. 18 dicembre 2012, n. 51 – Supplemento n. 2.

[2] Comma modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

REGIONALGESETZ VOM 13. DEZEMBER 2012, NR. 8

Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2015 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)[1]

(...)

Art. 4 Finanzierung der Tätigkeit der Verbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste und der Gemeindeverbände der Provinzen Trient und Bozen

(1) Für die institutionellen Zwecke laut Art. 23 des Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7 (Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen – öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste) mit seinen späteren Änderungen wird ein jährlicher Beitrag in Höhe von insgesamt 250 Tausend Euro gewährt, der zu gleichen Teilen zwischen den beiden Provinzen aufzuteilen ist.

(2) Um die finanziellen Maßnahmen zugunsten des Gemeindenverbandes der Provinz Trient und des Südtiroler Gemeindenverbandes zu koordinieren, ist der Regionalausschuss mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2013 ermächtigt, den Autonomen Provinzen einen zu gleichen Teilen aufzuteilenden jährlichen Betrag in Höhe von insgesamt 1 Million 160 Tausend Euro und – für die Jahre 2016, 2017 und 2018 – 1 Million 260 Tausend Euro zuzuweisen, der für die Gemeindenverbände zur Erreichung der institutionellen Ziele öffentlichen Belangs bestimmt ist, welche im Art. 1 des Regionalgesetzes vom 25. November 1982, Nr. 10 (Beiträge zugunsten der Delegationen der UNCEM der Provinzen Trient und Bozen) mit seinen späteren Änderungen vorgesehen sind. Die Art. 2 und 3 des Regionalgesetzes Nr. 10/1982 werden aufgehoben.[2]

(3) Die in den Abs. 1 und 2 für das Jahr 2013 vorgesehene Ausgabe wird durch Verwendung eines gleich hohen Betrages aus dem Überschuss der vorhergehenden Haushaltsjahre zugunsten des Kapitels 009100.005 „Beiträge für die Vertretungsverbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste auf Landesebene“ und des Kapitels 10115.000 „Beiträge für den Gemeindenverband der Provinz Trient und den Südtiroler Gemeindenverband“ des Ausgabenvoranschlages für das laufende Finanzjahr gedeckt. Die Deckung für die nachfolgenden Finanzjahre erfolgt mittels Haushaltsgesetz.

(...)

[1] Im ABl. vom 18. Dezember 2012, Nr. 51, Beibl. Nr. 2.

[2] Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 26. Juli 2016, Nr. 7 geändert.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670[1]: **Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.**

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE “TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL”
E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO[2] [3]

omissis

Capo II
Funzioni della Regione

omissis

Art. 6

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le Casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell’Istituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette Casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell’istituto predetto.

omissis

[1] Pubblicato in GU 20 novembre 1972, n. 301 e in BU 21 novembre 1978, n. 59, supplemento ordinario.

[2] Le parole: “regione Trentino-Alto Adige” sono state sostituite dalle parole: “Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol” dall’art. 1, comma 1, lett. a), della l. cost. 2/2026.

[3] Le parole: “province” e “provincia”, qualora riferite all'ente Provincia autonoma, sono state rispettivamente sostituite dalle parole: “Province autonome” e “Provincia autonoma” dall’art. 1, comma 1, lett. b), della l. cost. 2/2026.

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 31. August 1972, Nr. 670[1]: **Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen**

I. ABSCHNITT
ERRICHTUNG DER REGION TRENTINO-SÜDTIROL/ALTO ADIGE
UND DER AUTONOMEN PROVINZEN TRIENT UND BOZEN[2] [3]

omissis

2. Kapitel
Befugnisse der Region

omissis

Art. 6

Auf dem Gebiete der Sozialvorsorge und der Sozialversicherungen kann die Region Gesetzesbestimmungen zur Ergänzung der Vorschriften der Gesetze des Staates erlassen und kann eigene autonome Institute errichten oder ihre Errichtung fördern.

Die in der Region bestehenden wechselseitigen Krankenkassen, die dem Krankenfürsorgeinstitut für Arbeiter einverleibt wurden, können vorbehaltlich der Regelung der vermögensrechtlichen Beziehungen vom Regionalrat wiedererrichtet werden.

Die Leistungen der genannten wechselseitigen Kassen zu Gunsten der Versicherten dürfen nicht geringer sein als die des vorgenannten Institutes.

omissis

---

[1] Kundgemacht im GBl. vom 20. November 1972, Nr. 301und im ordentlichen Beiblatt zum ABl. vom 21. November 1978, Nr. 59.

[2] Die Wörter „Region Trentino-Südtirol“ wurden mit den Wörtern „Region Trentino-Südtirol/Alto Adige“ ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 Buchstabe a) des VerfG 2/2026.

[3] Die Wörter „Provinzen“ und „Provinz“, sofern sie sich auf die Körperschaft autonome Provinz beziehen, wurden jeweils mit den Wörtern „autonome Provinzen“ und „autonome Provinz“ ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 Buchstabe b) des VerfG 2/2026.

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione[1]

omissis

Art. 29 (Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese)

1.[2]

2. Alla liquidazione delle spese provvedono i Dirigenti per la materia di competenza o altri funzionari individuati dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dalla medesima, salvo quanto previsto dal comma 3 o nel caso che le leggi dispongano diversamente.[3]

3. Alla liquidazione delle spese di rappresentanza provvedono il Presidente della Regione e gli Assessori che le hanno ordinate.[4]

4. Il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione delle spese si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno e agli eventuali atti successivi. Il medesimo soggetto, provvede altresì a richiedere all'Ufficio competente per il controllo contabile l'emissione del titolo di pagamento, allegando la relativa documentazione giustificativa della spesa, tranne i casi in cui, in base a regolamento, venga attestata la regolarità contabile della stessa da parte del soggetto competente all'adozione dell'atto.[5]

5.[6]

6.[7]

7. I titoli di spesa sono firmati dal Dirigente competente in materia finanziaria o suo delegato, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.[8]

omissis

Art. 34[9] (Verifiche di regolarità contabile)

1. L'Ufficio competente per il controllo contabile esercita il controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrate od impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.[10]

2. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di accertamento di entrata concerne la corretta quantificazione dell'entrata, la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata e l'esatta imputazione dell'entrata al pertinente capitolo del bilancio e all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione.[11]

3. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando la corretta quantificazione della spesa e la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata, nonché accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo del bilancio o che sia da imputare

---

1 In B.U. 21 luglio 2009, n. 30, Suppl. n. 1.
2 Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
3 Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
4 Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera c), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
5 Comma dapprima modificato dall'art. 16, comma 1, lettera d), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 20 dicembre 2024, n. 5.
6 Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
7 Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
8 Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera e), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
9 Rubrica dapprima modificata dall'art. 18, comma 1, lettera a), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25 e successivamente dall'art. 6, comma 6, della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27.
10 Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera b), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
11 Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera c), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui, anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli e che l'impegno sia correttamente imputato all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione.[12]

3-*bis*. Per gli atti dai quali derivano o possono derivare spese concernenti il trattamento economico complessivo attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, la sottoscrizione dell'atto da parte del dirigente competente in materia costituisce riscontro delle verifiche di cui al comma 3.[13]

4. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.

5. Il controllo di regolarità contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

6. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguano accertamento di entrata a favore del bilancio regionale o dai quali possa derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale devono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione all'Ufficio competente per il controllo contabile per le verifiche di regolarità contabile di cui al presente articolo. Ogni provvedimento successivo avente attinenza con gli atti di cui al presente comma deve parimenti essere trasmesso all'Ufficio competente per il controllo contabile.

7. L'Ufficio competente per il controllo contabile entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto e della relativa documentazione registra l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa, ferma restando la responsabilità dell'organo che l'ha adottato. Entro il medesimo termine l'Ufficio competente per il controllo contabile invia all'organo emittente l'atto le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non viene ammesso alla registrazione.[14]

8. Decorso il termine di cui al comma 7 può essere data esecuzione all'atto sottoposto al controllo.[15]

8-*bis*. Gli accertamenti di entrata o gli impegni di spesa a carico del bilancio regionale previsti da proposte di deliberazione della Giunta regionale sono registrati, di norma, prima del loro inserimento nell'ordine del giorno della giunta. Qualora ricorra il caso di cui al comma 7 la proposta di deliberazione non può essere inserita nell'ordine del giorno ed è restituita tempestivamente alla struttura competente per le modifiche che si rendono necessarie.[16]

8-*ter*. Il presente articolo si applica anche ai fini della registrazione della prenotazione dei futuri impegni di spesa derivanti da atti amministrativi o gestionali.[17]

9. L'Ufficio competente per il controllo contabile entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione della spesa accompagnato dalla richiesta di emissione del relativo titolo di spesa invia le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell'atto. In tal caso il titolo di spesa non può essere emesso.

9-*bis*. Le attestazioni di regolarità contabile di cui al presente articolo sono firmate dal direttore dell'Ufficio competente per il controllo contabile o da funzionari dell'Ufficio a ciò delegati dal direttore.[18]

10. Qualora l'Ufficio competente per il controllo contabile riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, alla rimozione d'ufficio delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio competente.

omissis

---

12 Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera d), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
13 Comma inserito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 18 dicembre 2017, n. 11.
14 Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera e), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
15 Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera f), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
16 Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lettera g), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
17 Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lettera g), della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.
18 Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

REGIONALGESETZ VOM 15. JULI 2009, NR. 3

Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region[1]

(…)

Art. 29 Liquidierung, Anordnung und Zahlung der Ausgaben

(1)[2]

(2) Die Liquidierung der Ausgaben wird von den jeweils zuständigen Leitern oder von anderen vom Regionalausschuss gemäß den von diesem festgelegten Modalitäten bestimmten Beamten vorgenommen, vorbehaltlich der Bestimmungen laut Abs. 3 oder sofern in Gesetzen nicht anders verfügt wird.[3]

(3) Die Liquidierung der Repräsentationsspesen wird vom Präsidenten der Region bzw. von den Assessoren vorgenommen, die diese angeordnet haben.[4]

(4) Die mit der Liquidierung beauftragte Person übernimmt bei der Zweckbindung der Mittel und der eventuellen späteren Akte aufgrund des Gesetzes die Verantwortung bezüglich des Vorhandenseins der für die Liquidierung erforderlichen Voraussetzungen. Dieselbe Person fordert außerdem beim für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt die Ausstellung der Zahlungsanweisung an, wobei sie die Unterlagen zur Rechtfertigung der Ausgabe beilegt, außer in den Fällen, in denen das für den Erlass des Aktes zuständige Rechtssubjekt die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit der Ausgabe bestätigt.[5]

(5)[6]

(6)[7]

(7) Die Zahlungsanweisungen werden von dem für Finanzangelegenheiten zuständigen Leiter oder der von ihm bevollmächtigten Person gemäß den Bestimmungen der Buchhaltungsverordnung unterschrieben.[8]

(…)

Art. 34[9] Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit

(1) Das für die Kontrolle zuständige Amt überprüft die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungs- und Gebarungsakte, die die Feststellung von Einnahmen oder Zweckbindungen von Mitteln betreffen, der Liquidierungsakte und der Zahlungsanweisungen.[10]

(2) Die buchhalterische Kontrolle der Einnahmenfeststellungen betrifft die korrekte Quantifizierung der Einnahmen, die Übereinstimmung des Aktes mit den beigelegten Unterlagen und die genaue Zuordnung der Einnahme zum entsprechenden Kapitel des Haushalts und zum Kompetenzhaushalt unter Berücksichtigung der Fälligkeit der Verbindlichkeit.[11]

(3) Die buchhalterische Kontrolle der Zweckbindung von Mitteln erfolgt, indem festgestellt wird, ob die Ausgaben korrekt quantifiziert wurden und ob der Akt den beigelegten Unterlagen entspricht sowie ob

---

1 Im ABl. vom 21. Juli 2009, Nr. 30, Beibl. Nr. 1
2 Absatz aufgehoben durch Art. 16 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
3 Absatz geändert durch Art. 16 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
4 Absatz geändert durch Art. 16 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
5 Absatz geändert durch Art. 16 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 und durch Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 20. Dezember 2024, Nr. 5
6 Absatz aufgehoben durch Art. 16 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
7 Absatz aufgehoben durch Art. 16 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
8 Absatz geändert durch Art. 16 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
9 Überschrift geändert durch Art. 18 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 und durch Art. 6 Abs. 6 des RG vom 15. Dezember 2015, Nr. 27
10 Absatz geändert durch Art. 18 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
11 Absatz geändert durch Art. 18 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25

die Zweckbindung nicht den im entsprechenden Kapitel des Haushalts angegebenen Ansatz übersteigt oder einem anderen, als dem angegebenen Kapitel anzulasten ist oder auf die Rückstände anstatt auf die Kompetenz oder vielmehr auf die Kompetenz anstatt auf die Rückstände zu beziehen ist, und ob die Verpflichtung dem Kompetenzhaushalt unter Berücksichtigung der Fälligkeit der Verbindlichkeit korrekt zugeordnet wurde.[12]

(3-*bis*) Für die Akte, aus denen Ausgaben betreffend die Gesamtbesoldung des Personals und die entsprechenden Sozialbeiträge entstehen oder entstehen können, gelten die Überprüfungen laut Abs. 3 durch die Unterzeichnung des Aktes seitens der für das Sachgebiet zuständigen Führungskraft als erfolgt.[13]

(4) Die buchhalterische Kontrolle der Liquidierungsakte erfolgt, indem festgestellt wird, ob die Ausgabe unter Beachtung der Grenzen, der Bedingungen und der Modalitäten liquidiert wird, die bei der Zweckbindung festgesetzt wurden.

(5) Die buchhalterische Kontrolle der Zahlungsanweisungen erfolgt, indem festgestellt wird, ob die in der Zahlungsanweisung enthaltenen Angaben mit jenen des Liquidierungsaktes übereinstimmen.

(6) Sämtliche Beschlüsse und die Akte, die Einnahmenfeststellungen zugunsten des Haushaltes der Region mit sich bringen oder die eine Zweckbindung von Mitteln zu Lasten des Haushaltes der Region bewirken, sind zusammen mit den entsprechenden Unterlagen dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt für die Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit laut diesem Artikel zu übermitteln. Jede spätere Maßnahme, die mit den Akten laut diesem Absatz zusammenhängt, ist gleichfalls dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt zu übermitteln.

(7) Das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt registriert innerhalb dreißig Tagen nach Erhalt des Aktes und der diesbezüglichen Unterlagen die Einnahmenfeststellung und die Zweckbindung der Mittel, und zwar unbeschadet der Verantwortung des Organs, welches den Akt verfügt hat. Innerhalb derselben Frist lässt das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt dem Organ, welches den Akt erlassen hat, eventuelle Bemerkungen bezüglich der buchhalterischen Ordnungswidrigkeit des überprüften Aktes zukommen. In diesem Fall wird der Akt nicht registriert.[14]

(8) Nach Ablauf der Frist laut Abs. 7 kann der überprüfte Akt durchgeführt werden.[15]

(8-*bis*) Die in Beschlussvorschlägen des Regionalausschusses vorgesehenen Einnahmenfeststellungen oder Ausgabenverpflichtungen zu Lasten des Regionalhaushalts werden in der Regel vor ihrer Aufnahme in die Tagesordnung des Regionalausschusses registriert. Tritt der Fall laut Abs. 7 ein, so darf der Beschlussvorschlag nicht in die Tagesordnung aufgenommen werden und wird umgehend der zuständigen Organisationseinheit zurückgesandt, um die erforderlichen Änderungen anzubringen.[16]

(8-*ter*) Dieser Artikel gilt auch für die Zwecke der Registrierung der Vormerkung der künftigen Ausgabenverpflichtungen, die sich aus Verwaltungs- oder Gebarungsakten ergeben.[17]

(9) Das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt lässt innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt des Liquidierungsaktes zusammen mit der Beantragung der Zahlungsanweisung eventuelle Bemerkungen hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungswidrigkeit des Aktes zukommen. In diesem Fall kann die Zahlungsanweisung nicht ausgestellt werden.

(9-*bis*) Die Bescheinigungen der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit gemäß diesem Artikel werden vom Direktor des für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amts oder von Beamten dieses Amtes unterzeichnet, die vom Direktor dazu beauftragt wurden.[18]

---

12 Absatz geändert durch Art. 18 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
13 Absatz eingefügt durch Art. 3 Abs. 1 des RG vom 18. Dezember 2017, Nr. 11
14 Absatz geändert durch Art. 18 Abs. 1 Buchst. e) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
15 Absatz geändert durch Art. 18 Abs. 1 Buchst. f) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
16 Absatz eingefügt durch Art. 18 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
17 Absatz eingefügt durch Art. 18 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25
18 Absatz eingefügt durch Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5

(10) Sollte das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt Ordnungswidrigkeiten oder Fehler in den überprüften Akten feststellen, sorgt es – wenn möglich – von Amts wegen für die Beseitigung der Ordnungswidrigkeiten und für die Richtigstellung der Fehler und benachrichtigt das zuständige Amt.

(…)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 GIUGNO 2008, n. 3/L

Regolamento di esecuzione delle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1 "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e s.m., 25 luglio 1992, n. 7 "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" e s.m. e 20 novembre 2020, n. 4 "Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti." [1] [2] [3] [4] [5]

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nelle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e s.m. (di seguito LR 1/2005), 25 luglio 1992, n. 7 concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" e s.m. (di seguito LR 7/1992) e 20 novembre 2020, n. 4 concernente "Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti" (di seguito LR 4/2020).[6]

2. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 della LR 1/2005, degli articoli 4 e 6-*bis* della LR 7/1992, nonché dell'articolo 3 comma 1 della LR 4/2020 si considerano titolari di pensione diretta coloro che percepiscono un trattamento di natura pensionistica, comunque denominato, erogato in dipendenza di versamenti contributivi, propri anche figurativi, o di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura, ivi esclusa quella complementare disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche. Oltre alle suddette pensioni complementari non rientrano fra le pensioni dirette le prestazioni derivanti da assicurazioni volontarie di tipo privatistico.[7]

---

[1] In B.U. 17 giugno 2008, n. 25.

[2] Le modifiche introdotte dal DPReg. 6 giugno 2017 n. 19, si applicano alle domande per la copertura previdenziale relative agli anni successivi al 2015. Le somme accantonate ai sensi degli articoli 2, comma 1-*bis*, 3, comma 1 e 7-*bis*, comma 3 nel testo previgente all'entrata in vigore delle modifiche stesse, nonché le somme accantonate ai sensi degli articoli 4 e 6-*bis* del regolamento approvato con DPReg. n. 5/L del 28 luglio 2009 e successive modificazioni sono versate, da parte di Pensplan Centrum S.p.A., alla forma pensionistica complementare cui risulta o risultava iscritto/a il/la beneficiario/a. Le somme spettanti e non ancora accantonate sono versate direttamente dalla Provincia autonoma territorialmente competente. (Cfr. art. 8, commi 1 e 2 del DPReg. n. 19/2017).

[3] Le modifiche introdotte dal DPReg. 9 ottobre 2017 n. 32, si applicano alle domande per la copertura previdenziale relative agli anni successivi al 2015. (Cfr. art. 8, comma 1 del DPReg. n. 32/2017).

[4] Le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59 al presente regolamento in esecuzione della LR n. 4/2020 si applicano alle domande di contributo presentate a decorrere dal 1° gennaio 2021. (Cfr. art. 3 comma 1 della LR n. 4/2020 e art. 6 comma 1 del D.P.Reg. n. 59/2021). Le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59 al presente regolamento in esecuzione della LR n. 6/2021 si applicano alle domande di contributo presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022. (Cfr. art. 3 comma 1 della LR n. 6/2021 e art. 6 comma 2 del D.P.Reg. n. 59/2021).

[5] Titolo dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPReg. 14 giugno 2018, n. 33 e, successivamente dall'art. 1, comma 1, del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59. Le modifiche apportate dal DPReg. n. 33/2018 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale dei periodi decorrenti dal 1° gennaio 2017 (Cfr. art. 1, comma 2 del DPReg. n. 33/2018).

[6] Comma modificato dall'art. 3, comma 1 del DPReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, dall'art. 1, comma 1, lettera a) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32 ed infine sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera a) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

[7] Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60; dall'art. 1, comma 1, lett. b) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19, dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 1.1 del DPReg. 14 giugno 2018, n. 33 e dall'art. 1, comma 2, lettera b, del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

2-*bis*. Gli interventi di cui agli articoli 6-*ter* della LR 7/1992 e 4 della LR 1/2005 non spettano ai titolari di pensione diretta secondo quanto definito al comma 2.[8]

2-*ter*. Per la cura o l'assistenza prestata allo stesso soggetto e nel medesimo periodo può essere concesso un solo contributo tra quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della LR 1/2005 e dagli articoli 4 e 6-*bis* della LR 7/1992, anche qualora le domande siano presentate da soggetti diversi.[9]

3. Per accedere agli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della LR 1/2005, dagli articoli 4 e 6-*bis* della LR 7/1992 e dall'articolo 3 della LR 4/2020, il/la richiedente deve essere in possesso dei requisiti residenziali previsti dalle suddette disposizioni al momento della presentazione della domanda. Per il calcolo della residenza storica i periodi di residenza di 365 giorni, anche non continuativi, valgono un anno. I periodi di iscrizione all'AIRE non sono computati. Tali periodi non interrompono la maturazione del periodo di residenza necessario per poter accedere agli interventi regionali.[10]

[3-bis. Ai/alle cittadini/e comunitari/e l'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'articolo 3 della LR 1/2005 spetta tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea di data 25 marzo 1957.][11]

4. Ai fini della verifica del requisito della residenza, i registri anagrafici comunali non costituiscono unici strumenti di valutazione, bensì possono essere presi in considerazione anche altri elementi tali da far desumere comunque la permanenza stabile sul territorio regionale. Tale disposizione non trova applicazione con riferimento alla residenza storica per la valutazione della quale valgono unicamente le risultanze dei registri anagrafici comunali.[12]

5. I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della LR 1/2005 spettano per i periodi dedicati alla cura dei figli o di minori affidati e all'assistenza di familiari non autosufficienti durante i quali:

a) il/la richiedente lavoratore/trice dipendente fruisce dell'aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale o svolge un'attività lavorativa subordinata a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70 per cento di quello previsto dal contratto collettivo di riferimento per il tempo pieno;
b) il/la richiedente lavoratore/trice autonomo/a o libero/a professionista versa i contributi previdenziali obbligatori. Per lavoratori/trici autonomi/e si intendono gli/le artigiani/e, i/le commercianti, i/le coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e e coloro che svolgono in maniera esclusiva un'attività lavorativa per la quale è richiesta l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, prevista dall'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) il/la richiedente non svolge alcuna attività lavorativa e non risulta iscritto/a a nessuna forma previdenziale obbligatoria;

---

8 Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60. La modifica si applica alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 e/o alle domande relative a periodi di disoccupazione decorrenti dalla medesima data (Cfr. Art. 8, comma 2 del DPReg. n. 60/2013).

9 Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera c) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

10 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60. La modifica si applica alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 (Cfr. Art. 8, comma 3 del DPReg. n. 60/2013). Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32 e dall'art. 1, comma 2, lettera c) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

11 Comma introdotto dall'art. 1, comma 3 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60. L'abrogazione si applica alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 (Cfr. Art. 8, comma 3 del DPReg. n. 60/2013).

12 Comma sostituito dall'art. 1, comma 4 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60. La modifica si applica alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2013, n. 4 (Cfr. Art. 8, comma 3 del DPReg. n. 60/2013). Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

d) il/la richiedente svolge l'attività di collaboratore/trice domestico/a. Per collaboratori/trici domestici/che si intendono coloro che svolgono attività di lavoro domestico (colf) e coloro che svolgono attività di assistenza alle persone anziane (badanti).[13]

d-*bis*) il/la richiedente fruisce di periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, purché i contributi di cui al presente comma siano richiesti a sostegno della previdenza complementare. In tale caso i contributi medesimi sono cumulabili con eventuali indennità e congedi previsti dalla normativa vigente.[14]

5-*bis*. Ai fini di cui agli articoli 1, comma 5 e 2, comma 3 della LR 1/2005, per arretrati si intendono i versamenti volontari relativi al periodo che va fino a sei mesi prima la presentazione all'Istituto di previdenza obbligatoria della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari medesimi.[15]

6. Le modalità ed i termini per il recupero delle somme indebitamente erogate sono stabiliti da ciascuna Provincia Autonoma. Le Province sono autorizzate a rinunciare alla riscossione di entrate di qualsiasi natura, anche sanzionatoria, relative alla gestione delle leggi regionali di cui al comma 1, quando l'ammontare dell'entrata, considerata singolarmente sia con riferimento a ciascuno degli anni presi in considerazione che al tipo di intervento previdenziale, è inferiore a 30,00 euro. Le Province sono altresì autorizzate a procedere al riconoscimento e alla conseguente rinuncia dei crediti inesigibili, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti contabili. Nel caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere le Province applicano le procedure e le sanzioni amministrative previste dai rispettivi ordinamenti. Nel caso di debiti e crediti reciproci relativi a prestazioni di cui al presente regolamento, la liquidazione, anche parziale, nonché il recupero di somme indebitamente percepite, può essere effettuata mediante compensazione a valere sugli importi spettanti, anche con riferimento a periodi successivi, a favore del medesimo soggetto.[16]

7. Ai fini del presente regolamento per anno solare si intende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

8. Il ricorso alla Giunta provinciale territorialmente competente deve essere presentato secondo le modalità previste dal rispettivo ordinamento entro il termine di sessanta giorni.

9. Ai fini dell'erogazione delle provvidenze previste dagli articoli 6-*bis* e 6-*ter* della LR 7/1992 e dell'intervento di cui alla LR 4/2020, i contributi versati in una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005 e s.m. si considerano relativi all'anno in cui viene materialmente effettuato il versamento, indipendentemente dalla data della valuta o dall'anno al quale il fondo imputa il versamento stesso.[17]

---

[13] Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera d), del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

[14] Lettera inserita dall'art. 1 comma 1 del decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2025, n. 1. La modifica si applica anche alle domande già presentate e non ancora liquidate o respinte alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. n. 1/2025 (Cfr. art. 3 comma 1 del D.P.Reg. n. 1/2025).

[15] Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

[16] Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 e dall'art. 1, comma 2, lettera e) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

[17] L'art. 1, comma 1 del DPReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L ha previsto che nel presente regolamento le parole "un fondo complementare" e le parole "un fondo pensione complementare" siano sostituite ovunque dalle parole "una delle forme pensionistiche complementari". La modifica si applica anche alle domande presentate prima della data di entrata in vigore del DPReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L e non ancora respinte alla medesima data (art. 2, comma 1 del DPReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L). Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60. La modifica si applica alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 e/o alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro decorrenti dalla medesima data (Cfr. Art. 8, comma 2 del DPReg. n. 60/2013). Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 1.2. del DPReg. 14 giugno 2018, n. 33 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera f) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

9-*bis*. Ai fini di cui agli articoli 1 comma 6 e 2 comma 4 della LR 1/2005 per incumulabilità si intende che, in caso di spettanza di più contributi riferiti a uno stesso periodo, l'importo complessivo da erogare non può superare l'importo spettante per il contributo più elevato.[18]

9-*ter*. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'erogazione del contributo di cui agli articoli 14 e seguenti della LR 7/1992 nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013/UE concernente "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo". Le Province autonome sono altresì tenute al rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di pubblicità e trasparenza nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.[19]

Art. 2[20] **(Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli)**

1. I contributi di cui all'articolo 1 della LR 1/2005 sono concessi in riferimento ai periodi di cui all'articolo 1 comma 5 dedicati alla cura e all'educazione dei/delle figli/ie o di minori affidati/e, purché i/le figli/ie o i/le minori affidati/e siano conviventi con il/la richiedente e risultino dalla certificazione anagrafica dello/a stesso/a. In caso di affidamento si può prescindere dalla situazione anagrafica.[21]

1-*bis*. Nel caso in cui i contributi previsti dall'articolo 1 della LR 1/2005 vengano richiesti a sostegno della previdenza complementare, i contributi stessi vengono calcolati proporzionalmente al numero di settimane o mesi interi relativi ai periodi di cui all'articolo 1 comma 5, nei limiti temporali e degli importi massimi previsti per ciascun tipo di intervento, e trasferiti, da parte della Provincia autonoma territorialmente competente, alla società Pensplan Centrum S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m. (di seguito PPC), previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1-*quater*. PPC provvede a sua volta a versarli direttamente sulla posizione individuale della forma pensionistica complementare cui risulta iscritto/a il/la beneficiario/ia. Con apposita convenzione tra ciascuna delle due Province autonome e PPC sono stabiliti i rapporti e gli obblighi reciproci, nonché quant'altro si renda necessario per l'esplicazione dell'attività oggetto di convenzione Qualora al momento dell'erogazione non risulti più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale o qualora l'interessato/a abbia aderito ad una forma di previdenza complementare che non accetta versamenti da parte di terzi e sia oggettivamente impossibilitato/a ad aderire ad un'altra forma di previdenza complementare, le somme spettanti sono versate direttamente dalla Provincia autonoma territorialmente competente all'interessato/a stesso/a; in caso di decesso la Provincia provvede a versare le somme spettanti direttamente agli eredi. Trovano

---

[18] Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2017, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2017, n. 32. Il comma è stato poi sostituito dall'art. 1 comma 2 lettera g) del decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59.

[19] Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 1.3. del DPReg. 14 giugno 2018, n. 33.

[20] Le modifiche apportate dal DPReg. n. 2/L del 2 febbraio 2012 si applicano alle domande di contributo presentate a copertura dei periodi di astensione dal lavoro effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012. In provincia di Bolzano l'interessato/a può richiedere che tali modifiche trovino applicazione anche con riferimento ai periodi di astensione dal lavoro effettuati nell'arco dell'anno 2011. (Cfr art. 7, comma 2 del DPReg. n. 2/L del 2012). Le modifiche apportate dal DPReg. 11 settembre 2013, n. 60 si applicano alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2013 (Cfr. Art. 8, comma 2 del DPReg. n. 60/2013).

[21] Comma dapprima sostituito dall'art. 2, comma 1 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e dall'art. 2, comma 1, lett. a) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19, successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32 ed infine sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

applicazione le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili, con esclusione dei commi 3 e 8.[22]

1-*ter*.[23]

1-*quater*. I contributi a sostegno della previdenza complementare possono essere richiesti anche da coloro che non hanno maturato i requisiti contributivi richiesti dall'Istituto o dalla Cassa di previdenza obbligatoria per poter ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti. In ogni caso, per poter aver diritto ai contributi medesimi è necessario essere iscritti, al momento della presentazione della domanda di contributo, ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro 500,00, esclusi il trattamento di fine rapporto (TFR) e il contributo a carico del datore di lavoro. A tal fine si prende in considerazione la data in cui il soggetto richiedente ha materialmente effettuato il versamento, indipendentemente dalla data della valuta o dalla data in cui il fondo imputa il versamento stesso.[24]

1-*quinquies*.[25]

2. [26]

3. Nel caso di sostegno dei versamenti previdenziali effettuati presso Istituti o casse di previdenza obbligatoria, i contributi di cui all'articolo 1 della LR 1/2005 sono concessi, entro gli importi massimi e per i periodi previsti dalla stessa LR 1/2005 per ciascun tipo di intervento, a rimborso dei seguenti versamenti previdenziali effettuati:

a) versamenti volontari nella gestione dei/delle lavoratori/trici dipendenti dell'INPS o nelle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima;
b) versamenti volontari per l'integrazione dei versamenti contributivi dovuti a seguito di attività lavorativa a tempo parziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno;

---

[22] Comma introdotto dall'art. 2, comma 2 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L. Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2017, n. 19 e poi modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2017, n. 32. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2018, n. 33 e sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 2 dicembre 2019, n. 99. Le disposizioni si applicano anche con riguardo alle somme non ancora versate sulla posizione individuale pensionistica del/della beneficiario/a alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. n. 99/2019 (20/12/2019), a prescindere dal periodo di riferimento del contributo (Cfr. art. 1, comma 2 del D.P.Reg. n. 99/2019). Il comma è stato poi sostituito dall'art. 2 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59 e da ultimo modificato dall'art. 2 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2025, n. 1. La modifica si applica anche alle domande già presentate e non ancora liquidate o respinte alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. n. 1/2025 (Cfr. art. 3 comma 1 del D.P.Reg. n. 1/2025).

[23] Comma introdotto dall'art. 2, comma 2 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

[24] Comma introdotto dall'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente sostituito dall'art. 2 comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59. Comma da ultimo modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2025, n. 1. La modifica si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 (Cfr. art. 3 comma 2 del D.P.Reg. n. 1/2025).

[25] Comma introdotto dall'art. 2, comma 2 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 (Crf. Art. 7, comma 3 del DPReg. n. 2/L del 2012 il quale dispone che "ai fini della regolarità contributiva non sono presi in considerazione i contributi erogati a copertura dei periodi di astensione dal lavoro effettuati anteriormente al 1° gennaio 2012") e dall'art. 2, comma 1, lett. c) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32. Comma infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

[26] Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 3 del DPReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L, successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. e) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32.

c) versamenti volontari nella gestione dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e o nella gestione separata dell'INPS prevista dall'articolo 2, comma 26 della legge 335/1995;
d) versamenti obbligatori per effetto di lavoro autonomo o libero professionale.[27]

4.[28]

5.[29]

6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 comma 6 della LR 1/2005, in caso di aspettativa o in assenza di attività lavorativa, i contributi di cui al presente articolo sono corrisposti dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente attesta, per i periodi per i quali richiede il contributo, di non aver svolto alcuna attività lavorativa e non essere stato/a iscritto/a a nessuna forma previdenziale obbligatoria o di aver fruito dell'aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale per i fini di cui al comma 1.[30]

7.[31]

8. I contributi di cui all'articolo 1 della LR 1/2005 a sostegno dei versamenti previdenziali effettuati presso Istituti o casse di previdenza obbligatoria sono calcolati proporzionalmente al numero di settimane o mesi contributivi coperti o integrati mediante i versamenti di cui al comma 3. In caso di affidamento il contributo è calcolato proporzionalmente al numero di settimane o mesi contributivi coperti o integrati mediante i suddetti versamenti per tutto il periodo dell'affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età dell'affidato/a.[32]

9.[33]

10.[34]

11. I contributi di cui al presente articolo non spettano in caso di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata, ivi compresa quella prevista dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, autonoma o libero professionale.[35] Non si è in presenza di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui, pur in presenza di un'unica attività, sussista l'obbligo del versamento contributivo in più Casse o Istituti di previdenza obbligatoria, o qualora l'iscrizione a più Casse o Istituti sia dovuta per effetto del contemporaneo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa all'interno della propria unica società di cui si è contemporaneamente socio/a attivo/a lavoratore/trice autonomo/a e amministratore/trice.[36]

---

27 Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

28 Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. f), del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

29 Comma sostituito dall'art. 2, comma 4, del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett, g) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32, ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. f), del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

30 Comma modificato dall'art. 3, comma 7, del DPReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L, dall'art. 2, comma 1, lett. h) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

31 Comma sostituito dall'art. 2, comma 5 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, dall'art. 2, comma 1, lett. i) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine abrogato dall'art 2, comma 1, lett. h), del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

32 Comma modificato dall'art. 2, comma 6 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32, ed infine sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

33 Comma dapprima sostituito dall'art. 2, comma 7 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. m) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

34 Comma abrogato dall'art. 2, comma 8 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L.

35 Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 10, del DPReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L, successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32.

36 Periodo aggiunto dall'art. 2 comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2025, n. 1. La modifica si applica anche alle domande già presentate in provincia di Trento e non ancora liquidate o respinte alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. n. 1/2025 (Cfr. art. 3 comma 3 del D.P.Reg. n. 1/2025).

12.[37]
13.[38]
14.[39]
15.[40]
16.[41]

17. I periodi per i quali si richiedono i contributi di cui all'articolo 1 della LR 1/2005 possono essere anche non consecutivi.

18. Per il medesimo periodo di astensione dal lavoro o di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale può essere concesso un solo contributo anche nei casi di parto, affidamento o adozione plurimi.

18-bis. Fermo restando che i contributi di cui al presente articolo possono spettare ad entrambi i genitori qualora si dedichino in periodi diversi, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5, alla cura dei/delle figli/ie o di minori affidati/e, l'ammontare del contributo complessivamente erogato, per ogni figlio/ia o affidato/a, non può superare gli importi massimi previsti per ciascun tipo di intervento.[42]

19. Ai fini dell'articolo 1 della LR 1/2005 per data del provvedimento di adozione si intende, nel caso in cui l'adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile.

20. Per affidamento si intende sia l'affidamento disposto a tempo pieno ai sensi del Titolo I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia l'affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge.[43]

20-*bis*. I contributi di cui al presente articolo spettano anche nel caso in cui il/la lavoratore/trice, pur essendo iscritto/a nella gestione dei dipendenti pubblici dell'INPS, è soggetto/a, anche solo per la parte giuridica, alla contrattazione collettiva privata.[44]

Art. 3[45] **(Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti)**

1. I contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 sono concessi in riferimento ai periodi di cui all'articolo 1 comma 5 dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, accertati

---

37 Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. o) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

38 Comma sostituito dall'art. 2, comma 9 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. l), del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

39 Comma sostituito dall'art. 2, comma 10 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60, sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera q) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32 ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. l), del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

40 Comma dapprima sostituito dall'art. 2, comma 11 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera r) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

41 Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. l), del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

42 Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera s) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32 ed infine sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

43 Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

44 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a) del DPReg. n. 11 del 9 giugno 2023. La disposizione si applica alle domande presentate a decorrere dall'entrata in vigore del DPReg. n. 11/2023 (Cfr. art. 2 del DPReg. n. 11/2023).

45 Le modifiche apportate dal DPReg. n. 2/L del 2 febbraio 2012 si applicano alle domande di contributo presentate a copertura dei periodi di astensione dal lavoro effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012. In provincia di Bolzano l'interessato/a può richiedere che tali modifiche trovino applicazione anche con riferimento ai periodi di astensione dal lavoro effettuati nell'arco dell'anno 2011. (Cfr. art. 7, comma 2 del DPReg. n. 2/L del 2012). Le modifiche apportate dal DPReg. 11 settembre 2013, n. 60 si applicano alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2013 (Cfr. Art. 8, comma 2 del DPReg. n. 60/2013).

secondo quanto stabilito dal comma 12. Trovano applicazione, in quanto compatibili, i commi 1-*bis*, 1-*quater*, 3 e 11 dell'articolo 2.[46]

1-*bis*. Nel caso in cui l'interessato/a effettui, per lo stesso periodo, i versamenti previdenziali di cui all'articolo 2 comma 3 e contemporaneamente i versamenti in una delle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e s.m., i contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 possono essere concessi ai fini del sostegno all'una o all'altra forma pensionistica o ad entrambe, fermo restando che il contributo massimo previsto per il sostegno della forma pensionistica complementare è pari a 2 mila euro rapportati ad anno, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale, e a 4 mila euro rapportati ad anno in tutti gli altri casi. [47]

2.[48]

2-*bis*. I contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 sono calcolati proporzionalmente al numero di settimane o mesi contributivi, relativi ai periodi di cui all'articolo 1 comma 5, coperti o integrati nell'arco dell'anno solare.[49]

3.[50]

4.[51] I contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 vengono concessi, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 2 nel caso di sostegno della previdenza complementare, dietro presentazione:

a) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente attesta, per i periodi per i quali richiede il contributo, di non aver svolto alcuna attività lavorativa e non essere stato iscritto/a a nessuna forma previdenziale obbligatoria oppure di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente attesta di aver richiesto aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale per l'assistenza di familiari non autosufficienti, nel caso in cui il/la richiedente medesimo/a sia lavoratore/trice dipendente;[52]
b) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente dichiara di aver prestato, per i periodi per i quali richiede il contributo, assistenza a familiari non autosufficienti;
c) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla condizione di non autosufficienza del/della familiare come definita dal comma 12.

4-*bis*. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai/alle collaboratori/trici domestici/che i contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 vengono concessi, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 2 nel caso di

---

[46] Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 1 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60, ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19, successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. a) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. d), punto 1.1. del DPReg. 14 giugno 2018, n. 33. Il comma è stato da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

[47] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

[48] Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 11 del DPReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L, successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32.

[49] Comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32. Il comma è stato poi sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

[50] Comma modificato dall'art. 3, comma 2 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, dall'art. 3, comma 1, lettera b) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. d) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

[51] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

[52] Lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. d) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32.

sostegno della previdenza complementare, dietro presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 4.[53]

5.[54]

6.[55]

7.[56]

8. Per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della LR 1/2005, il requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità è rappresentato dall'anzianità contributiva minima prevista dalla legge per maturare il diritto alla pensione anticipata[57] nel regime obbligatorio di appartenenza. Il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia è rappresentato dall'età pensionabile stabilita nel medesimo regime.[58] Qualora al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia non sia stato ancora raggiunto il minimo contributivo, il contributo regionale può essere erogato sino al raggiungimento di un numero di anni di contribuzione utile ai fini pensionistici comunque non superiore ad anni venti.

9. I contributi sono concessi per l'assistenza del/della coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente, dei parenti fino al quarto grado e degli affini fino al terzo grado. Sono altresì concessi per l'assistenza dell'eventuale convivente di fatto presente nella certificazione anagrafica del/della richiedente e dei relativi parenti fino al terzo grado.[59]

10. Nel caso in cui la persona assistita e la persona richiedente che presta assistenza risiedano in province diverse il contributo spetta a condizione che la persona assistita risieda comunque in regione e soddisfi i requisiti di cui al comma 12. La domanda di contributo va presentata, da parte della persona richiedente, nella provincia in cui possiede la residenza.[60]

11. I contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 sono compatibili con l'iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili.

12. [61] Per gli effetti di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 si intende non autosufficiente: [62]

a) in provincia di Bolzano, la persona che si colloca nel secondo, terzo o quarto livello assistenziale, previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 o, limitatamente ai minori di cinque anni, anche i soggetti con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, i ciechi civili e i sordi;
b) in provincia di Trento, la persona beneficiaria dell'indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente. Nel caso di minori di 5 anni anche coloro che sono titolari di altra prestazione per invalidità civile.

13.[63]

---

53 Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

54 Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 13 del DPReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

55 Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 4 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

56 Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 5 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L.

57 Termine modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60.

58 Periodo modificato dall'art. 3, comma 6 del decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), punto 1.2. del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2018, n. 33.

59 Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

60 Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. g) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

61 Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lettera d), punto 1.3. del DPReg. 14 giugno 2018, n. 33.

62 Alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f) del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

63 Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera e) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60.

14. Per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1-*bis* della LR 1/2005 i figli e minori affidati sono individuati con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1. Per figli si intendono anche i figli del/della coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente o del/della convivente.[64]

15. Non può essere presentata domanda di contributo da più richiedenti per lo stesso periodo e per lo/la stesso/a familiare non autosufficiente assistito/a.

Art. 4[65]

Art. 5[66] (**Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa)**

1. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 3 della LR 1/2005, il requisito minimo per ottenere la pensione anticipata è rappresentato dall'anzianità contributiva minima prevista dalla legge per maturare il diritto alla pensione anticipata nel regime obbligatorio di appartenenza. Il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia è rappresentato dall'età pensionabile stabilita nel medesimo regime. Qualora al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia non sia stato ancora raggiunto il minimo contributivo, il contributo regionale può essere erogato sino al raggiungimento di un numero di anni di contribuzione utile ai fini pensionistici comunque non superiore ad anni venti.[67]

Art. 6[68]

Art. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari)[69]

1. I contributi di cui agli articoli 4 e 6-*bis* della LR 7/1992 spettano a coloro che, all'interno del proprio nucleo familiare, svolgono in modo diretto ed esclusivo l'attività inerente all'organizzazione e all'andamento della vita familiare provvedendo in particolare alla cura e all'educazione dei figli minori o all'assistenza del/della coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente, del/della convivente di fatto presente nella certificazione anagrafica del/della richiedente o di familiari non autosufficienti. Nel caso in cui la persona richiedente non abbia figli minorenni né familiari non autosufficienti da assistere, il contributo regionale spetta qualora abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. Il contributo di cui all'articolo 4 della LR 7/1992 spetta inoltre a coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e che, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, hanno perso il lavoro, secondo quanto definito al comma 1-*bis*, con esclusione dei/delle lavoratori/trici domestici/che e dei/delle lavoratori/trici impiegati/e in attività stagionali dei settori turistico e agricolo.[70]

1-*bis*. Nel caso di perdita del lavoro la persona deve dimostrare che l'ultima occupazione svolta non è cessata per risoluzione consensuale, per dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle per giusta causa) o per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La giusta causa delle dimissioni è comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'avvenuta

---

64 Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), punto 1.4. del DPReg. 14 giugno 2018, n. 33.

65 Articolo abrogato a decorrere dal 1.1.2018. (Cfr. artt. 4, comma 1 e 8, comma 2 del D.P.Reg. n. 32/2017).

66 Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1 del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60. La modifica si applica alle domande relative a periodi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2013 (Cfr. art. 8, comma 2 del DPReg. n. 60/2013).

67 Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del DPReg. 14 giugno 2018, n. 33.

68 Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1 del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

69 Rubrica sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. a) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 e, limitatamente al testo tedesco, modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32.

70 Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

opposizione del lavoratore dimissionario al comportamento illecito del datore di lavoro per mezzo di atti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c.. Tali disposizioni si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato nel caso di cessazione anticipata del contratto.[71]

2. Ai fini di cui al comma 1 i figli sono individuati con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 14. I familiari non autosufficienti, risultanti nel certificato di stato di famiglia del/della richiedente o domiciliati presso lo/a stesso/a, sono individuati con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 9. Sono considerati non autosufficienti in provincia di Trento coloro che sono riconosciuti invalidi civili minorenni o i soggetti con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i ciechi civili ed i sordi; in provincia di Bolzano sono considerati non autosufficienti i soggetti con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, i ciechi civili ed i sordi. Nel caso di mancata attivazione, da parte di una Provincia autonoma, del contributo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della LR 1/2005, i contributi di cui agli articoli 4 e 6-*bis* della LR 7/1992 spettano anche nel caso di minori affidati ai sensi dell'articolo 2, comma 20.[72]

3.[73]

3-*bis*. Il contributo di cui all'articolo 4 della LR 7/1992 viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno.[74]

4. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2 della LR 7/1992, il requisito minimo per ottenere la pensione anticipata è rappresentato dall'anzianità contributiva minima prevista dalla legge per maturare il diritto alla pensione anticipata stessa nel regime obbligatorio di appartenenza. Il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia è rappresentato dall'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza.[75]

5. Qualora al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia non sia stato ancora raggiunto il minimo contributivo, il contributo regionale può essere erogato sino al raggiungimento di un numero di anni di contribuzione utile ai fini pensionistici comunque non superiore ad anni venti.

6. I contributi previsti dagli articoli 4 e 6-*bis* della LR 7/1992 spettano qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente, come definita rispettivamente dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2009, n. 2/L e successive modificazioni per la Provincia di Trento e dal decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L e successive modificazioni per la Provincia di Bolzano, non superi l'importo di euro 30 mila riferito ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente. Nel caso di più componenti si applicano le scale di equivalenza adottate dalle due Province autonome per il calcolo dei rispettivi indicatori della condizione economica familiare.[76]

6-*bis*.[77]

---

[71] Comma introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

[72] Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), punto 1.1. del DPReg. 14 giugno 2018, n. 33.

[73] Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

[74] Comma dapprima inserito dall'art. 6, comma 1, lettera a) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60 (relativamente alle domande inerenti la copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 - cfr. art. 8, comma 2 del DPReg. n. 60/2013). Il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. d) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

[75] Comma dapprima modificato dall'art. 5, comma 1 del DPReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, successivamente sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. e) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), punto 1.2. del DPReg. 14 giugno 2018, n. 33.

[76] Comma dapprima sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera b) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60 e successivamente sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera f) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

[77] Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. g) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

7.[78] Fermo restando che il contributo previsto dall'articolo 6-*bis* della LR 7/1992 non può superare l'importo di euro 500, il contributo stesso spetta nelle seguenti misure:

a) 50 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica del nucleo familiare non superi l'importo di euro 16 mila;
b) 40 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica sia maggiore di euro 16 mila e non superi l'importo di euro 22 mila;
c) 30 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica superi l'importo di euro 22 mila.

8. Ai fini di cui al comma 7, si considerano i versamenti effettuati ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e s.m. relativi ai mesi interi di possesso dei requisiti per l'accesso al contributo, qualora i versamenti stessi hanno cadenza o riferibilità mensile. Nel caso in cui non sia possibile individuare i mesi ai quali i versamenti si riferiscono, si considera l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nell'anno solare rapportato al periodo di possesso dei suddetti requisiti.[79]

9.[80]

10. I limiti indicati al comma 7 sono riferiti ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente. Nel caso di più componenti si applicano le scale di equivalenza adottate dalle due Province autonome per il calcolo dei rispettivi indicatori della condizione economica familiare.[81]

11. Ai fini di cui ai commi 6 e 10 i componenti il nucleo familiare sono individuati secondo quanto previsto da ciascuna Provincia autonoma alla data di presentazione della domanda. Qualora nel nucleo familiare sia presente il/la marito/moglie o il/la convivente che non sia genitore/trice dei figli di cui al comma 2, si considera la metà del relativo reddito e patrimonio.[82]

12. Ai fini dell'individuazione dell'anno di riferimento per la determinazione della condizione economica del nucleo familiare, i versamenti volontari arretrati sono imputati all'anno solare dei versamenti volontari correnti che hanno la medesima scadenza.

Art. 7-*bis*[83] (Intervento a favore dei/delle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e)

1. Ai fini del contributo di cui al presente articolo le aziende sono quelle individuate secondo le modalità e i criteri fissati da ciascuna Provincia autonoma.

2. Il contributo spetta previa dimostrazione di aver effettuato, nell'anno di riferimento del contributo, versamenti a proprio carico in una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 e successive modificazioni per un ammontare pari almeno ad euro 500,00.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 6-*ter* della LR 7/1992 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*.[84]

---

78 Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. h) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

79 Comma modificato dall'art. 1, comma 4 del DPReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L. La modifica si applica anche alle domande presentate prima della data di entrata in vigore del DPReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L e non ancora respinte alla medesima data. (art. 2, comma 1 del DPReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L). Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

80 Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. i) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

81 Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. l) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

82 Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60 (relativamente alle domande inerenti la copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 - cfr. art. 8, comma 2 del DPReg. n. 60/2013), successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. m) del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c) del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32.

83 Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lettera d) del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60. La disposizione si applica alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 (Cfr. art. 8, comma 2 del DPReg. n. 60/2013).

84 Comma sostituito dall'art. 7, comma 1 del DPReg. 6 giugno 2017, n. 19.

Art. 7-*ter*[85] (Intervento a favore degli artisti)

1. Ai fini della concessione del contributo previsto dalla LR 4/2020 trova applicazione quanto previsto all'articolo 7-*bis* comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 della LR 4/2020 per gli anni 2021 e 2022.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo le Province autonome possono stipulare con PPC apposita convenzione. Con la convenzione sono stabiliti i rapporti e gli obblighi reciproci, nonché quant'altro si renda necessario per l'esplicazione dell'attività oggetto della stessa. In ogni caso, qualora al momento dell'erogazione non risulti più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale, le somme spettanti sono versate direttamente dalla Provincia autonoma territorialmente competente all'interessato/a; in caso di decesso la Provincia provvede a versare le somme spettanti direttamente agli eredi.

Art. 8 (Destinazione del TFR da parte di dipendenti statali, delle pubbliche amministrazioni locali nonché delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 12 della LR 1/2005, la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione può avvenire, nelle forme previste dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221:

a) tramite il/la datore/trice di lavoro a favore dei/delle dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale;
b) tramite il/la datore/trice di lavoro a favore dei/delle dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale.

2. Con riferimento all'articolo 12 della LR 1/2005 trova applicazione quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2002, n. 16/L.

Art. 9 (Attuazione degli interventi previsti dalla LR 1/2005 da parte delle due Province Autonome)

1. In considerazione delle diverse priorità ed esigenze in materia di politiche sociali, della famiglia e del lavoro esistenti nella Provincia di Trento e in quella di Bolzano, come espresse dalle stesse Province autonome, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della LR 1/2005 sono attivati in Provincia di Trento gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 della LR 1/2005 e in Provincia di Bolzano gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge regionale.[86]

Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini del calcolo della contribuzione dovuta dalle persone iscritte all'assegno di cura di cui alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, trova applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 4/L, come modificato dal decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2003, n. 11/L.

2. Nel caso in cui una Provincia autonoma si avvalga della facoltà di applicare, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, nonché del corrispondente allegato del Regolamento approvato con DPReg. 29 aprile 2003, n. 4/L, come successivamente modificato con DPReg. 28 luglio 2003, n. 11/L, i relativi criteri per la valutazione della situazione patrimoniale e reddituale valgono fino al 31 dicembre 2012 con riferimento all'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'articolo 3 della LR n. 1/2005 e alle domande relative al 2011 con riferimento agli articoli 4 e 4-*bis* della LR 1/2005 e ai Capi I e I-*bis*

---

[85] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, del DPReg. 18 novembre 2021, n. 59.

[86] Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2013, n. 60 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2017, n. 32. La modifica decorre dal 1° gennaio 2018 e si applica anche alle domande per la copertura previdenziale di periodi relativi al 2017 dedicati alla cura e all'educazione dei figli. (Cfr. art. 8, comma 3 del D.P.Reg. n. 32/2017).

della LR. n. 7/1992. I termini di cui sopra possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle esigenze espresse dalle due Province autonome.[87]

3. La spesa complessiva annua di euro 8 milioni, autorizzata per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 della LR 1/2005 ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della medesima legge regionale, è ripartita tra le due Province autonome sulla base delle esigenze manifestate dalle Province stesse. Per le finalità di cui all'articolo 6-*ter* della LR 7/1992 è autorizzata, per la Provincia autonoma di Bolzano, la spesa annua di euro 700 mila, per la Provincia autonoma di Trento, la spesa annua di euro 300 mila.[88] In caso di insufficienza delle risorse finanziarie assegnate le Province stesse sono autorizzate a disciplinare con propri provvedimenti criteri di priorità per l'accesso agli interventi nonché per graduare l'entità degli stessi in relazione ai medesimi criteri di priorità.[89]

4. Gli importi di cui al presente regolamento possono essere adeguati con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Gli importi indicati tra le parentesi agli articoli 5, comma 11 e 7, commi 6 e 7 si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

5. Le disposizioni contenute negli articoli 1, ad esclusione del comma 9, 2, 3, 6 e 7, ad esclusione del comma 1, si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 9 e 7, comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della LR 1/2005. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d), limitatamente al requisito della convivenza che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Le domande per ottenere la concessione dell'assegno al nucleo familiare dal 1° gennaio 2008 possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008. Le domande già presentate sono riesaminate d'ufficio sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

6. Sono fatti salvi i diritti quesiti di coloro che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 e che, a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 e della relativa deliberazione di attuazione n. 145 di data 21 gennaio 2008, a decorrere dal 1° luglio 2008 non possono più essere considerati gravemente non autosufficienti ai sensi del comma 12 dell'articolo 3.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

87 Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 5 del DPReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1 del DPReg. 12 aprile 2011, n. 2/L.

88 Periodo sostituito dall'art. 2, comma 1 del DPReg. 20 novembre 2023, n. 18. La modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 (Cfr. art. 2, comma 2 del DPReg. n. 18/2023). Gli oneri derivanti dall'applicazione della modifica trovano copertura negli stanziamenti sulla Missione 18, Programma 01, nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano" (Cfr. art. 2, comma 3 del DPReg. n. 18/2023).

89 Comma dapprima sostituito dall'art. 8, comma 1 del DPReg. 11 settembre 2013, n. 60. (La modifica si applica a decorrere dall'esercizio 2014 - Cfr. art. 8, comma 4 del DPReg. n. 60/2013), successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, del DPReg. 9 ottobre 2017, n. 32 ed infine modificato dall'art. 2, comma 1, del DPReg. 19 settembre 2018, n. 53 (la modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2018). (Cfr. art. 2, comma 2 del D.P.Reg. n. 53/2018). Gli oneri derivanti dall'applicazione della modifica trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano" (cfr. art. 2, comma 3, del DPReg. n. 53/2018).

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION VOM 4. JUNI 2008, NR. 3/L

Durchführungsverordnung zu den Regionalgesetzen vom 18. Februar 2005, Nr. 1 „Familienpaket und Sozialvorsorge“ i.d.g.F., vom 25. Juli 1992, Nr. 7 „Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und Teilpächter“ i.d.g.F und vom 20. November 2020, Nr. 4 „Vorsorgemaßnahme für Künstler“[1] [2] [3] [4] [5]

Art. 1 Allgemeine Bestimmungen

(1) Durch diese Verordnung werden die Bestimmungen der Regionalgesetze vom 18. Februar 2005, Nr. 1 „Familienpaket und Sozialvorsorge“ i.d.g.F. (in der Folge RG Nr. 1/2005), vom 25. Juli 1992, Nr. 7 „Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und Teilpächter“ i.d.g.F. (in der Folge RG Nr. 7/1992) und vom 20. November 2020, Nr. 4 „Vorsorgemaßnahme für Künstler“ (in der Folge RG Nr. 4/2020) umgesetzt.[6]

(2) Für die Wirkungen der Art. 1 und 2 des RG Nr. 1/2005, der Art. 4 und 6-*bis* des RG Nr. 7/1992 sowie des Art. 3 Abs. 1 des RG Nr. 4/2020 versteht man unter „Personen, die eine direkte Rente beziehen“, diejenigen, die wie auch immer genannte Rentenbezüge erhalten, die aufgrund eigener – auch fiktiver – Beitragszahlungen oder von Sozialversicherungen jedweder Art ausschließlich der mit gesetzesvertretendem Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 i.d.g.F. geregelten Zusatzrente entrichtet werden. Außer den obgenannten Zusatzrenten fallen Renten aufgrund von freiwilligen Privatversicherungen nicht unter die direkten Renten.[7]

---

1 Im ABl. vom 17. Juni 2008, Nr. 25.

2 Die mit DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 eingeführten Änderungen werden auf die Anträge auf rentenmäßige Absicherung für die Jahre nach 2015 angewandt. Die zurückgelegten Beträge laut Art. 2 Abs. 1-*bis*, Art. 3 Abs. 1, Art. 7-*bis* Abs. 3 in dem vor Inkrafttreten der Änderungen geltenden Wortlaut sowie die zurückgelegten Beträge laut Art. 4 und Art. 6-*bis* der mit DPReg. vom 28. Juli 2009, Nr. 5/L i.d.g.F. genehmigten Verordnung werden von Pensplan Centrum AG für die Zusatzrente eingezahlt, bei der die/der Empfangsberechtigte versichert ist bzw. war. Die zustehenden aber noch nicht zurückgelegten Beträge werden direkt von der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz eingezahlt (vgl. Art. 8 Abs. 1 und 2 des DPReg. Nr. 19/2017).

3 Die mit DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 eingeführten Änderungen werden auf die Anträge auf rentenmäßige Absicherung für die Jahre nach 2015 angewandt (vgl. Art. 8 Abs. 1 des DPReg. Nr. 32/2017).

4 Die durch das Dekret des Präsidenten der Region vom 18. November 2021, Nr. 59 zu dieser Durchführungsverordnung zum RG Nr. 4/2020 eingeführten Änderungen gelten für die ab 1. Jänner 2021 eingereichten Beitragsanträge (vgl. Art. 3 Abs. 1 des RG Nr. 4/2020 und Art. 6 Abs. 1 des DPReg. Nr. 59/2021). Die durch das Dekret des Präsidenten der Region vom 18. November 2021, Nr. 59 zu dieser Durchführungsverordnung zum RG Nr. 6/2021 eingeführten Änderungen gelten für die ab 1. Jänner 2022 eingereichten Beitragsanträge (vgl. Art. 3 Abs. 1 des RG Nr. 6/2021 und Art. 6 Abs. 2 des DPReg. Nr. 59/2021).

5 Der Titel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 ersetzt. Die durch DPReg. Nr. 33/2018 eingeführten Änderungen gelten für die Anträge betreffend die rentenmäßige Absicherung von Zeiträumen ab 1. Jänner 2017 (vgl. Art. 1 Abs. 2 des DPReg. Nr. 33/2018).
Der Titel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 18 November 2021, Nr. 59 ersetzt.

6 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des DPReg. vom 21. Dezember 2010, Nr. 15/L geändert, durch den Art. 1 Abs. 1 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L sowie durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt, durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert und durch den Art. 1 Abs. 2 Buchst. a) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.

7 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60, durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19, durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.1. des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 und durch den Art. 1 Abs. 2 Buchst. b) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 geändert.

(2-*bis*) Die Maßnahmen laut Art. 6-*ter* des RG Nr. 7/1992 und Art. 4 des RG Nr. 1/2005 stehen Personen, die eine direkte Rente entsprechend der Definition laut Abs. 2 beziehen, nicht zu.[8]

(2-*ter*) Für die Pflege oder Betreuung ein und derselben Person im selben Zeitraum kann von den vorgesehenen Beiträgen entweder der Beitrag laut Art. 1 bzw. 2 des RG Nr. 1/2005 oder jener laut Art. 4 bzw. 6-*bis* des RG Nr. 7/1992 gewährt werden, auch wenn die Anträge von verschiedenen Personen eingereicht werden.[9]

(3) Zwecks Inanspruchnahme der in den Art. 1 und 2 des RG Nr. 1/2005, in den Art. 4 und 6-*bis* des RG Nr. 7/1992 und im Art. 3 des RG Nr. 4/2020 vorgesehenen Maßnahmen muss die antragstellende Person zum Zeitpunkt der Gesuchstellung die in den genannten Bestimmungen vorgesehenen Wohnsitzvoraussetzungen erfüllen. Für die Berechnung des historischen Wohnsitzes gilt eine Wohnsitzdauer von 365 Tagen – auch mit Unterbrechungen – als ein Jahr. Die Zeiträume der Eintragung im AIRE (Verzeichnis der im Ausland ansässigen italienischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger) werden nicht berücksichtigt und bewirken keine Unterbrechung des für die Inanspruchnahme der regionalen Maßnahmen erforderlichen Wohnsitzzeitraums.[10]

[(3-*bis*) Den EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern steht das regionale Familiengeld laut Art. 3 des RG Nr. 1/2005 unter Berücksichtigung der Bestimmungen zu, die in der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 auf dem Sachgebiet der Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit und im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 25. März 1957 enthalten sind.][11]

(4) Für die Zwecke der Überprüfung der Voraussetzung des Wohnsitzes sind nicht allein die Melderegister der Gemeinden ausschlaggebend, sondern auch jede andere Unterlage, aus der der andauernde Aufenthalt im Gebiet der Region hervorgeht. Diese Bestimmung gilt nicht für den historischen Wohnsitz, der ausschließlich anhand der Melderegister der Gemeinde berechnet wird.[12]

(5) Die Beiträge laut Art. 1 und 2 des RG Nr. 1/2005 stehen für die der Erziehung der Kinder oder Pflegekinder bzw. der Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger gewidmeten Zeiträume zu, in denen

a) die antragstellende Person, die abhängig erwerbstätig ist, den Wartestand ohne Bezüge und ohne rentenmäßige Absicherung in Anspruch nimmt oder eine abhängige Erwerbstätigkeit mit einer Teilzeit bis zu 70 Prozent der im einschlägigen Tarifvertrag bei Vollzeitbeschäftigung vorgesehenen Arbeitszeit ausübt;
b) die antragstellende Person, die selbständig erwerbstätig oder freiberuflich tätig ist, die Pflichtbeiträge einzahlt. Als „selbständig Erwerbstätige“ versteht man in Handwerk und Handel Tätige, Bauern und Bäuerinnen, Halb- und Teilpächter und -pächterinnen sowie Personen, die

---

8 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 eingefügt. Die Änderung gilt für die Gesuche um Unterstützung der rentenmäßigen Absicherung von Zeiträumen ab 1. Jänner 2013 und/oder für die Gesuche betreffend Arbeitslosigkeitszeiten ab demselben Datum (vgl. Art. 8 Abs. 2 des DPReg. Nr. 60/2013).

9 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 eingefügt.

10 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 ersetzt und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 sowie durch den Art. 1 Abs. 2 Buchst. c) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 geändert. Die Änderung gilt für die Gesuche um Gewährung des regionalen Familiengeldes, die ab Inkrafttreten des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 eingereicht wurden (vgl. Art. 8 Abs. 3 des DPReg. Nr. 60/2013).

11 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 3 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L eingeführt und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 aufgehoben. Die Aufhebung gilt für die Gesuche um Gewährung des regionalen Familiengeldes, die ab Inkrafttreten des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 eingereicht wurden (vgl. Art. 8 Abs. 3 des DPReg. Nr. 60/2013).

12 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 4 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L ersetzt und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg vom 11. September 2013, Nr. 60 geändert. Die Änderung gilt für die Gesuche um Gewährung des regionalen Familiengeldes, die ab Inkrafttreten des RG vom 8. Juli 2013, Nr. 4 eingereicht wurden (vgl. Art. 8 Abs. 3 des DPReg. Nr. 60/2013). Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 geändert.

ausschließlich einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, für die die Eintragung bei der getrennten Verwaltung beim NISF/INPS laut Art. 2 Abs. 26 des Gesetzes vom 8. August 1995, Nr. 335 erforderlich ist;

c) die antragstellende Person keinerlei Erwerbstätigkeit ausübt und bei keiner Pflichtvorsorge eingetragen ist;

d) die antragstellende Person ist Hausangestellte. Unter „Hausangestellte" versteht man Personen, die im Haushalt tätig sind (Haushaltshilfen), und Personen, die in der Betreuung von Senioren tätig sind (Altenpflegekräfte).[13]

d-*bis*) die antragstellende Person durch fiktive Beitragszahlungen gedeckte Zeiten – außer im Falle von Arbeitsplatzverlust – in Anspruch nimmt, sofern die Beiträge laut diesem Absatz zur Unterstützung der Zusatzvorsorge beantragt werden. In diesem Fall können die Beiträge mit eventuellen in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Zulagen und Urlauben kumuliert werden. [14]

(5-*bis*) Für die Zwecke laut Art. 1 Abs. 5 und Art. 2 Abs. 3 des RG Nr. 1/2005 gelten als Rückstände die freiwilligen Beitragszahlungen, die sich auf den Zeitraum von bis zu sechs Monaten vor Einreichung des Antrags auf Ermächtigung zu den freiwilligen Beitragszahlungen bei dem Pflichtversicherungsinstitut beziehen.[15]

(6) Die Modalitäten und Fristen für die Eintreibung der ungerechtfertigt entrichteten Beträge werden jeweils von den beiden Autonomen Provinzen festgelegt. Die Provinzen sind dazu ermächtigt, auf die Eintreibung von Einnahmen jeglicher Art, auch von Strafbeträgen, die mit den unter Abs. 1 genannten Regionalgesetzen zusammenhängen, zu verzichten, wenn die einzelne Einnahme unter Berücksichtigung sowohl jedes betreffenden Jahres als auch der Art der Vorsorgemaßnahme weniger als 30,00 Euro beträgt. Die Provinzen sind außerdem dazu ermächtigt, gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Buchhaltungsordnungen die uneinbringlichen Forderungen zu bestimmen und folglich auf diese zu verzichten. Im Falle von falschen oder nicht wahrheitsgetreuen Erklärungen wenden die Provinzen die in ihrer jeweiligen Ordnung vorgesehenen Verfahren und Verwaltungsstrafen an. Im Falle von gegenseitigen Verbindlichkeiten und Forderungen für Leistungen laut dieser Verordnung kann die auch nur teilweise Auszahlung sowie die Eintreibung von ungerechtfertigt erhaltenen Beträgen durch Verrechnung der zustehenden Beiträge − auch in Bezug auf künftige Zeiträume − zugunsten desselben Rechtssubjekts erfolgen.[16]

(7) Für die Zwecke dieser Verordnung ist unter „Kalenderjahr" der Zeitraum vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember zu verstehen.

(8) Der Rekurs beim gebietsmäßig zuständigen Landesausschuss ist gemäß den in der jeweiligen Rechtsordnung vorgesehenen Modalitäten innerhalb der Frist von sechzig Tagen einzureichen.

(9) Zwecks Entrichtung der Beiträge laut Art. 6-*bis* und 6-*ter* des RG Nr. 7/1992 und des Beitrags laut RG Nr. 4/2020 werden die in eine der Zusatzrentenformen laut GvD Nr. 252/2005 i.d.g.F. eingezahlten Beträge auf das Jahr bezogen, in dem die Einzahlung konkret erfolgt, unabhängig vom Valutadatum oder vom Jahre, dem der Fonds die Einzahlung zuordnet.[17]

---

[13] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 2 Buchst. d) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.

[14] Buchstabe hinzugefügt durch Art. 1 Abs. 1 des DPReg. vom 23. Jänner 2025, Nr. 1. Die Änderung gilt auch für die zum Datum des Inkrafttretens des DPReg. Nr. 1/2025 bereits eingereichten, aber noch nicht ausgezahlten oder abgelehnten Anträge (vgl. Art. 3 Abs. 1 des DPReg. Nr. 1/2025).

[15] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 eingefügt.

[16] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 und durch den Art. 1 Abs. 2 Buchst. e) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 geändert.

[17] Laut Art. 1 Abs. 1 des DPReg. vom 23. Februar 2010, Nr. 2/L werden in dieser Verordnung die Worte „einen/einem Zusatzrentenfonds" überall durch die Worte „eine/einer der Zusatzrentenformen" ersetzt. Die Änderung gilt auch für die vor dem Inkrafttreten des DPReg. vom 23. Februar 2010, Nr. 2/L bereits eingereichten und zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelehnten Anträge (Art. 2 Abs. 1 des DPReg. vom 23. Februar 2010, Nr. 2/L). Der Absatz wurde später durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 geändert. Die Änderung gilt für die

(9-*bis*) Zu den Zwecken laut Art. 1 Abs. 6 und Art. 2 Abs. 4 des RG Nr. 1/2005 darf laut dem Kumulierungsverbot im Falle, dass mehrere Beiträge für denselben Zeitraum zustehen, der auszuzahlende Gesamtbetrag den für den höheren Beitrag zustehenden Betrag nicht überschreiten.[18]
(9-*ter*) Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen entrichten den Beitrag laut Art. 14 ff. des RG Nr. 7/1992 unter Beachtung der Verordnung (EU) vom 18. Dezember 2013, Nr. 1408/2013/EU „Verordnung der Kommission über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor“. Die Autonomen Provinzen müssen außerdem die Kumulierungsverbote und die Pflichten zur Transparenz und Bekanntmachung im Gesamtstaatlichen Register der Staatsbeihilfen laut Art. 52 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 234 einhalten.[19]

Art. 2[20] **Rentenmäßige Absicherung der Erziehungszeiten**
(1) Die Beiträge laut Art. 1 des RG Nr. 1/2005 werden für die der Betreuung und Erziehung der Kinder oder Pflegekinder gewidmeten Zeiträume laut Art. 1 Abs. 5 gewährt, sofern die Kinder oder Pflegekinder mit der antragstellenden Person zusammenleben und in deren Familienstandsbogen aufscheinen. Im Falle der Anvertrauung kann vom Familienbogen abgesehen werden.[21]
(1-*bis*) Bei Beantragung der Beiträge laut Art. 1 des RG Nr. 1/2005 zur Unterstützung der Zusatzvorsorge werden dieselben proportional zur Anzahl der ganzen Wochen oder Monate in Bezug auf die Zeiträume laut Art. 1 Abs. 5 innerhalb der für jede Maßnahme festgelegten Fristen und Höchstbeträge berechnet und nach vorheriger Feststellung der Voraussetzungen laut Abs. 1-*quater* von der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz an die im Sinne des Art. 3 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 3 i.d.g.F. errichtete Gesellschaft Pensplan Centrum AG (in der Folge PPC) überwiesen. PPC zahlt die Beiträge wiederum direkt in die individuelle Zusatzrentenposition der empfangsberechtigten Person ein. In einer spezifischen Vereinbarung zwischen einer jeden der beiden Autonomen Provinzen und PPC werden die Beziehungen und gegenseitigen Verpflichtungen sowie jede sonstige für die Umsetzung erforderliche Einzelheit geregelt. Wenn zum Zeitpunkt der Entrichtung keine Zusatzrentenposition mehr besteht, weil die betreffende Person in den Ruhestand getreten ist oder die eingezahlten Beträge vollständig abgelöst hat oder bei einer Zusatzrentenform eingetragen ist, die keine Einzahlungen Dritter annimmt, und sie keine Möglichkeit hat, sich in eine andere Zusatzrentenform einzutragen, werden die zustehenden Beträge direkt von der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz an die

---

Anträge um Unterstützung der rentenmäßigen Absicherung von Zeiträumen ab 1. Jänner 2013 und/oder für die Anträge betreffend Zeiträume des Fernbleibens von der Arbeit ab demselben Datum (vgl. Art. 8 Abs. 2 des DPReg. Nr. 60/2013). Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.2. des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 geändert und später durch Art. 1 Abs. 2 Buchst. f) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.

18 Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. h) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 6. Juni 2017, Nr. 19 hinzugefügt und durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert. Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 2 Buchst. g) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.

19 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1.3. des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 hinzugefügt.

20 Die im DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L enthaltenen Änderungen gelten für die Anträge auf die Beiträge, die zur Deckung der Zeiträume des Fernbleibens von der Arbeit ab 1. Jänner 2012 eingereicht werden. In der Provinz Bozen kann die antragstellende Person darum ansuchen, dass die Änderungen auch auf die Zeiträume des Fernbleibens von der Arbeit im Laufe des Jahres 2011 angewandt werden (vgl. Art. 7 Abs. 2 des DPReg. Nr. 2/L/2012). Die mit DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 eingeführten Änderungen gelten für die Gesuche betreffend Zeiträume des Fernbleibens von der Arbeit ab 1. Jänner 2013 (vgl. Art. 8 Abs. 2 des DPReg. Nr. 60/2013).

21 Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.

betreffende Person ausgezahlt; bei Ableben zahlt die Provinz die zustehenden Beträge direkt an die Erben aus. Es werden die Bestimmungen dieses Artikels – sofern vereinbar – angewandt, mit Ausnahme der Abs. 3 und 8. [22]

(1-*ter*)[23]

(1-*quater*) Die Beiträge zur Unterstützung der Zusatzvorsorge können auch von Personen beantragt werden, die die von dem bzw. der gesetzlichen Vorsorgeinstitut oder -kasse vorgeschriebenen Beitragsvoraussetzungen für die freiwillige Weiterzahlung nicht erfüllen. Um ein Anrecht auf die Beiträge zu haben, muss die antragstellende Person auf jeden Fall zum Zeitpunkt der Einreichung des Beitragsantrags bei einer Zusatzrentenform laut GvD Nr. 252/2005 i.d.g.F. eingetragen sein und Beiträge in Höhe von insgesamt mindestens 500,00 Euro – Abfertigung und Arbeitgeberbeitrag ausgenommen – eingezahlt haben. Zu diesem Zweck wird das Datum berücksichtigt, an dem die antragstellende Person tatsächlich die Einzahlung vorgenommen hat, unabhängig vom Valutadatum oder dem Datum, dem der Fonds die Einzahlung zuordnet.[24]

(1-*quinquies*)[25]

(2)[26]

(3) Bei Unterstützung der Beitragszahlungen bei gesetzlichen Vorsorgeinstituten oder -kassen werden die Beiträge laut Art. 1 des RG Nr. 1/2005 innerhalb der in demselben RG Nr. 1/2005 für jede Maßnahme vorgesehenen Fristen und Höchstbeträge als Rückerstattung der nachstehenden Vorsorgebeitragszahlungen gewährt:

a) freiwillige Beitragszahlungen bei der NISF/INPS-Rentenverwaltung für abhängig Erwerbstätige oder bei den Rentenformen, welche die oben genannte ersetzen und mit dieser unvereinbar sind,
b) freiwillige Beitragszahlungen zur Ergänzung der Beitragszahlungen infolge von Teilzeitarbeit bis zu 100 Prozent der bei Vollzeitbeschäftigung vorgesehenen Beträge;
c) freiwillige Beitragszahlungen bei der Rentenverwaltung für selbständig Erwerbstätige oder bei einer der Vorsorgekassen für Freiberuflerinnen/Freiberufler oder bei der im Art. 2 Abs. 26 des Gesetzes Nr. 335/1995 vorgesehenen getrennten NISF/INPS-Verwaltung;

---

[22] Absatz eingeführt durch Art. 2 Abs. 2 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L. Absatz ersetzt durch Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 6. Juni 2017, Nr. 19 und später geändert durch Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 9. Oktober 2017, Nr. 32. Der Absatz wurde später durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 14. Juni 2018, Nr. 33 geändert und durch Art. 1 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Dezember 2019, Nr. 99 ersetzt. Diese Bestimmungen finden – unabhängig vom Bezugszeitraum des Beitrags – auch für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des DPReg. Nr. 99/2019 (20.12.2019) noch nicht in die individuelle Rentenposition der empfangsberechtigten Person überwiesenen Beträge Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 2 des DPReg. Nr. 99/2019). Der Absatz wurde später durch Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt und zuletzt durch Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 23. Jänner 2025, Nr. 1 geändert. Die Änderung gilt auch für die zum Datum des Inkrafttretens des DPReg. Nr. 1/2025 bereits eingereichten, aber noch nicht ausgezahlten oder abgelehnten Anträge (vgl. Art. 3 Abs. 1 des DPReg. Nr. 1/2025).

[23] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 2 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L eingeführt und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 aufgehoben.

[24] Absatz eingeführt durch Art. 2 Abs. 2 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L und später ersetzt durch Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 18. November 2021, Nr. 59. Absatz zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 23. Jänner 2025, Nr. 1. Die Änderung gilt für die ab 1. Jänner 2025 eingereichten Anträge (vgl. Art. 3 Abs. 2 des DPReg. Nr. 1/2025).

[25] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 2 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L eingeführt, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 sowie durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 aufgehoben.

[26] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 3 des DPReg. vom 21. Dezember 2010, Nr. 15/L sowie durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 aufgehoben.

d) Pflichtvorsorgebeitragszahlungen aufgrund selbständiger Erwerbstätigkeit oder freiberuflicher Tätigkeit.[27]

(4)[28]

(5)[29]

(6) Unbeschadet des Art. 1 Abs. 6 des RG Nr. 1/2005 werden die Beiträge laut diesem Artikel bei Wartestand oder fehlender Erwerbstätigkeit nach Vorlage einer Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes entrichtet, in der die antragstellende Person bestätigt, dass sie in den Zeiträumen, für die sie den Beitrag beantragt, nicht erwerbstätig und bei keiner Form der Pflichtvorsorge eingetragen war oder den unbezahlten Wartestand ohne Bezüge und ohne rentenmäßige Absicherung zu den Zwecken laut Abs. 1 in Anspruch genommen hat.[30]

(7)[31]

(8) Die Beiträge laut Art. 1 des RG Nr. 1/2005 zur Unterstützung der Vorsorgebeitragszahlungen bei gesetzlichen Vorsorgeinstituten oder -kassen werden proportional zur Anzahl der durch die Einzahlungen laut Abs. 3 gedeckten oder ergänzten Beitragswochen oder -monate berechnet. Bei Anvertrauung wird der Beitrag proportional zur Anzahl der Beitragswochen oder -monate berechnet, die durch obgenannte Beitragszahlungen für die gesamte Dauer der Anvertrauung – höchstens jedoch bis zum 18. Lebensjahr des Pflegekindes – gedeckt oder ergänzt wurden.[32]

(9)[33]

(10)[34]

(11) Die Beiträge laut diesem Artikel stehen bei gleichzeitiger Ausübung einer abhängigen Erwerbstätigkeit, einschließlich jener laut Art. 18 des Gesetzes vom 31. Jänner 1994, Nr. 97, und einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder freiberuflichen Tätigkeit nicht zu.[35] Es liegen nicht gleichzeitig mehrere Erwerbstätigkeiten vor, wenn zwar nur eine einzige Tätigkeit ausgeübt wird, aber die Pflicht zur Einzahlung der Beiträge an mehrere gesetzliche Vorsorgeinstitute oder -kassen besteht, oder wenn man aufgrund der Tatsache, dass man in der eigenen einzigen Gesellschaft gleichzeitig sowohl als selbständiger Gesellschafter / selbständige Gesellschafterin als auch als

---

27 Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.

28 Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. f) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 aufgehoben.

29 Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 4 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. g) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. f) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. f) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 aufgehoben.

30 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 7 des DPReg. vom 21. Dezember 2010, Nr. 15/L sowie durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. h) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 geändert und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. g) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.

31 Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 5 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L sowie durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. i) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. h) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 aufgehoben.

32 Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 6 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L geändert, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. l) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. g) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. i) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.

33 Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 7 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. m) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 aufgehoben.

34 Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 8 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L aufgehoben.

35 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 10 des DPReg. vom 21. Dezember 2010, Nr. 15/L geändert, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. n) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. h) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert.

Geschäftsführer/Geschäftsführerin tätig ist, bei mehreren Vorsorgeinstituten oder -kassen eingetragen ist. [36]
(12)[37]
(13)[38]
(14)[39]
(15)[40]
(16)[41]
(17) Die Zeiträume, für welche die im Art. 1 des RG Nr. 1/2005 genannten Beiträge beantragt werden, müssen nicht aufeinander folgend sein.
(18) Für denselben Zeitraum der Abwesenheit von der Arbeit oder der Ausübung einer Erwerbstätigkeit mit Teilzeit wird auch im Falle einer Mehrlingsgeburt oder im Falle der Adoption oder Anvertrauung mehrerer Kinder nur ein einziger Beitrag gewährt.
(18-*bis*) Unbeschadet der Tatsache, dass die Beiträge laut diesem Artikel beiden Eltern zustehen, falls sie sich in unterschiedlichen Zeiträumen mit Bezug auf die Bestimmungen des Art. 1 Abs. 5 der Betreuung ihrer Kinder oder Pflegekinder widmen, darf der Gesamtbetrag des für jedes Kind oder Pflegekind entrichteten Beitrags die für jede Maßnahme vorgesehenen Höchstbeträge nicht überschreiten.[42]
(19) Für die Zwecke des Art. 1 des RG Nr. 1/2005 gilt als Datum der Adoptionsverfügung – sofern die Adoption im Ausland verfügt wird – das Datum der Maßnahme, mit der das italienische Jugendgericht die Eintragung der ausländischen Adoptionsverfügung in das Personenstandsregister anordnet.
(20) Unter Anvertrauung zur Betreuung versteht man sowohl die gemäß Titel I-*bis* des Gesetzes vom 4. Mai 1983, Nr. 184 verfügte vollzeitige Anvertrauung als auch die gemäß Titel II Abschnitt III desselben Gesetzes verfügte Anvertrauung vor der Adoption.[43]
(20-*bis*) Die Beiträge laut diesem Artikel stehen auch den Arbeitnehmenden zu, die zwar bei der Verwaltung der öffentlichen Bediensteten des NISF/INPS eingetragen sind, jedoch – auch nur für den rechtlichen Teil – privatrechtlichen Tarifverträgen unterliegen.[44]

Art. 3[45] Rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten

[36] Satz hinzugefügt durch Art. 2 Abs. 1 Buchst. c) des Dekrets des Präsidenten der Region vom 23. Jänner 2025, Nr. 1. Die Änderung gilt auch für die zum Datum des Inkrafttretens des DPReg. Nr. 1/2025 in der Provinz Trient bereits eingereichten, aber noch nicht ausgezahlten oder abgelehnten Anträge (vgl. Art. 3 Abs. 3 des DPReg. Nr. 1/2025).
[37] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. o) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 aufgehoben.
[38] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 9 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L ersetzt, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 geändert, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. p) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. l) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 aufgehoben.
[39] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 10 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L ersetzt, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 geändert, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. q) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. i) des DPReg. vom 9. Oktober 2027, Nr. 32 geändert und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. l) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 aufgehoben.
[40] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 11 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. r) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 aufgehoben.
[41] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. l) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 aufgehoben.
[42] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. s) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 eingefügt, durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. l) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert und durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. m) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.
[43] Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. t) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 geändert.
[44] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 9. Juni 2023, Nr. 11 hinzugefügt. Die Bestimmung findet auf die ab Inkrafttreten des DPReg. Nr. 11/2023 eingereichten Gesuche Anwendung (vgl. Art. 2 des DPReg. Nr. 11/2023).

(1) Die Beiträge laut Art. 2 des RG Nr. 1/2005 werden in Bezug auf die Zeiträume laut Art. 1 Abs. 5 für die häusliche Betreuung von Familienangehörigen gewährt, deren Pflegebedürftigkeit gemäß Abs. 12 bescheinigt wurde. Es werden die Bestimmungen des Art. 2 Abs. 1-*bis*, 1-*quater*, 3 und 11 – sofern vereinbar – angewandt.[46]

(1-*bis*) Sollte die betreffende Person für ein und denselben Zeitraum die Vorsorgebeiträge laut Art. 2 Abs. 3 und gleichzeitig Beiträge bei einer Zusatzrente laut GvD Nr. 252/2005 i.d.g.F. einzahlen, so können die Beiträge laut Art. 2 des RG Nr. 1/2005 zur Unterstützung der einen oder anderen Rentenform oder auch beider Rentenformen gewährt werden, unbeschadet der Tatsache, dass der für die Unterstützung der Zusatzvorsorge vorgesehene Höchstbetrag bei Teilzeitarbeit 2.000,00 Euro auf Jahresbasis und in allen anderen Fällen 4.000,00 Euro auf Jahresbasis beträgt.[47]

(2)[48]

(2-*bis*) Die Beiträge laut Art. 2 des RG Nr. 1/2005 werden proportional zur Anzahl der im Kalenderjahr gedeckten oder ergänzten Beitragswochen und -monate in Bezug auf die Zeiträume laut Art. 1 Abs. 5 berechnet.[49]

(3)[50]

(4)[51] Bei Unterstützung der Zusatzvorsorge werden die Beiträge laut Art. 2 des RG Nr. 1/2005 nach vorheriger Überprüfung der Voraussetzungen laut Art. 2 Abs. 1-*quater* nach Vorlage nachstehender Bescheinigungen gewährt:

a) Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes, mit der die antragstellende Person bestätigt, in den Zeiträumen, für die sie den Beitrag beantragt, keine Beschäftigung ausgeübt zu haben und bei keiner Pflichtvorsorge versichert gewesen zu sein oder, falls die antragstellende Person abhängig erwerbstätig ist, Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes, mit der sie bestätigt, unbezahlten Wartestand ohne Bezüge und ohne rentenmäßige Absicherung der Zeiträume der Betreuung von pflegebedürftigen Familienangehörigen beantragt zu haben;[52]
b) Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes, mit der die antragstellende Person erklärt, in den Zeiträumen, für die sie den Beitrag beantragt, pflegebedürftige Familienangehörige betreut zu haben;

---

45 Die mit DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L eingeführten Änderungen gelten für die Gesuche um die Beiträge, die zur Deckung der Zeiträume des Fernbleibens von der Arbeit ab 1. Jänner 2012 eingereicht werden. In der Provinz Bozen kann die antragstellende Person darum ansuchen, dass die Änderungen auch auf die Zeiträume des Fernbleibens von der Arbeit im Laufe des Jahres 2011 angewandt werden (vgl. Art. 7 Abs. 2 des DPReg. Nr. 2/L/2012). Die im DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 eingeführten Änderungen gelten für die Gesuche betreffend Zeiträume des Fernbleibens von der Arbeit ab 1. Jänner 2013 (vgl. Art. 8 Abs. 2 des DPReg. Nr. 60/2013).

46 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L ersetzt und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60, durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19, durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 sowie durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) Z. 1.1. des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 geändert. Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.

47 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 eingefügt.

48 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 11 des DPReg. vom 21. Dezember 2010, Nr. 15/L geändert, durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 aufgehoben.

49 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 eingeführt, durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 ersetzt.

50 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 2 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L sowie durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 geändert, durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 aufgehoben.

51 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt.

52 Der Buchstabe wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert.

c) Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes betreffend die Pflegebedürftigkeit des Familienangehörigen laut Abs. 12.

(4-*bis*) Den selbständig Erwerbstätigen, den freiberuflich Tätigen und den Hausangestellten werden die Beiträge laut Art. 2 des RG Nr. 1/2005 – nach vorheriger Überprüfung der Voraussetzungen laut Art. 2 Abs. 1-*quater* im Falle der Unterstützung der Zusatzvorsorge – nach Vorlage der Bescheinigungen laut Art. 4 Buchst. b) und c) gewährt.[53]

(5)[54]

(6)[55]

(7)[56]

(8) Für die Wirkungen des Art. 2 Abs. 1 und 2 des RG Nr. 1/2005 besteht die Mindestvoraussetzung für die Dienstaltersrente in der im Gesetz vorgesehenen Mindestanzahl von Beitragsjahren, die anreifen müssen, um das Recht auf die jeweilige gesetzliche Frührente[57] geltend zu machen. Die Mindestvoraussetzung für die Altersrente besteht in dem Mindestalter für die jeweilige gesetzliche Rente. Sollte bei Erreichung des für die Altersrente vorgesehenen Alters die Mindestbeitragszeit noch nicht erreicht worden sein, so kann der regionale Beitrag bis zur Erreichung einer Jahresanzahl von für rentenrechtliche Zwecke geltenden Beiträgen bis höchstens 20 Jahre entrichtet werden.[58]

(9) Die Beiträge werden für die Betreuung der Ehepartnerin/des Ehepartners, der Person in eingetragener Lebenspartnerschaft, der Verwandten bis zum vierten Grad und der Verschwägerten bis zum dritten Grad gewährt. Die Beiträge werden auch für die Pflege der/des eventuellen in der Familienstandsbescheinigung der antragstellenden Person aufscheinenden de facto Partnerin/Partners und deren/dessen Verwandten bis zum dritten Grad gewährt.[59]

(10) Sind die zu betreuende Person und die antragstellende betreuende Person in verschiedenen Provinzen ansässig, so besteht das Anrecht auf den Beitrag unter der Bedingung, dass die zu betreuende Person auf jeden Fall in der Region wohnhaft ist und die Voraussetzungen laut Abs. 12 erfüllt. Der Antrag auf Beitrag ist von der antragstellenden Person bei der Provinz einzureichen, in der sie wohnhaft ist.[60]

(11) Die Beiträge laut Art. 2 des RG Nr. 1/2005 sind mit der Anmeldung bei Erziehungseinrichtungen und Tagesstätten für Behinderte vereinbar.

(12)[61] Für die Wirkungen des Art. 2 des RG Nr. 1/2005 gelten als pflegebedürftig:[62]

a) in der Provinz Bozen die Personen in der zweiten, dritten oder vierten Pflegestufe laut Art. 8 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9 bzw. – nur bei Kindern unter 5 Jahren – auch Personen mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 74 Prozent, Zivilblinde und Gehörlose;

b) in der Provinz Trient die Personen, die das Begleitgeld oder eine sonstige gleichwertige Leistung beziehen, sowie – bei Kindern unter 5 Jahren – auch die Personen, die sonstige Leistungen wegen Zivilinvalidität beziehen.

---

[53] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 eingefügt und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 geändert.

[54] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 13 des DPReg. vom 21. Dezember 2010, Nr. 15/L geändert und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 aufgehoben.

[55] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 4 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L ersetzt und durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 aufgehoben.

[56] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 5 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L aufgehoben.

[57] Der Terminus wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 geändert.

[58] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 6 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) Z. 1.2. des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 geändert.

[59] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. f) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt.

[60] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. g) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt.

[61] Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 sowie durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) Z. 1.3. des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 ersetzt.

[62] Die Einleitung wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. f) des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 geändert.

(13)[63]
(14) Für die Wirkungen laut Art. 2 Abs. 1-*bis* des RG Nr. 1/2005 werden die Kinder und Pflegekinder mit Bezug auf Art. 2 Abs. 1 bestimmt. Unter Kinder sind auch die Kinder der Ehepartnerin/des Ehepartners, der Person in eingetragener Lebenspartnerschaft bzw. der in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Person zu verstehen.[64]
(15) Für denselben Zeitraum und für denselben/dieselbe pflegebedürftige/n Familienangehörige/n darf nur eine Person den Antrag stellen.

Art. 4[65]

Art. 5[66] **Vorsorgemaßnahmen zur Unterstützung von Arbeitslosen oder von Personen mit reduzierter Erwerbstätigkeit**
(1) Für die Wirkungen laut Art. 4 Abs. 3 des RG Nr. 1/2005 gilt als Mindestvoraussetzung für die Frührente die Erreichung der gesetzlich vorgesehenen Mindestanzahl von Beitragsjahren für die Inanspruchnahme der jeweiligen gesetzlichen Frührente. Als Mindestvoraussetzung für die Altersrente gilt das für die jeweilige gesetzliche Rente vorgeschriebene Mindestalter. Sollte bei Erreichung des für die Altersrente vorgesehenen Alters die Mindestbeitragszeit noch nicht erreicht worden sein, so kann der regionale Beitrag bis zur Erreichung von höchstens 20 für rentenrechtliche Zwecke geltenden Beitragsjahren entrichtet werden.[67]

Art. 6[68]

Art. 7 Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen[69]
(1) Die Beiträge laut Art. 4 und 6-*bis* des RG Nr. 7/1992 stehen jenen Personen zu, die sich innerhalb der eigenen Familie direkt und ausschließlich mit der Organisation und dem Ablauf des Familienlebens befassen, und insbesondere für die Pflege und die Erziehung der minderjährigen Kinder oder für die Betreuung der Ehepartnerin/des Ehepartners, der Person in eingetragener Lebenspartnerschaft oder der/des in der Familienstandsbescheinigung der antragstellenden Person aufscheinenden de facto Partnerin/Partners oder von pflegebedürftigen Familienmitgliedern sorgen. Hat die antragstellende Person keine minderjährigen Kinder und keine pflegebedürftigen Familienangehörigen zu betreuen, so steht ihr der regionale Beitrag nur nach Vollendung des fünfundfünfzigsten Lebensjahres zu. Der Beitrag laut Art. 4 des RG Nr. 7/1992 steht ferner den Personen zu, die das fünfzigste Lebensjahr vollendet haben und in den fünf Jahren vor Einreichung

---

63 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 aufgehoben.
64 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. f) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 ersetzt und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) Z. 1.4. des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 geändert.
65 Der Artikel wird ab 1. Jänner 2018 aufgehoben (vgl. Art. 4 Abs.1 und Art. 8 Abs. 2 des DPReg. Nr. 32/2017).
66 Der Artikel wurde durch den Art. 5 Abs. 1 des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 ersetzt und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 geändert. Die Änderung gilt für die Gesuche betreffend Arbeitslosigkeitszeiten ab 1. Jänner 2013 (vgl. Art. 8 Abs. 2 des DPReg. Nr. 60/2013).
67 Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 geändert.
68 Der Artikel wurde durch den Art. 5 Abs. 1 des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 aufgehoben.
69 Die Überschrift wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt und durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert.

des Antrags ihren Arbeitsplatz verloren haben, wie im Abs. 1-*bis* definiert, mit Ausnahme der Hausangestellten und der SaisonarbeiterInnen im Tourismus- und Landwirtschaftsbereich.[70]

(1-*bis*) Bei Verlust des Arbeitsplatzes muss die betroffene Person beweisen, dass die Beendigung der zuletzt ausgeübten Beschäftigung nicht auf einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses oder auf Rücktritt (mit Ausnahme des Rücktritts aus wichtigem Grund) oder auf Entlassung aus wichtigem Grund oder aus gerechtfertigtem subjektivem Grund zurückzuführen ist. Der wichtige Grund des Rücktritts ist durch eine Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes betreffend den vom zurückgetretenen Arbeitnehmenden gegen die rechtswidrige Handlung des Arbeitgebers anhand von Abmahnungen, Klageschriften, Anzeigen, Vorladungen bzw. von einstweiligen Verfügungen laut Art. 700 ZPO erhobenen Widerspruch zu bestätigen. Diese Bestimmungen gelten auch für die Verträge mit befristetem Arbeitsverhältnis bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses.[71]

(2) Zu den Zwecken laut Abs. 1 werden die Kinder mit Bezug auf Art. 3 Abs. 14 bestimmt. Die pflegebedürftigen Familienangehörigen, die im Familienbogen der antragstellenden Person aufscheinen oder die ihr Domizil bei derselben haben, werden mit Bezug auf Art. 3 Abs. 9 bestimmt. In der Provinz Trient gelten als pflegebedürftig die anerkannten Zivilinvaliden, die minderjährig sind, die Personen mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 74 Prozent sowie Zivilblinde und Gehörlose; in der Provinz Bozen gelten als pflegebedürftig die Personen mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 74 Prozent sowie Zivilblinde und Gehörlose. Falls eine Autonome Provinz den Beitrag laut Art. 1 Abs. 1 und 2 des RG Nr. 1/2005 nicht aktiviert hat, stehen die Beiträge laut Art. 4 und 6-*bis* des RG Nr. 7/1992 auch für die Pflegekinder im Sinne des Art. 2 Abs. 20 zu.[72]

(3)[73]

(3-*bis*) Der Beitrag laut Art. 4 des RG Nr. 7/1992 wird in Höhe der eingezahlten freiwilligen Beitragsleistung entrichtet und darf jedenfalls den Betrag in Höhe von 4.000,00 Euro pro Jahr nicht überschreiten.[74]

(4) Für die Wirkungen laut Art. 4 Abs. 2 des RG Nr. 7/1992 gilt als Mindestvoraussetzung für die Frührente die Erreichung der gesetzlich vorgesehenen Mindestanzahl von Beitragsjahren für die Inanspruchnahme der jeweiligen gesetzlichen Frührente. Die Mindestvoraussetzung für die Altersrente besteht in dem Mindestalter für die jeweilige gesetzliche Rente.[75]

(5) Sollte bei Erreichung des für die Altersrente vorgesehenen Alters die Mindestbeitragszeit noch nicht erreicht worden sein, so kann der regionale Beitrag bis zur Erreichung einer Jahresanzahl von für rentenrechtliche Zwecke geltenden Beiträgen bis höchstens 20 Jahre entrichtet werden.

(6) Die Beiträge gemäß Art. 4 und Art. 6-*bis* des RG Nr. 7/1992 stehen zu, sofern die wirtschaftliche Lage der Familie der antragstellenden Person gemäß Dekret des Präsidenten der Region vom 17. Juni 2009, Nr. 2/L i.d.g.F. – was die Provinz Trient betrifft – bzw. gemäß Dekret des Präsidenten der Region vom 12. Juni 2012, 6/L i.d.g.F. – was die Provinz Bozen betrifft – bei Einpersonenhaushalten den Betrag von 30.000,00 Euro nicht überschreitet. Bei Mehrpersonenhaushalten finden die von den beiden Autonomen Provinzen für die Berechnung der

---

[70] Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt.

[71] Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 eingeführt.

[72] Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 ersetzt und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) Z. 1.1. des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 geändert.

[73] Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 aufgehoben.

[74] Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 eingefügt (bezüglich der Gesuche um Unterstützung der rentenmäßigen Absicherung von Zeiträumen ab 1. Jänner 2013 vgl. Art. 8 Abs. 2 des DPReg. Nr. 60/2013). Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt.

[75] Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 des DPReg. vom 2. Februar 2012, Nr. 2/L geändert, durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt und durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) Z. 1.2. des DPReg. vom 14. Juni 2018, Nr. 33 geändert.

jeweiligen Indikatoren der wirtschaftlichen Lage der Familie angewandten Gewichtungsskalen Anwendung.[76]

(6-*bis*)[77]

(7)[78] Unbeschadet der Tatsache, dass der im Art. 6-*bis* des RG Nr. 7/1992 vorgesehene Beitrag nicht mehr als 500,00 Euro betragen darf, stehen nachstehende Beitragsbeträge zu:

a) 50 Prozent der eingezahlten freiwilligen Beitragsleistung, wenn die wirtschaftliche Lage der Familie den Betrag von 16.000,00 Euro nicht überschreitet;
b) 40 Prozent der eingezahlten freiwilligen Beitragsleistung, wenn die wirtschaftliche Lage der Familie über 16.000,00 Euro liegt und den Betrag von 22.000,00 Euro nicht überschreitet;
c) 30 Prozent der eingezahlten freiwilligen Beitragsleistung, wenn die wirtschaftliche Lage der Familie den Betrag von 22.000,00 Euro überschreitet.

(8) Für die Zwecke laut Abs. 7 kommen die in eine der Zusatzrentenformen laut GvD Nr. 252/2005 i.d.g.F. getätigten Zahlungen in Frage, entsprechend den vollen Monaten, in denen die Voraussetzungen für den Erhalt des Beitrags bestehen, sofern die Beiträge monatlich eingezahlt bzw. berechnet werden. Sollte es nicht möglich sein, die Monate festzustellen, auf die sich die Zahlungen beziehen, so wird die Gesamtsumme der im Kalenderjahr getätigten Zahlungen im Verhältnis zum Zeitraum berechnet, in denen die Voraussetzungen für den Erhalt des Beitrags bestehen.[79]

(9)[80]

(10) Die im Abs. 7 festgelegten Grenzen sind auf die aus einer Person bestehende Familie zu beziehen. Bei Mehrpersonenhaushalten finden die von den beiden Autonomen Provinzen für die Berechnung der jeweiligen Indikatoren der wirtschaftlichen Lage der Familie angewandten Gewichtungsskalen Anwendung.[81]

(11) Zu den Zwecken laut Abs. 6 und 10 werden die Familienmitglieder zum Zeitpunkt der Antragseinreichung gemäß den von der jeweiligen Autonomen Provinz vorgesehenen Vorschriften bestimmt. Ist in der Familie einer der Ehepartner oder eine der in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Personen nicht Elternteil der im Abs. 2 genannten Kinder, so wird die Hälfte des entsprechenden Einkommens und Vermögens berechnet.[82]

(12) Zu den Zwecken der Festlegung des Bezugsjahres für die Feststellung der wirtschaftlichen Lage der Familie werden die rückständigen freiwilligen Beiträge dem Kalenderjahr der laufenden freiwilligen Beiträge angerechnet, die gleichzeitig fällig sind.

Art. 7-*bis*[83] Maßnahme zugunsten der Bäuerinnen/Bauern, Halb- und

---

[76] Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60/L und durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt.

[77] Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. g) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 aufgehoben.

[78] Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. h) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt.

[79] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 4 des DPReg. vom 23. Februar 2010, Nr. 2/L geändert. Die Änderung gilt auch für die Gesuche, die vor dem Inkrafttreten des DPReg. vom 23. Februar 2010, Nr. 2/L eingereicht und zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelehnt wurden (Art. 2 Abs. 1 des DPReg. vom 23. Februar 2010, Nr. 2/L). Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 geändert.

[80] Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. i) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 aufgehoben.

[81] Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. l) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 geändert.

[82] Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 geändert (bezüglich der Gesuche um Unterstützung der rentenmäßigen Absicherung von Zeiträumen ab 1. Jänner 2013 vgl. Art. 8 Abs. 2 des DPReg. Nr. 60/2013). Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. m) des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 und durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. c) des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert.

[83] Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 eingefügt. Diese Bestimmung gilt für die Gesuche um Unterstützung der rentenmäßigen Absicherung von Zeiträumen ab 1. Jänner 2013 (vgl. Art. 8 Abs. 2 des DPReg. Nr. 60/2013).

Teilpächterinnen/Halb- und Teilpächtern

(1) Für die Zwecke des Beitrags laut diesem Artikel werden die Betriebe nach den von der jeweiligen Autonomen Provinz festgelegten Modalitäten und Kriterien ermittelt.

(2) Der Beitrag kann in Anspruch genommen werden, sofern die betroffene Person nachweist, dass sie im jeweiligen Bezugsjahr mindestens 500,00 Euro zu eigenem Lasten in eine durch das gesetzesvertretende Dekret Nr. 252/2005 mit seinen späteren Änderungen geregelte Zusatzrentenform eingezahlt hat.

(3) Für die Zwecke der Entrichtung des Beitrags gemäß Art. 6-*ter* des RG Nr. 7/1992 gelten – sofern vereinbar – die Bestimmungen laut Art. 2 Abs. 1-*bis*.[84]

Art. 7-*ter*[85] Maßnahme zugunsten der Künstler

(1) Zwecks Gewährung des Beitrags laut RG Nr. 4/2020 findet der Art. 7-*bi*s Abs. 2 Anwendung, unbeschadet des Art. 4 Abs. 2 des RG Nr. 4/2020 für die Jahre 2021 und 2022.

(2) Die Autonomen Provinzen können zwecks Entrichtung des Beitrags eine spezifische Vereinbarung mit PPC abschließen, in der die Beziehungen und gegenseitigen Verpflichtungen sowie jede sonstige für die Umsetzung erforderliche Einzelheit geregelt werden. Wenn zum Zeitpunkt der Entrichtung keine Zusatzrentenposition mehr besteht, weil die betreffende Person in den Ruhestand getreten ist oder die eingezahlten Beiträge vollständig abgelöst hat, werden die zustehenden Beträge auf jeden Fall direkt von der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz an die betreffende Person ausgezahlt; bei Ableben zahlt die Provinz die zustehenden Beträge direkt an die Erben aus.

Art. 8 Überweisung der Abfertigung der Bediensteten des Staates, der örtlichen öffentlichen Verwaltungen sowie der anderen öffentlichen Verwaltungen, die im Gebiet der Region tätig sind

(1) Im Sinne und für die Wirkungen des Art. 12 Abs. 4 des RG Nr. 1/2005 kann die Abfertigung in die von der Region gegründeten oder geförderten Rentenfonds gemäß den im gesetzesvertretenden Dekret vom 12. April 2001, Nr. 221 vorgesehenen Modalitäten überwiesen werden, und zwar:

a) durch den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin zugunsten der Bediensteten der örtlichen öffentlichen Verwaltungen, auch wenn sie ihre Tätigkeit außerhalb des Gebietes der Region ausüben;
b) durch den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin zugunsten der Bediensteten des Staates und der anderen öffentlichen Verwaltungen, die im Gebiet der Region tätig sind.

(2) In Bezug auf den Art. 12 des RG Nr. 1/2005 finden die Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Region vom 4. November 2002, Nr. 16/L Anwendung.

Art. 9 Durchführung der im RG Nr. 1/2005 vorgesehenen Maßnahmen seitens der beiden Autonomen Provinzen

(1) Angesichts der unterschiedlichen von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen dargelegten Prioritäten und Bedürfnisse im Rahmen ihrer Sozial-, Familien- und Arbeitspolitiken werden im Sinne des Art. 13 Abs. 2 des RG Nr. 1/2005 in der Provinz Trient die Maßnahmen laut Art. 1, Art. 2 und Art. 4 des RG Nr. 1/2005 und in der Provinz Bozen die Maßnahmen laut Art. 1

[84] Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des DPReg. vom 6. Juni 2017, Nr. 19 ersetzt.
[85] Der Artikel wurde durch den Art. 5 Abs. 1 des DPReg. vom 18. November 2021, Nr. 59 eingefügt.

und 2 des genannten Regionalgesetzes angewandt.[86]

Art. 10 Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Für die Berechnung der Beiträge, die die Versicherten für die vom RG vom 24. Mai 1992, Nr. 4 vorgesehene Betreuungszulage zahlen müssen, wird die Verordnung angewandt, die mit Dekret des Präsidenten der Region vom 29. April 2003, Nr. 4/L, geändert durch das Dekret des Präsidenten der Region vom 28. Juli 2003, Nr. 11/L, genehmigt wurde.

(2) Greift eine der Autonomen Provinzen auf die Möglichkeit zurück, zum Zwecke der Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Familie die Bestimmungen anzuwenden, die in den Art. 3 und 5 und in der Anlage zur Verordnung enthalten sind, die mit Dekret des Präsidenten der Region vom 29. April 2003, Nr. 4/L, geändert durch das Dekret des Präsidenten der Region vom 28. Juli 2003, Nr. 11/L, genehmigt wurde, so gelten die Kriterien für die Bewertung der Einkommens- und Vermögenslage in Zusammenhang mit dem regionalen Familiengeld laut Art. 3 des RG Nr. 1/2005 und in Zusammenhang mit den Anträgen betreffend das Jahr 2011 gemäß dem Art. 4 und 4-*bis* des RG Nr. 1/2005 und dem Kap. I und I-*bis* des RG Nr. 7/1992 bis 31. Dezember 2012. Die oben genannten Fristen können mit Beschluss des Regionalausschusses in Bezug auf die von den beiden Autonomen Provinzen geäußerten Erfordernisse verlängert werden.[87]

(3) Die für die Zwecke laut Art. 1, 2 und 4 des RG Nr. 1/2005 genehmigte jährliche Gesamtausgabe von 8 Millionen Euro wird im Sinne des Art. 13 Abs. 1 des genannten Regionalgesetzes unter die beiden Autonomen Provinzen entsprechend den jeweils dargelegten Bedürfnissen aufgeteilt. Für die Zwecke laut Art. 6-*ter* des RG Nr. 7/1992 wird für die Autonome Provinz Bozen eine jährliche Ausgabe in Höhe von 700.000,00 Euro und für die Autonome Provinz Trient eine jährliche Ausgabe in Höhe von 300.000,00 Euro genehmigt.[88] Sollten die den Provinzen zugewiesenen Finanzmittel unzureichend sein, so können sie durch eigene Maßnahmen Prioritätskriterien für die Inanspruchnahme der Beihilfen festlegen sowie das Ausmaß derselben entsprechend den genannten Prioritätskriterien staffeln.[89]

(4) Die in dieser Verordnung erwähnten Beträge können mit Beschluss des Regionalausschusses angepasst werden, jedoch nur im Rahmen der Änderung des Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten. Die Beträge, die in den Klammern zum Art. 5 Abs. 11 und zum Art. 7 Abs. 6 und 7 angegeben sind, gelten für die ab 1. Jänner 2009 eingereichten Gesuche.

(5) Die Bestimmungen laut Art. 1 (ausgenommen der Abs. 9), Art. 2, 3, 6 und 7 (ausgenommen der Abs. 1) finden auf die ab 1. Jänner 2008 eingereichten Gesuche Anwendung. Die

---

[86] Der Absatz wurde durch Art. 7 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 11. September 2013, Nr. 60 ersetzt und durch Art. 6 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 geändert. Die Änderung gilt ab 1. Jänner 2018 und wird auch auf die Anträge betreffend die rentenmäßige Absicherung der Erziehungszeiten in Bezug auf das Jahr 2017 angewandt (vgl. Art. 8 Abs. 3 des DPReg. Nr. 32/2017).

[87] Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 5 des DPReg. vom 23. Februar 2010, Nr. 2/L und durch den Art. 4 Abs. 1 des DPReg. vom 12. April 2011, Nr. 2/L geändert.

[88] Der Satz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des DPReg. vom 20. November 2023, Nr. 18 ersetzt. Die Änderung findet ab dem Haushaltsjahr 2023 Anwendung (vgl. Art. 2 Abs. 2 des DPReg. Nr. 18/2023). Die aus der Anwendung dieser Änderung erwachsenden Ausgaben werden durch die im Aufgabenbereich 18/Programm 01 im Rahmen des „Einheitsfonds für die Finanzierung der an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse“ angesetzten Beträge gedeckt (vgl. Art. 2 Abs. 3 des DPReg. Nr. 18/2023).

[89] Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des DPReg. vom 11. September 2013, Nr. 60 ersetzt. Die Änderung gilt ab dem Haushaltsjahr 2014 (vgl. Art. 8 Abs. 4 des DPReg. Nr. 60/2013). Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des DPReg. vom 9. Oktober 2017, Nr. 32 und durch den Art. 2 Abs. 1 des DPReg. vom 19. September 2018, Nr. 53 geändert. Die Änderung gilt ab dem Haushaltsjahr 2018. Die durch die Anwendung dieser Änderung entstehenden Ausgaben werden durch die im Aufgabenbereich/Programm 18/01 im Rahmen des „Einheitsfonds für die Finanzierung der an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse“ angesetzten Beträge gedeckt (vgl. Art. 2 Abs. 3 des DPReg. Nr. 53/2018).

Bestimmungen laut Art. 1 Abs. 9 und Art. 7 Abs. 1 finden ab Inkrafttreten des RG Nr. 1/2005 Anwendung. Die Bestimmungen laut Art. 4 finden ab 1. Jänner 2008 Anwendung. Davon ausgenommen ist die im Art. 4 Abs. 4 Buchst. d) vorgesehene Voraussetzung der Lebensgemeinschaft, die ab 1. Jänner 2009 gilt. Die Gesuche um Gewährung des Familiengelds ab 1. Jänner 2008 können bis zum 31. Dezember 2008 eingereicht werden. Die bereits eingereichten Gesuche werden von Amts wegen aufgrund der Bestimmungen dieser Verordnung überprüft.

(6) Unberührt bleiben die bereits erworbenen Rechte der Empfänger von Beiträgen laut Art. 2 des RG Nr. 1/2005, die nach Inkrafttreten des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 12. Oktober 2007, Nr. 9 und des entsprechenden Durchführungsbeschlusses vom 21. Jänner 2008, Nr. 145 ab 1. Juli 2008 nicht mehr als schwer pflegebedürftig im Sinne des Art. 3 Abs. 12 betrachtet werden können.

Art. 11 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

REGIONALGESETZ VOM 15. JULI 2009, NR. 3

Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region[1]

(…)

Art. 39-*quater*[2] Buchhaltungsverordnung

(1) Zwecks Umsetzung dieses Gesetzes erlässt der Regionalausschuss eine Buchhaltungsverordnung, welche die Aufgaben und die Tätigkeiten des für die Buchhaltungskontrolle und für den Haushalt zuständigen Amtes in Bezug auf die Anwendung dieses Gesetzes regelt und die weiteren Ergänzungsbestimmungen enthält, die für die Umsetzung dieses Gesetzes erforderlich sind.

(…)

[1] Im ABl. vom 21. Juli 2009, Nr. 30, Beibl. Nr. 1

[2] Artikel eingefügt durch Art. 23 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione[1]

omissis

Art. 39-*quater*[2] (Regolamento di contabilità)

1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento di contabilità, che disciplina i compiti e le attività dell'Ufficio competente per il controllo contabile e per il bilancio relativamente all'applicazione della presente legge e reca le altre disposizioni integrative necessarie per l'attuazione della stessa.

omissis

[1] In B.U. 21 luglio 2009, n. 30, Suppl. n. 1.

[2] Articolo inserito dall'art. 23, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

188592

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2020

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

del 12 febbraio 2020, n. 3

Emanazione del regolamento di contabilità previsto dall'articolo 39-quater della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod. recante norme in materia di bilancio e contabilità della Regione

Continua >>>

Dekrete des Präsidenten/Landeshauptmanns - 1. Teil - Jahr 2020

Autonome Region Trentino-Südtirol

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION

vom 12. Februar 2020, Nr. 3

Erlass der Buchhaltungsverordnung laut Art. 39-quater des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region"

Fortsetzung >>>

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION

Emanazione del regolamento di contabilità previsto dall'articolo 39-quater della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod. recante norme in materia di bilancio e contabilità della Regione	Erlass der Buchhaltungsverordnung laut Art. 39-*quater* des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“

Visto l'art. 4 del "Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Aufgrund des Art. 4 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Visto l'art. 43 del sopra richiamato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in base al quale il Presidente della Regione emana, con decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Aufgrund des Art. 43 des besagten DPR vom 31. August 1972, Nr. 670, laut dem der Präsident der Region die von der Regionalregierung beschlossenen Verordnungen mit Dekret erlässt;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione", ed in particolare l'art. 39-*quater* ;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. "Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region" und insbesondere des Art. 39-*quater*;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 12 febbraio 2020, n. 18;

Aufgrund des entsprechenden Beschluss der Regionalregierung vom 12. Februar 2020 Nr. 18;

decreta

verfügt

DER PRÄSIDENT:

- è emanato il seguente regolamento.

- die nachstehende Verordnung wird erlassen.

Regolamento di contabilità previsto dall'articolo 39-*quater* della legge

Buchhaltungsverordnung laut Art. 39-*quater* des Regionalgesetzes vom 15.

regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod. recante norme in materia di bilancio e contabilità della Regione

Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“

Titolo I
Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.

I. Titel
Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen zum Regionalgesetz vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F.

Capo I
Norme generali

I. Kapitel
Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
Finalità

Art. 1
Zielsetzung

1. In attuazione dell'articolo 39-*quater* della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), il presente regolamento dà attuazione ed integra l'ordinamento contabile della Regione.

(1) In Umsetzung des Art. 39-*quater* des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. (Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region) enthält diese Verordnung Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen zur Buchhaltungsordnung der Region.

2. Per i fini di cui al presente regolamento la legge regionale n. 3 del 2009 e s.m. è indicata come "legge regionale di contabilità".

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung wird das Regionalgesetz Nr. 3/2009 i.d.g.F. als „Regionalgesetz über das Rechnungswesen“ bezeichnet.

Capo II
Variazioni di bilancio

II. Kapitel
Haushaltsänderungen

Art. 2
Variazioni di bilancio

Art. 2
Haushaltsänderungen

1. Le variazioni di bilancio sono disposte secondo quanto disciplinato dall’articolo 13 della legge regionale di contabilità.

(1) Die Haushaltsänderungen werden gemäß den Bestimmungen laut Art. 13 des Regionalgesetzes über das Rechnungswesen vorgenommen.

2. In caso di urgenza, il dirigente competente in materia finanziaria dispone con proprio provvedimento il prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

(2) Im Dringlichkeitsfall verfügt die für Finanzangelegenheiten zuständige Führungskraft mit eigener Maßnahme die Behebung aus den Rücklagen für Pflichtausgaben.

Capo III
Gestione delle entrate e gestione delle

III. Kapitel
Einnahmengebarung und

spese

Art. 3
Promozione e controllo delle entrate di natura extratributaria, patrimoniale e finanziaria

1. La promozione ed il controllo delle entrate di natura extratributaria, patrimoniale e finanziaria sono attribuiti agli uffici istituzionalmente competenti per materia e consistono nell'espletamento dei seguenti atti e operazioni:

a) individuazione del soggetto debitore, del credito e dell'esigibilità dello stesso;
b) eventuale predisposizione del provvedimento per l'introito della somma, secondo la tipologia dell'entrata;
c) invito al pagamento rivolto al debitore dell'importo dovuto, comprensivo del recupero delle spese, diritti ed interessi spettanti secondo la legge e le disposizioni speciali;
d) verifica dell'avvenuto pagamento;
e) in caso di mora, verifica della sussistenza dei requisiti per la riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale di contabilità, fatta salva la possibilità, ove ricorrente, di revoca degli atti di concessione e di incameramento dei depositi cauzionali o di polizze fidejussorie;
f) in caso di procedure concorsuali trasmissione del credito e della documentazione ad esso attinente alla struttura competente per gli affari legali per l'insinuazione nel passivo. Di tali crediti deve essere data notizia anche all'ufficio competente per il controllo contabile;
g) istruttoria delle proposte di adeguamento dei canoni, prezzi e tariffe praticati dalla Regione.

2. Per le entrate di cui al comma 1 non riconducibili alla competenza per

Ausgabengebarung

Art. 3
Einhebung und Kontrolle der außersteuerlichen Einnahmen, der Vermögens- und der Finanzeinnahmen

(1) Die Einhebung und Kontrolle der außersteuerlichen Einnahmen, der Vermögens- und der Finanzeinnahmen obliegen den für den jeweiligen Sachbereich institutionell zuständigen Ämtern und umfassen folgende Akte und Amtshandlungen:

a) Ermittlung des Schuldners, Feststellung der Forderung und deren Fälligkeit;
b) eventuelle Erstellung der Maßnahme zur Vereinnahmung des Betrags je nach Einnahmentypologie;
c) Aufforderung des Schuldners zur Zahlung des geschuldeten Betrags einschließlich der gemäß Gesetz und Sonderbestimmungen zustehenden Spesen, Gebühren und Zinsen;
d) Überprüfung der Zahlung;
e) bei Zahlungsverzug: Überprüfung der Voraussetzungen für die Zwangseinhebung im Sinne des Art. 24 des Regionalgesetzes über das Rechnungswesen, unbeschadet der eventuellen Möglichkeit, die Konzessionsakte zu widerrufen und die Kautionen oder Bürgschaftsversicherungen einzuziehen;
f) bei Konkursverfahren: Übertragung der Forderung und der diesbezüglichen Unterlagen an die für Rechtsangelegenheiten zuständige Struktur zwecks Forderungsanmeldung. Diese Forderungen müssen auch dem für die Buchhaltungskontrolle zuständigen Amt mitgeteilt werden;
g) Ausarbeitung der Vorschläge zur Anpassung der von der Region angewandten Mieten, Preise und Gebühren.

(2) Für die Einnahmen gemäß Abs. 1, die nicht auf den jeweiligen

materia degli uffici provvede l'ufficio competente in materia di entrate.

3. L'ufficio competente per il controllo contabile provvede entro sessanta giorni dall'incasso a comunicare al dirigente competente per materia l'incasso di entrate per le quali non sia stato adottato l'atto di accertamento.

Art. 4
Restituzione di somme indebitamente riscosse nell'anno in corso

1. Alla restituzione delle somme indebitamente versate alla Regione, provvede l'ufficio competente per il controllo contabile.

Art. 5
Agenti contabili

1. Il tesoriere, gli agenti pagatori, gli agenti della riscossione e gli agenti di materia sono individuati agenti contabili ed in quanto tali sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo la vigente disciplina in materia. Gli agenti contabili sono nominati con atto del dirigente competente per materia, ferme restando le funzioni di agente contabile connesse ad attività affidate a soggetti esterni all'amministrazione.

2. L'agente contabile consegnatario di azioni o di quote di società di proprietà della Regione è individuato nel Presidente della Regione. Il conto giudiziale è inviato al dirigente della struttura regionale competente in materia di predisposizione degli atti per le partecipazioni finanziarie della Regione, responsabile del procedimento, il quale lo riscontra apponendo il visto di conformità. In caso di difformità o presunte irregolarità, la struttura medesima rinvia il conto con osservazioni.

Zuständigkeitsbereich der Ämter zurückführbar sind, sorgt das für Einnahmen zuständige Amt.

(3) Das für die Buchhaltungskontrolle verantwortliche Amt teilt dem für den jeweiligen Sachbereich zuständigen Leiter binnen sechzig Tagen nach dem Inkasso die Einnahmen mit, für die keine Feststellung vorgenommen wurde.

Art. 4
Rückerstattung von im laufenden Jahr ungerechtfertigt eingehobenen Beträgen

(1) Die Rückerstattung der der Region ungerechtfertigt gezahlten Beträge wird von dem für die Buchhaltungskontrolle zuständigen Amt vorgenommen.

Art. 5
Rechnungsführer

(1) Der Schatzmeister, die Zahlungsbeauftragten, die Einhebungsbeauftragten und die Verwahrer sind Rechnungsführer und sind als solche zur Vorlegung der gerichtlichen Rechnungslegung gemäß den geltenden Bestimmungen verpflichtet. Die Rechnungsführer werden mit Maßnahme der für den jeweiligen Sachbereich zuständigen Führungskraft ernannt; unbeschadet bleibt die Funktion als Rechnungsführer in Zusammenhang mit an verwaltungsexterne Rechtssubjekte anvertrauten Tätigkeiten.

(2) Der Präsident der Region ist der für die Verwahrung von Gesellschaftsaktien oder -anteilen im Eigentum der Region verantwortliche Rechnungsführer. Die gerichtliche Rechnungslegung wird an den für das Verfahren verantwortlichen Leiter der für die Erstellung der Akte betreffend die finanziellen Beteiligungen der Region zuständigen Struktur der Region übermittelt, der die Rechnungslegung überprüft und den Konformitätsvermerk anbringt. Bei Diskrepanzen oder vermutlichen Unregelmäßigkeiten verweist die Struktur

die Rechnungslegung mit den entsprechenden Bemerkungen zurück.

3. Gli agenti contabili esterni inviano il conto giudiziale della gestione al dirigente della struttura regionale di riferimento, responsabile del procedimento, che lo riscontra apponendo il visto di conformità. In caso di difformità o presunte irregolarità, il dirigente medesimo rinvia il conto con osservazioni.

(3) Die externen Rechnungsführer übermitteln die gerichtliche Rechnungslegung der Gebarung an den für das Verfahren verantwortlichen Leiter der regionalen Bezugsstruktur, der die Rechnungslegung überprüft und den Konformitätsvermerk anbringt. Bei Diskrepanzen oder vermutlichen Unregelmäßigkeiten verweist der Leiter die Rechnungslegung mit den entsprechenden Bemerkungen zurück.

4. Il conto giudiziale è presentato secondo la procedura di cui all'articolo 22 della legge regionale di contabilità. Gli agenti contabili inviano il conto al dirigente della struttura, responsabile del procedimento, il quale lo riscontra apponendo il visto di conformità. In caso di difformità o presunte irregolarità, il dirigente medesimo rinvia il conto con osservazioni. Nel caso in cui l'agente contabile sia un dirigente, il conto viene trasmesso al Segretario generale della Giunta regionale.

(4) Die gerichtliche Rechnungslegung wird gemäß dem Verfahren laut Art. 22 des Regionalgesetzes über das Rechnungswesen vorgelegt. Die Rechnungsführer übermitteln die Rechnungslegung dem für das Verfahren verantwortlichen Leiter der Struktur, der die Rechnungslegung überprüft und den Konformitätsvermerk anbringt. Bei Diskrepanzen oder vermutlichen Unregelmäßigkeiten verweist der Leiter die Rechnungslegung mit den entsprechenden Bemerkungen zurück. Ist der Rechnungsführer eine Führungskraft, so wird die Rechnungslegung dem Generalsekretär der Regionalregierung übermittelt.

Art. 6
Termini del procedimento di approvazione

Art. 6
Fristen des Genehmigungsverfahrens

1. L'approvazione del conto giudiziale da parte del responsabile del procedimento deve avvenire entro il 30 maggio, fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi.

(1) Die Genehmigung der gerichtlichen Rechnungslegung durch den Verfahrensverantwortlichen muss – unbeschadet der Bestimmungen laut den nachstehenden Absätzen – binnen 30. Mai erfolgen.

2. In caso di cessazione della gestione il conto giudiziale deve essere approvato dal responsabile del procedimento entro tre mesi dalla consegna da parte dell'agente contabile.

(2) Bei Beendigung der Gebarung muss die gerichtliche Rechnungslegung vom Verfahrensverantwortlichen binnen drei Monaten ab ihrer Vorlegung seitens des Rechnungsführers genehmigt werden.

3. Per gli agenti della riscossione l'approvazione del conto deve avvenire

(3) Die Genehmigung der Rechnungslegung der

in tempo utile per consentire il deposito del conto giudiziale entro i termini previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, ossia entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto generale della Regione da parte del Consiglio.

Einhebungsbeauftragten muss rechtzeitig erfolgen, damit die gerichtliche Rechnungslegung binnen der im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 vorgesehenen Frist – d. h. binnen sechzig Tagen ab Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung der Region durch den Regionalrat – hinterlegt werden kann.

Art. 7
Termini del procedimento di controllo

1. La trasmissione del conto giudiziale al Collegio dei revisori dei conti deve avvenire entro due mesi dalla ricezione del conto da parte del responsabile del procedimento.

2. Il Collegio dei revisori dei conti deve far pervenire la relazione al responsabile del procedimento almeno dieci giorni prima del termine di approvazione previsto dall'articolo 6.

Art. 7
Fristen des Kontrollverfahrens

(1) Die gerichtliche Rechnungslegung muss dem Rechnungsprüferkollegium binnen zwei Monaten ab Erhalt der Rechnungslegung seitens des Verfahrensverantwortlichen übermittelt werden.

(2) Das Rechnungsprüferkollegium muss dem Verfahrensverantwortlichen seinen Bericht mindestens zehn Tage vor der Genehmigungsfrist laut Art. 6 übermitteln.

Art. 8
Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione

1. Le somme incassate dagli agenti della riscossione sono versate al tesoriere regionale entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'effettiva riscossione.

2. Le quietanze relative ai versamenti al tesoriere regionale vanno allegate al conto giudiziale e costituiscono documenti di discarico.

Art. 8
Einzahlung und verwaltungsmäßige Rechnungslegung der durch Einhebungsbeauftragte eingehobenen Einnahmen

(1) Die von den Einhebungsbeauftragten eingehobenen Beträge werden beim Schatzmeister der Region binnen fünfzehn Werktagen ab dem Datum der tatsächlichen Einhebung eingezahlt.

(2) Die Bestätigungen der Einzahlungen beim Schatzmeister der Region sind der gerichtlichen Rechnungslegung beizulegen und stellen Entlastungsbelege dar.

Art. 9
Liquidazione delle spese e richiesta emissione titolo di pagamento

1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale di contabilità, sono competenti alla liquidazione delle spese e alla richiesta di emissione del titolo di

Art. 9
Liquidierung der Ausgaben und Beantragung des Zahlungsauftrags

(1) Im Sinne des Art. 29 des Regionalgesetzes über das Rechnungswesen sind folgende Personen für die Liquidierung der

pagamento:
a) i Dirigenti, per la materia di competenza ed in relazione ai compiti connessi con gli incarichi loro affidati;
b) altri funzionari individuati dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dalla medesima;
c) il Presidente della Regione e gli Assessori, nel caso di liquidazione di spese di rappresentanza e con riferimento alle spese dagli stessi ordinate.

Ausgaben und die Beantragung des Zahlungsauftrags zuständig:
a) die Führungskräfte, je nach Zuständigkeitsbereich und in Bezug auf die mit ihrem Auftrag verbundenen Aufgaben;
b) sonstige von der Regionalregierung gemäß den von ihr festgelegten Modalitäten bestimmte Beamte;
c) der Präsident der Region und die Mitglieder der Regionalregierung, bei Liquidierung von Repräsentationsspesen und in Bezug auf die von ihnen angeordneten Spesen.

Capo IV
Compiti ed attività della struttura organizzativa competente in materia finanziaria e di bilancio e dei relativi uffici

IV. Kapitel
Aufgaben und Tätigkeit der für Finanz- und Haushaltsangelegenheiten zuständigen Organisationsstruktur und ihrer Ämter

Art. 10
Struttura organizzativa competente in materia finanziaria e di bilancio

1. Costituisce struttura organizzativa competente in materia finanziaria e di bilancio la Ripartizione competente in materia di affari finanziari e gli uffici competenti nella medesima materia in essa incardinati.

Art. 10
Für Finanz- und Haushaltsangelegenheiten zuständige Organisationsstruktur

(1) Die für Finanz- und Haushaltsangelegenheiten zuständige Organisationsstruktur ist die für Finanzangelegenheiten zuständige Abteilung mit den ihr unterstellten, für diesen Sachbereich zuständigen Ämtern.

Art. 11
Verifica della regolarità contabile

1. L’ufficio competente per il controllo contabile effettua il controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali con le modalità indicate agli articoli 28 e 34 della legge regionale di contabilità.

2. La verifica di regolarità contabile sugli atti amministrativi è effettuata con le seguenti modalità:

Art. 11
Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit

(1) Das für die Buchhaltungskontrolle zuständige Amt überprüft die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungs- und Gebarungsakte gemäß den Modalitäten laut Art. 28 und 34 des Regionalgesetzes über das Rechnungswesen.

(2) Die Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsakte wird wie folgt durchgeführt:

a) per gli atti di accertamento delle entrate è effettuato il riscontro:
   1) della corretta quantificazione dell'entrata con riferimento agli elementi contabili desumibili dal testo dell'atto e dalla documentazione allegata;
   2) della corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata;
   3) della pertinenza del capitolo del bilancio finanziario gestionale al quale viene imputata l'entrata;

b) per gli atti di impegno della spesa è effettuato il riscontro:
   1) della corretta quantificazione della spesa con riferimento agli elementi contabili desumibili dal testo dell'atto e dalla documentazione allegata;
   2) della corrispondenza dell'atto alla documentazione di spesa allegata;
   3) della pertinenza del capitolo del bilancio finanziario gestionale al quale viene imputata la spesa;
   4) della corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui;
   5) della sussistenza di disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa.

Per gli atti dai quali derivano o possono derivare spese a fronte di impegni costituiti per il trattamento economico complessivo attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, la sottoscrizione dell'atto da parte del dirigente cui è assegnato il capitolo di spesa costituisce riscontro delle verifiche di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) di cui alla presente lettera b). A tal fine il dirigente che adotta l'atto o che lo propone alla Giunta regionale deve porre in essere un idoneo sistema di rilevazioni che consenta di monitorare la copertura della spesa rispetto agli

a) bei der Feststellung von Einnahmen betrifft die Überprüfung
   1. die korrekte Quantifizierung der Einnahmen in Bezug auf die aus dem Wortlaut des Aktes und aus den beigelegten Unterlagen abzuleitenden buchhalterischen Angaben;
   2. die Übereinstimmung des Aktes mit den beigelegten Unterlagen;
   3. die genaue Zuordnung der Einnahme zum entsprechenden Kapitel des Verwaltungshaushalts;

b) bei der Zweckbindung von Mitteln betrifft die Überprüfung
   1. die korrekte Quantifizierung der Ausgabe in Bezug auf die aus dem Wortlaut des Aktes und aus den beigelegten Unterlagen abzuleitenden buchhalterischen Angaben;
   2. die Übereinstimmung des Aktes mit den beigelegten Ausgabenbelegen;
   3. die genaue Zuordnung der Ausgabe zum entsprechenden Kapitel des Verwaltungshaushalts;
   4. die korrekte Zuordnung der Ausgabe zur Kompetenz bzw. zu den Rückständen;
   5. die Verfügbarkeit von Mitteln im Haushaltskapitel, dem die Ausgabe angelastet wird oder auf das sich diese bezieht.

Für die Akte, aus denen Ausgaben in Bezug auf Verpflichtungen erwachsen oder erwachsen können, die für die Gesamtbesoldung des Personals und die entsprechenden Sozialbeiträge eingegangen wurden, gelten die Überprüfungen laut Buchst. b) Z. 1., 2., 3., 4. und 5. durch die Unterzeichnung des Aktes seitens der für das Haushaltskapitel zuständigen Führungskraft als erfolgt. Zu diesem Zweck muss sich die Führungskraft, die den Akt erlässt oder ihn der Regionalregierung unterbreitet, eines geeigneten Systems bedienen, mit dem

stanziamenti autorizzati in bilancio.

die Deckung der Ausgaben im Hinblick auf die genehmigten Haushaltsansätze erfasst und überprüft werden kann.

3. Per documentazione allegata agli atti amministrativi si intende la documentazione richiamata nell'atto e che accompagna il medesimo.

(3) Als den Verwaltungsakten beigelegte Unterlagen gelten die Unterlagen, auf die in diesen verwiesen wird und die sie begleiten.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli atti dai quali potranno derivare futuri impegni di spesa che dovranno riportare tutti gli elementi per consentire l'effettuazione della verifica contabile.

(4) Die Bestimmungen laut Abs. 2 gelten auch für die Akte, aus denen künftige Ausgabenverpflichtungen erwachsen können, wobei diese alle Elemente für die Durchführung der buchhalterischen Überprüfung enthalten müssen.

5. In caso di irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica l'ufficio competente per il controllo contabile provvede ove possibile alla rimozione e alla correzione degli stessi, dandone comunicazione all'ufficio competente.

(5) Im Falle von Unregelmäßigkeiten oder Fehlern in den überprüften Akten sorgt das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt – wenn möglich – für deren Streichung oder Berichtigung und informiert darüber das zuständige Amt.

Art. 12
Invio dell'atto gestionale per la registrazione nelle scritture contabili degli impegni di spesa a fronte di prenotazione fondi

Art. 12
Übermittlung der Gebarungsakte zwecks buchhalterischer Eintragung der Zweckbindungen im Falle der Vormerkung von Mitteln

1. L'atto gestionale, per il quale a monte vi è una prenotazione fondi approvata con provvedimento amministrativo, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 28 della legge regionale di contabilità, deve essere immediatamente inviato all'ufficio competente per il controllo contabile per la immediata registrazione dell'impegno nelle scritture contabili.

(1) Der Gebarungsakt, dem eine mit Verwaltungsmaßnahme genehmigte Vormerkung von Mitteln im Sinne des Art. 28 Abs. 1-*bis* des Regionalgesetzes über das Rechnungswesen vorausgegangen ist, muss unverzüglich dem für die Buchhaltungskontrolle zuständigen Amt zwecks umgehender buchhalterischer Eintragung der Zweckbindung übermittelt werden.

Art. 13
Personale delegato alla firma di atti

Art. 13
Zur Unterzeichnung der Akte bevollmächtigtes Personal

1. Il dirigente competente in materia finanziaria può delegare alla firma degli ordinativi di incasso e dei titoli di spesa, personale della struttura con riconosciuta esperienza e competenza in materia finanziaria e contabile.

(1) Die für Finanzangelegenheiten zuständige Führungskraft kann Bedienstete der Struktur, die über anerkannte Erfahrung und Kompetenz im Finanz- und Buchhaltungsbereich verfügen, zur Unterzeichnung der Inkasso- und Zahlungsaufträge

bevollmächtigen.

Titolo II
Disposizioni particolari sulla liquidazione informatica e sugli ordinativi informatici

II. Titel
Besondere Bestimmungen über die elektronische Liquidierung und die elektronischen Aufträge

Capo I
Norme generali

I. Kapitel
Allgemeine Bestimmungen

Art. 14
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente titolo reca disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli incassi e dei pagamenti della Regione mediante l'introduzione dell'ordinativo d'incasso informatico, della liquidazione informatica e del mandato informatico, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale di contabilità.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle procedure di riscossione e versamento delle entrate, nonché alle liquidazioni e ai pagamenti effettuati dalla Regione, ad esclusione di quelli disposti nell'ambito dei servizi di cassa ed economato ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale di contabilità.

Art. 14
Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Dieser Titel enthält Bestimmungen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Einhebungen und der Zahlungen der Region durch die Einführung des elektronischen Inkassoauftrags, der elektronischen Liquidierung und des elektronischen Zahlungsauftrags im Sinne des Art. 35 des Regionalgesetzes über das Rechnungswesen.

(2) Die Bestimmungen dieses Titels werden auf die Verfahren zur Einhebung und Einzahlung der Einnahmen sowie auf die von der Region getätigten Liquidierungen und Zahlungen – mit Ausnahme der Zahlungen im Rahmen der Kassen- und Ökonomatsdienste im Sinne des Art. 33 des Regionalgesetzes über das Rechnungswesen – angewandt.

Art. 15
Documenti contabili informatici

1. Costituisce documento contabile informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese. Esso costituisce informazione primaria e originale, da cui è possibile effettuare riproduzioni e copie da parte dell'amministrazione regionale. Sono considerati documenti contabili informatici:

Art. 15
Elektronische Buchhaltungsdokumente

(1) Ein elektronisches Buchhaltungsdokument ist die elektronische Darstellung von Akten, Fakten oder Daten, die für die Einhebung von Einnahmen und die Zahlung von Ausgaben rechtlich relevant sind. Es stellt eine primäre und ursprüngliche Informationsquelle dar, aus denen die Regionalverwaltung Reproduktionen und Kopien anfertigen kann. Als elektronische Buchhaltungsdokumente gelten:
a) der Inkassoauftrag und die

a) l'ordinativo d'incasso, e l'annullamento dell'ordinativo d'incasso;
b) il mandato di pagamento, l'annullamento e la rettifica del mandato.

Annullierung des Inkassoauftrags;
b) der Zahlungsauftrag, die Annullierung und die Berichtigung des Zahlungsauftrags.

2. Per ogni esercizio finanziario l'ordinativo d'incasso e il mandato di pagamento sono numerati progressivamente in relazione al tempo della loro emissione nel sistema contabile.

(2) Für jedes Haushaltsjahr werden die Inkassoaufträge und die Zahlungsaufträge im Buchhaltungssystem nach ihrem Ausstellungszeitpunkt fortlaufend nummeriert.

3. Per la conservazione e la riproduzione dei documenti contabili informatici si applicano le disposizioni degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m..

(3) Für die Aufbewahrung und Reproduktion der elektronischen Buchhaltungsdokumente gelten die Bestimmungen laut Art. 20 und 22 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. März 2005, Nr. 82 i.d.g.F..

Capo II
Disposizioni per la liquidazione informatica

II. Kapitel
Bestimmungen über die elektronische Liquidierung

Art. 16
Liquidazione informatica

Art. 16
Elektronische Liquidierung

1. La liquidazione informatica sostituisce la liquidazione della spesa e la richiesta di emissione del mandato di pagamento in forma cartacea previste dall'articolo 29 della legge regionale di contabilità.

(1) Die elektronische Liquidierung ersetzt die Liquidierung der Ausgabe und die Beantragung des Zahlungsauftrags in Papierform, die im Art. 29 des Regionalgesetzes über das Rechnungswesen vorgesehen sind.

2. La Regione provvede alla liquidazione della spesa mediante liquidazioni informatiche.

(2) Die Region liquidiert die Ausgabe mittels elektronischer Liquidierungen.

3. A seguito della sottoscrizione con firma digitale, le liquidazioni informatiche sono immediatamente e automaticamente trasmesse e messe a disposizione dell'ufficio competente per il controllo contabile che provvede all'emissione del titolo di pagamento, dopo aver effettuato le verifiche di regolarità contabile sull'atto di liquidazione.

(3) Nach Anbringung der digitalen Signatur wird die elektronische Liquidierung unverzüglich und automatisch dem für die Buchhaltungskontrolle zuständigen Amt übermittelt, das den Zahlungsauftrag ausstellt, nachdem es die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit des Liquidierungsakts überprüft hat.

Art. 17
Documentazione giustificativa

Art. 17
Belege

1. L'atto di liquidazione informatica è corredato da documentazione giustificativa informatica.

(1) Der elektronische Liquidierungsakt ist mit elektronischen Belegen versehen.

Capo III
Disposizioni per l'ordinativo informatico

III. Kapitel
Bestimmungen über den elektronischen Auftrag

Art. 18
Ordinativo informatico

Art. 18
Elektronischer Auftrag

1. L'ordinativo informatico sostituisce, rispettivamente:
a) gli ordinativi d'incasso cartacei;
b) i titoli di spesa cartacei e ne contiene gli stessi elementi.

(1) Der elektronische Auftrag ersetzt jeweils
a) die Inkassoaufträge in Papierform;
b) die Zahlungsaufträge in Papierform und umfasst dieselben Elemente.

2. A seguito della sottoscrizione con firma digitale, gli ordinativi informatici sono immediatamente e automaticamente trasmessi e messi a disposizione del tesoriere della Regione.

(2) Nach Anbringung der digitalen Signatur werden die elektronischen Aufträge unverzüglich und automatisch dem Schatzmeister der Region übermittelt und ihm zur Verfügung gestellt.

Art. 19
Mandati informatici relativi alla corresponsione di emolumenti al personale

Art. 19
Elektronische Zahlungsaufträge betreffend die Entrichtung von Bezügen an das Personal

1. I mandati informatici che riguardano la corresponsione degli emolumenti al personale regionale in servizio ed in quiescenza, delle indennità al Presidente della Regione ed agli assessori regionali, nonché altre indennità assimilabili sono emessi cumulativamente per capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale di cui all'articolo 6 della legge regionale di contabilità e riportano il totale degli importi lordi, degli importi netti da pagare e delle ritenute applicate.

(1) Die elektronischen Zahlungsaufträge betreffend die Entrichtung der Bezüge an das im Dienst oder im Ruhestand befindliche Personal der Region, der Amtsentschädigungen an den Präsidenten der Region und an die Mitglieder der Regionalregierung sowie sonstiger ähnlicher Entschädigungen werden kumulativ nach Ausgabenkapiteln des Verwaltungshaushalts laut Art. 6 des Regionalgesetzes über das Rechnungswesen ausgestellt und enthalten den Gesamtbruttobetrag, den auszuzahlenden Gesamtnettobetrag sowie den Gesamtbetrag der Einbehalte.

2. Al fine di consentire il pagamento dei predetti emolumenti, al tesoriere è trasmesso, a cura del soggetto che

(2) Um die Auszahlung der oben genannten Bezüge zu ermöglichen, übermittelt der Inhaber der

detiene i relativi dati, l'elenco su supporto informatico dei soggetti beneficiari, gli importi netti spettanti e le modalità di pagamento dei medesimi.

entsprechenden Daten dem Schatzmeister auf elektronischem Datenträger das Verzeichnis der Empfänger mit den jeweils zustehenden Nettobeträgen und den Zahlungsmodalitäten.

3. Il tesoriere verifica che il totale complessivo degli importi netti in pagamento comunicati corrisponda a quello dell'elenco su supporto informatico di cui al comma 2.

(3) Der Schatzmeister überprüft die Übereinstimmung der Gesamtsumme der mitgeteilten auszuzahlenden Nettobeträge mit der im Verzeichnis auf elektronischem Datenträger laut Abs. 2 angeführten Summe.

Art. 20
Annullamento dell'ordinativo informatico

1. L'ordinativo d'incasso sottoscritto con firma digitale può essere annullato solo quando il tesoriere abbia già provveduto a stornare la relativa registrazione.

2. Il mandato di pagamento informatico sottoscritto con firma digitale può essere annullato solo fino a quando il tesoriere non abbia già provveduto al relativo pagamento.

Art. 20
Annullierung des elektronischen Auftrags

(1) Ein digital signierter elektronischer Inkassoauftrag kann nur dann annulliert werden, wenn der Schatzmeister bereits die entsprechende Buchung storniert hat.

(2) Ein digital signierter elektronischer Zahlungsauftrag kann nur dann annulliert werden, wenn der Schatzmeister die entsprechende Zahlung noch nicht getätigt hat.

Art. 21
Rettifica dell'ordinativo informatico

1. Il mandato informatico può essere rettificato solo per la correzione delle modalità di pagamento e degli altri requisiti non essenziali.

2. Per l'ordinativo d'incasso informatico registrato dal tesoriere non è prevista la funzione di rettifica.

Art. 21
Berichtigung des elektronischen Auftrags

(1) Ein elektronischer Auftrag kann nur zur Korrektur der Zahlungsmodalitäten und der anderen nicht wesentlichen Elemente berichtigt werden.

(2) Ein vom Schatzmeister eingetragener elektronischer Inkassoauftrag kann nicht berichtigt werden.

Art. 22
Rapporti tra Regione e tesoriere

1. Eventuali ulteriori modalità operative anche tecniche per la gestione degli ordinativi informatici, ivi comprese le procedure alternative per i casi in cui non sia possibile l'interscambio telematico dei dati, sono stabilite tra il dirigente competente in materia

Art. 22
Beziehungen zwischen der Region und dem Schatzmeister

(1) Eventuelle weitere – auch technische – Modalitäten für die Verwaltung der elektronischen Aufträge, einschließlich alternativer Verfahren für die Fälle, in denen der telematische Datenaustausch nicht möglich ist, werden zwischen der für Finanzangelegenheiten zuständigen

finanziaria ed il tesoriere della Regione in apposito documento.

Art. 23
Conto giudiziale del tesoriere

1. Il tesoriere trasmette il conto della propria gestione all'ufficio regionale competente in materia di entrate entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dalla cessazione della gestione.

2. La documentazione giustificativa del conto giudiziale rimane in custodia presso il tesoriere per un periodo di dieci anni, ai sensi dell'articolo 633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e non è allegata al conto giudiziale.

3. Qualora la Corte dei Conti lo richieda, il tesoriere fornisce alla Regione la documentazione giustificativa richiesta.

4. Il tesoriere è comunque tenuto alla conservazione dei documenti informatici sostitutivi delle quietanze, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Titolo III
Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Art. 24
Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Regione N. 6/L di data 11 maggio 2010 (Regolamento per la semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche).

Führungskraft und dem Schatzmeister der Region in einem spezifischen Dokument festgelegt.

Art. 23
Gerichtliche Rechnungslegung des Schatzmeisters

(1) Der Schatzmeister übermittelt die Rechnungslegung seiner Gebarung an das für die Einnahmen zuständige Amt der Region binnen sechzig Tagen ab dem Abschluss des Haushaltsjahrs oder ab der Beendigung der Gebarung.

(2) Die Belege zur gerichtlichen Rechnungslegung werden gemäß Art. 633 des königlichen Dekrets vom 23. Mai 1924, Nr. 827 für einen Zeitraum von zehn Jahren beim Schatzmeister aufbewahrt und der gerichtlichen Rechnungslegung nicht beigelegt.

(3) Auf Antrag des Rechnungshofs händigt der Schatzmeister die angeforderten Belege an die Region aus.

(4) Der Schatzmeister muss auf jeden Fall die anstelle der Einzahlungsbestätigungen ausgestellten elektronischen Dokumente gemäß den geltenden Bestimmungen aufbewahren.

III. Titel
Übergangs- und Schlussbestimmungen sowie Aufhebung von Bestimmungen

Art. 24
Aufhebung von Bestimmungen

(1) Mit Wirkung ab Inkrafttreten dieser Verordnung wird das Dekret des Präsidenten der Region vom 11. Mai 2010, Nr. 6/L (Verordnung für die Vereinfachung und Beschleunigung der Buchhaltungsverfahren durch Verwendung von EDV-gestützten Systemen und Aufzeichnungen) aufgehoben.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen und tritt am fünfzehnten Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

IL PRESIDENTE
DER PRÄSIDENT

A. KOMPATSCHER

Firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs.39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI VIGENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE

Art. 25
Contratto di lavoro a tempo determinato

1. L'amministrazione può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato in applicazione del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni. I contratti a tempo determinato possono essere stipulati per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e, in particolare, nei seguenti casi:

a) per la sostituzione di personale comunque assente, ivi compreso il personale comandato, quello chiamato a far parte delle segreterie particolari del Presidente della Regione e degli Assessori nonché dell'Ufficio di Gabinetto, quello adibito a mansioni superiori ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del presente testo coordinato, nonché per coprire le eventuali momentanee carenze che si determinano a seguito dell'accoglimento delle richieste di trasformazione del posto da tempo pieno a tempo parziale;

b) per lo svolgimento delle funzioni di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori, nei limiti stabiliti dalla legge regionale;

c) per fronteggiare particolari punte di attività non ricorrenti;

d) per ragioni di carattere tecnico o per l'esecuzione di attività aventi carattere occasionale o straordinario e per far fronte ad innovazioni organizzative, quando alle stesse non sia possibile provvedere con il personale in servizio.

Il comma 2 è abrogato.

3. Il personale a tempo determinato sarà scelto, per quanto possibile, fra gli appartenenti ad un gruppo linguistico che non raggiunga la proporzione stabilita dall'articolo 15 della legge regionale 28 settembre 1958, n. 23.

4. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, di norma prima dell'inizio della prestazione lavorativa, e consegnato al dipendente. La scrittura non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a dodici giorni.

KOORDINIERTER TEXT DER TARIFVERTRAGLICHEN BESTIMMUNGEN BETREFFEND DAS NICHT IM FÜHRUNGSRANG EINGESTUFTE PERSONAL

Art. 25
Vertrag mit befristetem Arbeitsverhältnis

(1) Die Verwaltung kann Individualverträge für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis in Anwendung des GvD vom 15. Juni 2015, Nr. 81 i.d.g.F. abschließen. Die befristeten Arbeitsverträge können ausschließlich zur Bewältigung vorübergehender oder außerordentlicher Erfordernisse und insbesondere in den nachstehenden Fällen abgeschlossen werden:

a) Ersetzung von - aus welchem Grund auch immer - abwesendem Personal, einschließlich des abgeordneten Personals, des in das Sekretariat des Präsidenten der Region bzw. in die Sekretariate der Mitglieder der Regionalregierung sowie in das Kabinettsamt berufenen Personals und des im Sinne des Art. 53 Abs. 5 des vorliegenden koordinierten Textes höheren Aufgaben zugewiesenen Personals, sowie Deckung des eventuellen vorübergehenden Personalmangels, der sich aus der Annahme der Anträge auf Umwandlung von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung ergibt;

b) Ausübung der Aufgaben eines persönlichen Referenten bzw. eines Bediensteten des Sekretariats des Präsidenten bzw. der Sekretariate der Mitglieder der Regionalregierung im Rahmen der mit Regionalgesetz festgesetzten Grenzen;

c) Bewältigung außerordentlicher Tätigkeitsengpässe;

d) technische Gründe oder Ausführung gelegentlicher oder außerordentlicher Tätigkeiten und Bewältigung organisatorischer Innovationen, sofern diese nicht durch die Bediensteten wahrgenommen werden können.

Der Abs. 2 wird aufgehoben.

(3) Das Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis wird - sofern möglich - unter den Angehörigen einer Sprachgruppe ausgewählt, die nicht den mit Art. 15 des Regionalgesetzes vom 28. September 1958, Nr. 23 festgesetzten Proporz erreicht.

(4) Der Vertrag ist in schriftlicher Form, in der Regel vor Beginn der Arbeitsleistung, abzufassen und ist dem Bediensteten zu übergeben. Die schriftliche Form ist bei Arbeitsverhältnissen, die höchstens zwölf Tage dauern, nicht notwendig.

5. La sostituzione è disposta per l'intero periodo di assenza del titolare, compreso l'eventuale periodo di ferie fra un periodo e l'altro, purché non vi sia effettivo rientro in servizio da parte dello stesso.

6. Qualora l'amministrazione abbia sostituito il dipendente assente secondo quanto previsto dall'articolo 53 può provvedere ad una assunzione sostitutoria nella posizione economico-professionale di accesso del lavoratore al quale sono state attribuite le mansioni superiori.

7. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti per eventi prevedibili può avvenire anche con anticipo di due mesi rispetto all'effettivo inizio dell'assenza.

8. Il personale supplente deve essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego presso la Regione. La selezione del personale da reclutare, le procedure selettive - anche semplificate - e la durata delle graduatorie sono disciplinate dai regolamenti adottati da ciascuna amministrazione.

9. Al contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dagli articoli 22 e 23 del presente testo coordinato. In ogni caso, nell'ipotesi in cui il responsabile della struttura di assegnazione abbia espresso parere negativo sull'esito del servizio prestato durante il periodo di prova, confermato con atto motivato dal dirigente della struttura competente in materia di personale o dalla corrispondente struttura camerale, nessun nuovo rapporto a tempo determinato per il medesimo profilo professionale può essere instaurato con lo stesso soggetto per un periodo di tre anni.

10. Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato trovano applicazione, compatibilmente con la natura del contratto a termine, le disposizioni vigenti per il personale a tempo indeterminato, salvo che il presente contratto e il contratto individuale dispongano diversamente. In particolare, spettano, in proporzione alla durata del rapporto, le ferie ed i permessi retribuiti, previsti per il personale a tempo indeterminato. I permessi per esami spettano nei limiti previsti all'articolo 34, comma 1, del presente testo coordinato; i medesimi sono peraltro retribuiti solo in proporzione alla durata del rapporto di lavoro. Al personale a tempo determinato non spetta la progressione economica di carriera.

11. Nei casi di assenza per malattia, al personale assunto con contratto a tempo determinato è corrisposta, per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, la retribuzione fondamentale, salva la risoluzione del rapporto alla scadenza del contratto. Qualora il lavoratore non possa far valere, nei 12 mesi precedenti, periodi lavorativi superiori a 30 giorni, la retribuzione spettante durante il periodo di malattia sarà concessa per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare. Nei casi di infortunio sul lavoro sono applicate le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato e, salva la risoluzione del rapporto alla scadenza del contratto, durante tale assenza è corrisposta, per un anno, la retribuzione, con il recupero per detto periodo dell'indennità

(5) Die Ersetzung wird für den gesamten Abwesenheitszeitraum des zu ersetzenden Bediensteten verfügt, einschließlich des eventuellen Urlaubs zwischen zwei Zeiträumen, vorausgesetzt, dass dieser den Dienst effektiv nicht wieder aufnimmt.

(6) Hat die Verwaltung den aufgrund des Art. 53 abwesenden Bediensteten ersetzt, so kann sie eine Einstellung in der für den Zugang vorgesehene Berufs- und Besoldungsklasse des zu ersetzenden mit höheren Aufgaben beauftragten Bediensteten vornehmen.

(7) Die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis in Ersetzung von aus vorhersehbaren Gründen abwesendem Personal kann auch zwei Monate vor dem effektiven Beginn der Abwesenheit vorgenommen werden.

(8) Das Ersatzpersonal muss die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zum Dienst bei der Region erfüllen. Die Auswahl des einzustellenden Personals, die - auch vereinfachten - Auswahlverfahren und die Gültigkeitsfrist der Rangordnungen werden mit eigenen Verordnungen seitens jeder Verwaltung geregelt.

(9) Auf den befristeten Arbeitsvertrag werden die in den Art. 22 und 23 des vorliegenden koordinierten Textes angewandt. Hat der Verantwortliche der Organisationsstruktur, der der Bedienstete zugeteilt ist, eine negative Bewertung der während der Probezeit geleisteten Arbeit abgegeben, die mit begründeter Maßnahme des Leiters der für Personalwesen zuständigen Organisationsstruktur oder der entsprechenden Struktur der Handelskammer bestätigt wurde, so kann auf jeden Fall vor Ablauf eines dreijährigen Zeitraums kein neues befristetes Arbeitsverhältnis in demselben Berufsbild mit derselben Person eingegangen werden.

(10) Für das Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis finden - sofern es mit der Art des Vertrags auf Zeit vereinbar ist - die für das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis geltenden Bestimmungen Anwendung, unbeschadet anderer in diesem Vertrag und im Individualvertrag enthaltenen Verfügungen. Insbesondere stehen der Urlaub und die bezahlten Beurlaubungen, die für das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorgesehen sind, im Verhältnis zur Dauer des Arbeitsverhältnisses zu. Die Beurlaubungen für Prüfungen stehen in den Grenzen gemäß Art. 34 Abs. 1 des vorliegenden koordinierten Textes zu; dieselben werden allerdings nur im Verhältnis zur Dauer des Arbeitsverhältnisses vergütet. Dem Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis steht keine Gehaltsentwicklung in Bezug auf die Karriere zu.

(11) Im Falle von Abwesenheit wegen Krankheit wird dem mit befristetem Arbeitsverhältnis eingestellten Personal die Grundbesoldung für einen Zeitraum entrichtet, der denjenigen nicht überschreiten darf, in dem in den 12 Monaten unmittelbar vor Eintreten der Krankheit gearbeitet wurde, vorbehaltlich der Auflösung des Arbeitsverhältnisses bei Ablauf des Vertrags. Kann der Arbeitnehmer in den vorhergehenden 12 Monaten keine Arbeitszeiten über 30 Tage geltend machen, wird die ihm während des Zeitraumes der Krankheit zustehende Besoldung für höchstens 30 Tage im Kalenderjahr gewährt. Bei Arbeitsunfall werden die für das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorgesehenen Bestimmungen angewandt und, vorbehaltlich der Auflösung des Arbeitsverhältnisses bei Ablauf des Vertrags, wird während dieser Abwesenheitszeit für ein Jahr die Besoldung

spettante all'infortunato dall'INAIL. Il periodo di conservazione del posto senza assegni non è utile ai fini della maturazione delle ferie. Nessuna indennità è dovuta per i periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare i limiti di cui all'articolo 40, comma 9, del presente testo coordinato.

12. Il licenziamento prima della scadenza del termine e le altre sanzioni per motivi disciplinari sono disposti, previa contestazione dell'addebito, in base alla procedura e alle regole di cui agli articoli 54 e seguenti del presente contratto; in tali casi i termini sono ridotti alla metà.

13. Le proroghe ed i rinnovi del contratto a tempo determinato sono regolati dal d.lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni. Il limite di 36 mesi di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 81/2015 è derogabile nei casi previsti dall'art. 7quater, comma 3, della Legge regionale n. 21 luglio 2000, n. 3, come modificato dalla Legge regionale 17 maggio 2011, n. 4.

14. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'articolo 2126 del codice civile quando:

a) l'apposizione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste.

15. Per quanto concerne il trattamento di fine servizio/rapporto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102, 103 e 104 del presente testo coordinato.

16. La violazione di disposizioni riguardanti l'assunione o l'impiego di lavoratori da parte dell'amministrazione non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

entrichtet, und zwar mit der Wiedereinbringung der Zulage, die dem Verunglückten für den genannten Zeitraum seitens des INAIL zusteht. Der Zeitraum der Beibehaltung der Stelle ohne Bezüge gilt nicht für die Zwecke des Urlaubs. Für die Zeiträume nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses steht keinerlei Zulage zu. Der Zeitraum der Beibehaltung der Stelle stimmt mit der Dauer des Vertrags überein und kann auf keinen Fall die Grenzen laut Art. 40 Abs. 9 des vorliegenden koordinierten Textes überschreiten.

(12) Die Entlassung vor Ablauf der Frist und die weiteren Strafen aus Disziplinargründen werden nach Vorhaltung des schuldhaften Verhaltens aufgrund des Verfahrens und der Regeln gemäß Art. 54 ff. des vorliegenden koordinierten Textes verfügt; in diesen Fällen werden die Fristen auf die Hälfte gekürzt.

(13) Die Verlängerung oder die Erneuerung des befristeten Vertrags ist durch das GvD Nr. 81/2015 i.d.g.F. geregelt. Von der Grenze von 36 Monaten laut Art. 19 des GvD Nr. 81/2015 kann in den Fällen laut Art. 7-*quater* Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 - geändert durch das Regionalgesetz vom 17. Mai 2011, Nr. 4 abgewichen werden.

(14) Der Vertrag auf Zeit ist nichtig und bewirkt einzig die Wirkungen gemäß Art. 2126 des italienischen Zivilgesetzbuches, wenn

a) die Frist nicht schriftlich festgelegt wurde;
b) er nicht im Rahmen der vorgesehenen Fälle abgeschlossen wurde.

(15) Was die Dienstabfertigung/Abfertigung anbelangt, gelten die Bestimmungen laut den Art. 102, 103 und 104 des vorliegenden koordinierten Textes.

(16) Die Verletzung von Bestimmungen betreffend die Einstellung oder den Einsatz von Arbeitnehmern seitens der Verwaltung kann nicht die Einrichtung von unbefristeten Arbeitsverhältnissen bewirken, unbeschadet jeder Verantwortung und Strafe. Der betroffene Arbeitnehmer hat Anrecht auf Wiedergutmachung des Schadens, der sich aus der Arbeitsleistung in Verletzung von zwingenden Vorschriften ergibt.